Capitolo Secondo

GLI ILLECITI DI DOLO

Sommario. 1. Rilevanza del dolo nel nostro ordinamento. - 2. Le ipotesi previste dalla legge. - 3. Estensioni ad altri casi. - 4. Situazioni in cui al dolo è condizionata l'ammissibilità di un rimedio diverso dall'azione aquiliana. - 5. Le figure giurisprudenziali. - 6. Il danno morale. - 7. Dolo e giudizio di causalità. - 8. Concorso del danneggiato e pluralità di autori della lesione. - 9. Nullità del patto assicurativo e della clausola di irresponsabilità.

1. Basta distogliere però lo sguardo dalle enunciazioni correnti, e volgerlo con più attenzione verso il materiale legislativo e giurisprudenziale, per constatare come accanto alle molte conferme che il principio riceve — là dove la presenza del dolo non modifica effettivamente in nulla, rispetto alla colpa, l'esito e il contenuto del giudizio di responsabilità — non manchino nel nostro sistema casi in cui esso si trova ad essere disapplicato o smentito: e ciò, sia sul fianco dell'*an respondeatur,* data l'esistenza di situazioni in cui l'obbligo riparatorio è previsto o viene ammesso comunque soltanto dinanzi al dolo, alla malafede o alla colpa grave dell'agente, e non invece nell'ipotesi di *culpa laevis*; sia su quello del *quantum respondeatur,* per la necessità o per l'opportunità — che talvolta si presenta — di far gravare sull'autore doloso della lesione certe conseguenze dannose del suo comportamento, di cui egli non risponderebbe se avesse agito per mera negligenza, e che determinano quindi un aumento del carico finale che gli viene complessivamente addossato.

2. Per quel che concerne il primo profilo, una scorsa anche rapida dei codici e di alcune leggi speciali permette di appurare, ad esempio, che lo scopo di nuocere è previsto come elemento necessario dell'atto emulativo (art. 833 cod. civ.) [1]; il dolo è richiesto per la responsabi-

[1] Necessità ribadita spesso anche in giurisprudenza: cfr. Trib. Roma, 31 maggio 1971, in *Giur. it.,* 1972, I, 2, c. 681; Cass. 7 marzo 1952, n. 607, in *Foro it., Mass.,* 1952, p. 152; Cass. 14 febbraio 1949, in *Giur. it.,* 1950, I, 1, p. 595; App. Torino 28 aprile 1959, in *Giust. civ., Rep.,* 1959, voce

lità del contraente in caso di *dolus incidens* (art. 1440 cod. civ.)[2]; il dolo, la frode o la concussione per quella del giudice (art. 55 cod. proc. civ.) e del pubblico ministero (art. 74 cod. proc. civ.)[3]; la prova della malafede è necessaria per poter agire contro il proprietario nel caso previsto dall'art. 937 cod. civ., 3° comma[4], contro il

---

« *Emulazione* », n. 1; App. Bologna, 4 marzo 1958, *ivi,* 1958, v. cit., n. 1; Cass. 5 ottobre 1948, n. 1683, in *Foro it.,* 1948, I, p. 1074. Altre citazioni in TABET-OTTOLENGHI, *La proprietà,* in *Giur. sist. civ. e comm.* diretta da W. Bigiavi, Torino, 1968, p. 8. V. anche *Relazione del Guardasigilli al codice civile,* Roma, 1943, n. 408. In dottrina, TORRENTE, voce « *Emulazione* » (*dir. civ.*), in *Noviss. Dig. it.,* vol. VI, p. 525, n. 6; SACCO, *L'ingiustizia di cui all'art. 2043,* cit., c. 1441; CIAN, *Antigiuridicità e colpevolezza,* cit., p. 172; PUCCINI, *Il dolo civile,* cit., p. 329; BRANCA, *Istituzioni,* cit., p. 214; DI BLASI, *Il libro delle obbligazioni, parte speciale,* 2ª ed., Milano, 1950, p. 770, nota 1; DOSSETTI, *Orientamenti giurisprudenziali in tema di abuso del diritto,* in *Giur. it.,* 1969, I, 1, c. 1574 ss., 1584; PUGLIATTI, *Alterum non laedere,* ora in *Responsabilità civile,* II, cit., p. 54; ID., voce « *Animus* », in *Enc. del dir.,* II, 1958, p. 437 ss., 458-459; ASTUTI, voce « *Acque private* », in *Enc. del dir.,* I, 1958, p. 387 ss., 393; GIUSIANA, *Il concetto di danno giuridico,* cit., p. 130; DE CUPIS, *Il danno,* cit., p. 33, nota 61; BARASSI, *Teoria generale delle obbligazioni,* II, cit., p. 459, nota 3.

[2] Non manca chi ha parlato di natura contrattuale di questa responsabilità (ad esempio MESSINEO, *Manuale,* V, cit., p. 620), anche se l'affermazione è avanzata con qualche perplessità. La maggior parte della dottrina è orientata comunque a ricondurre tale ipotesi sotto l'egida dell'art. 2043 cod. civ. (richiami *infra,* cap. V, nota 37).

[3] Cfr. Trib. Pisa 9 febbraio 1970, in *Giur. it., Rep.,* 1970, voce « *Responsabilità civile* », n. 64, p. 3270; Trib. Milano 30 ottobre 1969, *ivi,* 1970, v. cit., n. 63, p. 3270; App. Milano 15 febbraio 1972, in *Foro Pad.,* 1972, I, c. 417 ss. La costituzionalità di queste norme, sia per quanto concerne l'ammissibilità di una responsabilità del giudice, sia per quel che riguarda la limitazione soggettiva, è stata affermata di recente dalla Corte Costituzionale (sent. 14 marzo 1968, n. 2, in *Giur. it., Rep.,* 1968 v. cit., nn. 75 - 76 - 77 - 78, pp. 3347-3348; l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva sollevato l'eccezione è pubblicata in *Sent. e Ord. Corte Cost.,* 1966, II, p. 163); entro gli stessi limiti del dolo etc., ha sostenuto la Corte, richiamando l'art. 28 della Costituzione, sarà possibile anche una responsabilità dello Stato; la C. ha sentito comunque il bisogno di aggiungere che « se è pur vero che quanto alle altre violazioni di diritti soggettivi, cioè ai danni cagionati dal giudice per colpa grave o lieve, o senza colpa, il diritto al risarcimento nei confronti dello Stato non trova garanzia nel precetto costituzionale », nulla impedisce tuttavia « alla giurisprudenza di trarlo, eventualmente, da norme o principi contenuti in leggi ordinarie (se esistono) ».

[4] È il caso del proprietario dei materiali utilizzati dal terzo per costruire sul suolo altrui: in ipotesi di mancata richiesta di separazione, o di insepa-

coniuge nell'ipotesi dell'art. 139 cod. civ.[5] o contro il creditore nei casi di cui agli artt. 2920 e 2925 cod. civ.[6]; il dolo o la colpa grave è richiesto per la responsabilità del prestatore di un'opera intellettuale (art. 2236 cod. civ.: nel caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà[7]), per quella del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario (art. 60 cod. proc. civ.: nel caso di compimento di un atto nullo), e per quella di altri soggetti investiti di una pubblica funzione (impiegati civili dello Stato: artt. 21 e 22, T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; impiegati dei comuni, delle provincie, dei consorzi e di istituzioni analoghe: art. 261, T.U. 3 marzo 1934, n. 383; amministratori e impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza: articolo 12, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841; dipendenti degli enti locali della regione siciliana: art. 250, D. Lv. P. 29 ottobre 1955, n. 6; operai dello Stato, militari, agenti di P.S., guardie di Finanza che abbiano arrecato un danno alla guida di un autoveicolo: art. 1, L. 31 dicembre 1962, n. 1833); la malafede o la colpa grave è necessaria per la responsabilità del soccombente nel processo civile (art. 96 cod. proc. civ., 1° comma); la colpa grave, per quella del proprietario nelle ipotesi di cui agli artt. 935, 1° com-

---

rabilità dei materiali, oltre a un'indennità di valore, egli « può altresì chiedere il risarcimento dei danni nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in malafede abbia autorizzato l'uso ».

[5] Si vedano PUGLIATTI, *Conoscenza e comunicazione di conoscenza in rapporto all'art. 139 c.c.,* ora in *Responsabilità civile,* II, cit., p. 196 e RAVAZZONI, *La riparazione del danno non patrimoniale,* cit., p. 158. Recentemente, Trib. Parma 16 gennaio 1970, in *Giur. di merito,* 1971, I, p. 291.

[6] Queste due norme tutelano l'interesse di coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su una cosa mobile fatta oggetto di vendita (art. 2920) o di assegnazione (art. 2925) forzata: se non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, essi non potranno farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, né ripetere dai creditori la somma distribuita, ma possono chiedere i danni e le spese al creditore procedente (che sia stato, appunto, in malafede).

[7] Per l'applicabilità di questa norma anche in materia extracontrattuale, App. Roma, 11 febbraio 1959, in *Arch. ric. giur.,* 1960, c. 488; Trib. Torino, 5 marzo 1958, in *Riv. dir. comm.,* 1958, II, p. 236; App. Napoli, 27 luglio 1956, in *Giur. it., Rep.,* 1956, voce « *Responsabilità civile* », n. 439; App. Napoli, 2 ottobre 1955, *ivi,* 1956, voce cit., n. 445, sulle quali VISINTINI, *La responsabilità civile nella giurisprudenza,* cit., p. 111, che aderisce a questa tesi (ivi anche richiami di dottrina conforme).

ma[8] e 939, 3° comma cod. civ., nonché per quella del terzo acquirente di un bene ipotecato (art. 2864, cod. civ., 1° comma), dell'erede con beneficio di inventario (art. 491, cod. civ.), del consulente tecnico (art. 64 cod. proc. civ., 2° comma) e del querelante (art. 382 cod. proc. pen., 2° comma)[9].

3. È plausibile, poi, che con criteri analoghi debbano amministrarsi quelle situazioni che, per quanto concerne la posizione del titolare verso i terzi — sotto il profilo che qui almeno interessa —, si presentano con caratteristiche uguali, o del tutto simili, a quelle delle ipotesi ora accennate: e per le quali, tuttavia, essendo mancata la stessa previsione di un risarcimento del danno, da parte della legge, nessun limite ha potuto essere, e risulta quindi, indicato.

In questa direzione, il divieto, insieme al limite, di cui all'art. 833 cod. civ., potrà essere esteso ai titolari di un diritto reale diverso dalla proprietà, come pure al possessore[10]; la restrizione di cui all'art.

[8] E cioè per la responsabilità del proprietario del suolo — che abbia fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui — nei confronti del proprietario di questi ultimi: indipendentemente dall'obbligo di corrispondere il valore dei materiali, laddove non avvenga la separazione di questi ultimi (nel caso la costruzione sia stata invece eseguita dal terzo, vale il limite previsto dall'art. 937: v. *retro*, nota 4).

[9] E si può ancora ricordare — poiché ha carattere probabilmente extracontrattuale (cfr. Cass. 2 aprile 1963, n. 819, in *Giust. civ., Mass.*, 1963, p. 383; v. anche Cass. 23 novembre 1954, n. 4309, in *Foro it., Rep.*, 1954, voce « *Comodato* », n. 6; App. Venezia 28 aprile 1948, in *Foro pad.*, 1948, II, p. 78) — la responsabilità del comodante verso il comodatario per vizi della cosa dai quali sia derivato un danno a quest'ultimo, responsabilità che l'art. 1812 condiziona alla prova della malafede del comodante circa l'esistenza del vizio stesso; nonché, sin d'ora, la responsabilità del trasportatore marittimo, in caso di trasporto amichevole, per la quale l'art. 414 del codice della navigazione pone il limite del dolo o della colpa grave.

[10] Vedi Cass. 1 aprile 1936, in *Foro it., Rep.*, 1936, voce « *Servitù* », n. 190. In dottrina, ALLARA, voce « *Atti emulativi (dir. civ.)* », in *Enc. del dir.*, IV, 1959, n. 6; DE MARTINO, *Della proprietà*, in *Commentario del codice civile* a cura di Scialoja e Branca, 3ª ed., 1962, p. 135; TORRENTE, *Emulazione*, cit., p. 525, n. 6; DE CUPIS, *Problemi e tendenze attuali della responsabilità civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1970, I, p. 103; RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, cit., p. 90 ss.; RUBINO, *La fattispecie*, cit., p. 325 e p. 349; NATOLI, *Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, pp. 18 ss., 28; RUFFOLO, *Nota* a Trib. Roma, 31 maggio 1971, in *Giur. it.*, 1972, I, 2, c. 681; ID., *Atti emulativi, abuso del diritto e « interesse » nel diritto*, in

60 cod. proc. civ. gioverà pure al difensore responsabile (art. 162 cod. proc. civ.) per il compimento di atto nullo[11]; i criteri che alleggeriscono la responsabilità dei c.d. sfruttatori del materiale altrui rileveranno anche a favore dello specificatore (art. 940 cod. civ.)[12]; le disposizioni sul giudice e sul pubblico ministero del processo civile si applicheranno ai corrispondenti soggetti del giudizio penale, ammi-

Riv. dir. civ., 1973, II, p. 23 ss. e specialmente p. 31; SCALFI, *Lezioni di diritto privato, Parte speciale*, Milano, II, 1970, p. 42; COSTANTINO, *Profili « fondamentali » della proprietà*, in *Studi senesi*, 1971, p. 414.

Per l'estensibilità del principio al locatario, COSTANTINO, *Contributo alla teoria della proprietà*, Napoli, 1967, p. 162; *contra* RUFFOLO, *Atti emulativi*, cit., p. 32 ss.; incerto TEDESCHI, *La tutela aquiliana del creditore contro i terzi (con speciale riguardo al diritto inglese)*, in *Studi senesi*, 1954-55, p. 580 ss., 603. Si veda anche BARTOSEK, *Sul concetto di atto emulativo specialmente nel diritto romano*, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto*, Milano, III, 1951, p. 189 ss.

[11] CATTANEO, *La responsabilità del professionista*, Milano, 1958, p. 182.

[12] L'ipotesi più frequente sarà quella in cui, poiché il valore della materia non sorpassa notevolmente quello della mano d'opera, lo specificatore acquista la proprietà della cosa, pagando al proprietario il prezzo della materia; non è da escludere però l'eventualità che un pregiudizio si verifichi anche nell'ipotesi inversa, allorché è il proprietario della materia — in quanto il valore di quest'ultima non sorpassa notevolmente quello della mano d'opera — a diventare proprietario della cosa: non è detto, infatti, che la specificazione si risolva necessariamente nella creazione di un *quid melius* rispetto alla materia (anche perché accanto a una considerazione obiettiva, circa l'effettività del miglioramento, dovrà ammettersi qui il rilievo di una valutazione personale — non evidentemente capricciosa — del proprietario della materia).

Naturalmente occorre non confondere tra responsabilità che dipende dalla specificazione, e responsabilità derivante dall'eventuale « illecito consumato con il precedente impossessamento della materia » (SACCO, *L'arricchimento*, cit., p. 84): il danno provocato dalla temporanea privazione del potere di fatto verrà o meno risarcito a seconda che ricorrano gli elementi dell'art. 2043 cod. civ. (con diversi limiti soggettivi secondo che si tratti di detenzione, possesso etc.); quello legato alla specificazione dovrà invece regolarsi secondo le caratteristiche proprie di questo istituto. Sarà così possibile una responsabilità per il secondo e non per il primo tipo di danno, come anche l'ipotesi inversa: nel primo caso, quando la sottrazione del potere di fatto sia avvenuta senza colpa, o senza colpa grave se si tratta di spossessamento, e la specificazione venga invece attuata in malafede; nel secondo caso, allorché lo spossessamento e la successiva specificazione siano stati effettuati entrambi con colpa grave (ove si ammetta che lo specificatore risponde soltanto per malafede: in tal senso, di sfuggita, CICU, *Osservazioni su l'intero progetto*, in *Osservazioni intorno al secondo libro del progetto di codice civile*, Milano, 1938, p. 22; esplicitamente, BARBERO, *Sistema*, cit., I, p. 775; per la rilevanza della *culpa*

nistrativo o speciale [13]; il limite di cui all'art. 55 cod. proc. civ., varrà anche in relazione all'arbitro [14]; quello dell'art. 2920, per il caso di pignoramento di beni appartenenti a un terzo [15]; quello operante in materia di denuncia penale infondata [16], per « qualsiasi istanza presentata all'autorità giudiziaria e diretta a ottenere un provvedimento limitativo della libertà altrui » [17]; il criterio di cui all'art. 96 cod. proc. civ., 1° comma, si potrà estendere a svariati tipi di atti e di domande anche al di fuori del giudizio di cognizione [18]; quello del-

lata, BUSNELLI, *Buona fede*, cit., p. 36 dell'estratto; non si pronuncia SACCO, *L'arricchimento*, cit., n. 84, il quale ritiene comunque che l'arricchimento dello specificatore sia inesigibile dal proprietario anche nel caso di malafede del primo).

[13] Cass. 17 novembre 1962, n. 3140, in *Foro it.*, 1963, I, c. 276; P. ESMEIN, in PLANIOL-RIPERT, *Traité pratique de droit civil*, Paris, VI, *Obligations*, 1, 1952, p. 707; GIORGI, *Obbligazioni*, V, cit., p. 349.

[14] Cfr. SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, Milano, 1958, p. 239; CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, 3ª ed., Roma, 1942, I, n. 66, p. 71; F. G. LIPARI, *Il dolo processuale*, Palermo, 1926, p. 23. In giurisprudenza, App. Milano 1 febbraio 1952, in *Foro pad.*, 1952, II, c. 19; App. Palermo 5 febbraio 1952, in *Foro it.*, 1952, I, c. 1017. *Contra*, VECCHIONE, *L'arbitrato nel sistema del processo civile*, Napoli, 1953, p. 260, dichiarandosi favorevole a una rilevanza della *culpa laevis* (così anche GIORGI, *Obbligazioni*, V, cit., p. 348). In verità, il limite di cui all'art. 55 cod. proc. civ. sembra destinato a subire una deroga nei due soli casi previsti dall'art. 813 cod. proc. civ., 2° comma, e cioè nell'ipotesi di ritardata pronuncia del lodo, quando la sentenza venga annullata per questo motivo, nonché in quella di ingiustificata rinuncia all'incarico da parte dell'arbitro.

[15] Alla fattispecie non potrebbe infatti applicarsi l'art. 2043 *sic et simpliciter* — in quanto la scelta dei beni da pignorare, diversamente dall'ipotesi di immobili, è fatta qui dall'ufficiale giudiziario, e non dal creditore — e neppure l'art. 96 cod. proc. civ. 2° comma — dato che questa norma, nel capoverso, presuppone l'inesistenza del diritto sostanziale di credito per cui si procede, o comunque l'inesistente azione esecutiva, e non può quindi valere per il caso in cui il diritto esista e siano invece viziate le modalità dell'esecuzione (cfr. GUALANDI, *Spese e danni nel processo civile*, Milano, 1962, p. 342 ss.; VISINTINI, *La responsabilità civile*, cit., p. 189, ove richiami di giurisprudenza).

[16] *Infra*, nota 29.

[17] Ad esempio, istanza di interdizione: TRIMARCHI, voce « *Illecito (dir. priv.)* », cit., p. 105.

[18] Un primo caso è quello del procedimento esecutivo o cautelare irrituale, contrassegnato cioè, pur nella sussistenza del diritto a procedere, da eccessi, abusi, nullità formali o dalla mancanza del *periculum in mora*: cfr. SATTA, *Diritto processuale civile*, 7ª ed., Padova, 1967, p. 96; CALVOSA, *La condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata nel processo cautelare*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1954, p. 378 e specialmente p. 410; PAJARDI,

l'art. 2236 cod. civ. ai funzionari pubblici, che non beneficino già di

in occasioni diverse, ma già ampiamente in *Elementi e limiti della responsabilità aggravata nel processo cautelare*, in *Giur. it.*, 1956, I, 1, c. 359; GRASSO, *Note sui danni da illecito processuale*, in *Riv. dir. proc.*, 1959, p. 270, e specialmente p. 282; in giurisprudenza, Cass. 14 febbraio 1967, n. 366, in *Giust. civ.*, 1967, *Mass.*, p. 196; Cass. 4 dicembre 1967, n. 2891, *ivi*, 1967, p. 1504; Cass. 23 gennaio 1967, n. 205, *ivi*, 1967, p. 104; Cass. 26 febbraio 1965, n. 311, *ivi*, 1965, p. 143; Cass. 27 marzo 1963, n. 775, *ivi*, 1963, p. 359; Cass. 9 novembre 1961, n. 2602, in *Foro it.*, 1961, I, c. 1594; Cass. 24 ottobre 1960, n. 2882, *ivi*, 1960, I, c. 475; Cass. 9 agosto 1960, in *Giust. civ.*, 1960, *Mass.*, p. 877; Cass. 13 marzo 1950, n. 635, in *Foro it.*, *Rep.*, 1950, voce « *Esecuzione in genere* », n. 98. Per la sufficienza della *culpa laevis*, RONCAGLIA, *Questioni in tema di sequestro conservativo*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1954, I, p 388; Cass. 9 novembre 1960, n. 2980, in *Foro it.*, 1961, I, c. 476, nota 1; Cass. 29 settembre 1959, n. 2626, *ivi*, 1959, I, c. 1469; Cass. 15 marzo 1958, n. 855, *ivi*, 1958, I, c. 883. Per l'irresponsabilità a qualunque titolo, ove il diritto sussista, ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, 5ª ed., a cura di Vocino, Milano, 1955, p. 360; GUALANDI, *Sequestro conservativo non convalidato e responsabilità aggravata del sequestrante*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, p. 1503; App. Lecce 23 aprile 1956, *Foro it.*, *Rep.*, 1956, voce « *Sequestro* », n. 83; App. Messina 6 febbraio 1956 e App. Firenze 14 luglio 1956, *ivi*, 1956, v. cit., nn. 82, 87.

Un secondo caso è quello del creditore che abbia istato per la declaratoria di un fallimento successivamente revocato, nel caso in cui, pur sussistendo il diritto di credito, mancasse tuttavia un presupposto necessario per la dichiarabilità del fallimento stesso. La maggioranza della dottrina è per la necessità della malafede o della colpa grave: cfr. GRASSO, *Note*, cit. p. 282, nota 3; MONTEL, *In tema di responsabilità per infondata dichiarazione del fallimento*, in *Riv. bancaria*, 1951, p. 360; ID., *Ancora in tema di responsabilità per infondata istanza di fallimento*, in *Foro pad.*, 1951, I, c. 189 (che opina anzi per la necessità del dolo); RECANATESI, *Responsabilità civile di chi sollecita o provoca infondate dichiarazioni di fallimento*, in *Riv. dir. fall.*, 1951, II, p. 83; PAJARDI, *Elementi e limiti della responsabilità del creditore istante per le spese e i danni nel fallimento*, in *Riv. dir. civ.*, 1956, I, p. 882; LIGUORI, *La dichiarazione di fallimento e la responsabilità del creditore istante*, in *Riv. dir. fall.*, 1967, I, p. 195; VENDITTI, *Responsabilità del creditore istante per dichiarazione di fallimento revocata*, in *Dir. e Giur.*, 1952, p. 300 (il quale ricorda come in tal senso fosse già l'art. 294 del Progetto preliminare del codice di commercio); RICHIERI, *Responsabilità del creditore istante in caso di revoca del fallimento*, in *Arch. resp. civ.*, 1965, p. 73; DELLA PIETRA, *La responsabilità del creditore in caso di revoca della dichiarazione di fallimento e l'art. 96 cod. proc. civ.*, in *Giust. civ.*, 1961, I, p. 1642; AZZOLINA, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2ª ed., Torino, 1961, II, p. 709; SATTA, *Istituzioni di diritto fallimentare*, 6ª ed., Roma, 1964, p. 90; sotto il vecchio codice, BONELLI, *Commentario al fallimento*, Milano, 1923, I, p. 204 (che sottolinea — con un'osservazione ripresa spesso anche in seguito — come nelle sentenze

una delle limitazioni sopra accennate, nel caso in cui la prestazione

---

che dichiarano di far capo al criterio della colpa lieve, la responsabilità finisca di regola per venir esclusa). Per la sufficienza della colpa lieve, variamente riportata all'art. 2043, all'art. 96, 2° comma, cod. proc. civ., o all'art. 21 l. fall., PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, 4ª ed., Milano, 1962, I, p. 475; DE MARTINI, *Errore sulla persona del fallito nella sentenza di fallimento e responsabilità del creditore in caso di revoca*, in *Foro it.*, 1955, I, c. 281; G. U. TEDESCHI, *Il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento*, Padova, 1962, p. 101 ss.; GUALANDI, *Responsabilità per spese e danni a carico di chi abbia chiesto il fallimento con colpa*, in *Dir. fall.*, 1963, II, p. 295; DE SEMO, *Concetto della « colpa » del creditore istante in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento*, in *Dir. fall.*, 1961, p. 5 ss.; JORIO, *Revoca della sentenza dichiarativa di fallimento e responsabilità del creditore istante*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964, p. 1220. In giurisprudenza, nel primo senso: Cass. 4 luglio 1967, n. 1647, in *Dir. fall.*, 1967, II, p. 956; Cass. 17 maggio 1966, n. 1246, in *Arch. resp. civ.*, 1966, p. 956; Cass. 14 febbraio 1967, n. 363, in *Giust. civ.*, 1967, I, p. 1087; Cass. 15 novembre 1967, n. 2732, in *Foro it.*, 1968, I, c. 703; Cass. 21 marzo 1968, n. 886, in *Dir. fall.*, 1968, II, p. 659; Cass. 19 maggio 1964, n. 1245, in *Giur. it.*, 1965, I, 1, c. 1471; Cass. 28 febbraio 1963, n. 502, in *Dir. fall.*, 1963, II, p. 217; Cass. 17 marzo 1963, n. 1262, in *Dir. fall.*, 1963, II, p. 443; Cass. 19 novembre 1960, n. 3112, in *Arch. resp. civ.*, 1963, p. 485; Cass. 21 gennaio 1960, n. 52, in *Giust. civ.*, 1961, II, p. 1641; altre citazioni in DI NICOLÒ, *Responsabilità del creditore istante*, in *Mon. trib.*, 1965, p. 174. Nel secondo senso, Cass. 21 luglio 1960, n. 2061, in *Arch. resp. civ.*, 1963, p. 482; per richiami ulteriori, PROVINCIALI, *op. cit.*, p. 474, nota 21.

Un terzo caso è quello del creditore istante per il fallimento, la cui domanda sia però stata rigettata: cfr. PAJARDI, *op. ult. cit.*, p. 889; RECANATESI, *op. cit.*, p. 89; App. Napoli 3 marzo 1965, in *Giur. it.*, 1966, I, 2, c. 158; Trib. Napoli 25 marzo 1963, in *Giur. it.*, Rep., 1964, voce « *Fallimento* », n. 86; Trib. Napoli 3 marzo 1967, in *Dir. giur.*, 1968, p. 558; App. Napoli, 19 ottobre 1960, in *Giur. it.*, 1962, I, 2, c. 255; Trib. Roma 5 marzo 1960, in *Foro it.*, 1960, I, c. 777; Trib. Roma 30 luglio 1956, in *Dir. fall.*, 1956, II, p. 733; Trib. Napoli 25 marzo 1953, in *Foro it.*, *Rep.*, 1953, voce « *Fallimento* », n. 145; Trib. Napoli 13 agosto 1959, in *Temi Nap.*, 1959, I, p. 629 (ed è poi significativo che non venga considerato colpa grave, da questa giurisprudenza, né un mancato controllo da parte del creditore circa l'effettività dello stato di insolvenza, né la falsa affermazione, contenuta nell'istanza, secondo cui l'insolvenza risulta dalle informazioni assunte). Per la colpa lieve, ad ogni modo, FERRARA, *Il fallimento*, Milano, 1959, p. 184; DE SEMO, *Diritto fallimentare*, 4ª ed., Padova, 1964, p. 140. Per l'irresponsabilità a qualunque titolo, App. Roma 2 luglio 1963, in *Dir. fall.*, 1963, II, p. 669.

Un altro caso è infine quello di chi iscrive ipoteca sui beni del debitore per una somma esorbitante rispetto all'effettivo ammontare del suo credito: cfr. Cass. 3 novembre 1961, n. 2548, in *Foro pad.*, 1962, I, c. 740, con nota adesiva di MONTEL.

implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà [19]; e così di seguito.

4. Altre volte l'opportunità di evitare che certe disposizioni di legge, in seguito a un'affermazione indiscriminata di responsabilità, si trovino ad essere svuotate di significato pratico, unita alla considerazione che il danno provocato da un comportamento, contro il quale l'offeso non è già autorizzato a reagire, non può dirsi veramente « ingiusto » ai sensi dell'art. 2043, induce a far rimbalzare sul terreno aquiliano un limite soggettivo che il legislatore ha previsto in realtà per un diverso rimedio giuridico.

Così, soltanto se in malafede, si può ritenere che debba rispondere dei danni arrecati al proprietario il possessore, l'erede apparente, l'*accipiens indebiti* o l'erede del depositario (i primi due anche in buona fede, ove questa sia viziata però la colpa grave) [20]. L'acqui-

---

[19] FORCHIELLI, *Lesione dell'interesse, violazione del diritto, risarcimento*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, p. 341 ss., 363.

[20] Cfr. SACCO, *L'arricchimento*, cit., *passim* e BUSNELLI, *Buona fede*, cit., *passim*, ove ampie considerazioni per giustificare l'ammissibilità in tali casi del rimedio aquiliano, l'impossibilità di ritenerlo escluso dalla previsione legale dell'obbligo restitutorio, la necessità della deroga soggettiva all'art. 2043 cod. civ. Per qualche applicazione, Trib. Firenze 6 novembre 1961, in *Foro pad.*, 1962, I, c. 1098; Cass. 6 febbraio 1946, n. 106, in *Foro it.*, Mass., 1946, p. 30. In generale, vedi anche CARIOTA FERRARA, *I negozi sul patrimonio altrui*, Padova, 1936, p. 160 ss. KOHLER, *Lehrbuch des bürgerlichen Rechts*, II, 1, *Schuldrecht*, Berlin, 1906, p. 479; COSACK-MITTEIS, *Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts*, 8ª ed., Jena, I, *Die allgemeinen Lehren und das Schuldrecht*, 1927, p. 780; KIPP, *Über den Begriff der Rechtsverletzung*, in *Festgabe für O. Gierke*, II, rist., Frankfurt a. M., 1969 (orig. Breslau, 1910), p. 26 ss.; H. A. FISCHER, *Die Rechtswidrigkeit mit besonderer Berücksichtigung des Privatrechts*, München, 1911, p. 110 e p. 138; BUFNOIR, *Propriété et contrat*, cit., p. 803; LARENZ, *Vertrag und Unrecht*, II, *Die Haftung für Schaden und Bereicherung*, Hamburg, 1937, p. 77; L. COVIELLO jr., *Osservazioni e proposte sul progetto del secondo libro del codice civile*, Padova, 1938, p. 9; DEMOGUE, *Traité des obligations*, 1, III, cit., p. 442; G. BOEHMER, *Einführung in das Bürgerliche Recht*, Leipzig, 1932, p. 95; HEDEMANN, *Schuldrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches*, 3ª ed., Berlin, 1949, p. 358; MOLITOR, *Schuldrecht*, II, *Besonderer Teil*, 6ª ed., München u. Berlin, 1964, p. 213; FIKENTSCHER, *Das Schuldrecht*, Berlin, 1965, p. 557 ss.; NATOLI, *Il possesso*, II, cit., p. 64 ss.; LUMINOSO, *La tutela aquiliana dei diritti personali di godimento*, cit., p. 335 ss.

Al possessore sono verosimilmente applicabili le norme dettate per l'*accipiens indebiti*: cfr. MONTEL, *Il possesso*, 2ª ed., in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. Vassalli, Torino, 1962, p. 262; SACCO, *Possesso*, cit.,

rente *a non domino*, la cui buona fede pur si appoggi su un errore — scusabile, nei casi di cui agli artt. 1153 e 1994 cod. civ., o anche inescusabile, nelle ipotesi di cui agli artt. 1415 e 1445 cod. civ. — non sarà tenuto in alcun modo verso il proprietario [21]. La violenza e il dolo per l'atto annullabile, la conoscenza dello stato di pericolo e l'approfittamento di quello di bisogno per il contratto rescindibile,

---

p. 118; GORPHE, *Le principe de la bonne foi*, Paris, 1928, p. 165. *Contra*, ma di sfuggita, App. Firenze 9 gennaio 1964, in *Foro pad.*, 1964, I, c. 1171.

Resta aperta naturalmente la questione del trattamento cui è assoggettabile l'usurpatore in buonafede — in caso di sopravvenuta malafede — là dove determinate modalità soggettive, ad esempio il dolo o la malafede, abbiano accompagnato la distruzione, il deterioramento, lo smarrimento o l'alienazione dell'altrui cosa.

[21] Cfr. DE MARTINO, *Del possesso*, in *Commentario cod. civ.* diretto da Scialoja-Branca, 4ª ed., 1966, *sub* art. 1153, n. 8, p. 55 (ove citazioni di dottrina e giurisprudenza conformi); GORPHE, *Le principe de la bonne foi*, cit., p. 152; CARIOTA-FERRARA, *I negozi sul patrimonio altrui*, cit., p. 160; NATOLI, *Il possesso*, II, cit., p. 61.

Non è neppur certo, d'altro canto, che, del danno provocato dalla temporanea sottrazione del possesso, sia automaticamente responsabile chi non è riuscito ad acquistare per difetto della buona fede di cui all'art. 1153 cod. civ.; e ciò, sia perché la consapevolezza di aver causa dal *non dominus* non implica necessariamente la certezza di non aver acquistato (per la compatibilità tra errore di diritto e buona fede possessoria, cfr. SACCO, *Possesso*, cit., p. 112; MONTEL, *Il possesso*, cit., p. 190; DE MARTINO, *op. cit.*, p. 30; e già VENEZIAN, *L'errore di diritto e il possesso di buona fede*, in *Giur. it.*, 1905, IV, c. 367), né può considerarsi indiscriminatamente colpa grave; sia perché la « scienza di possedere la cosa altrui » non importa automaticamente anche la « scienza di ledere l'altrui diritto ». (Cfr. SACCO, *La struttura della buona fede del possesso*, in *Foro pad.*, 1963 I, c. 663; ID., *La presunzione di buona fede*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, p. 20; BUSNELLI-VALLINI, *La buona fede nel possesso (alla luce della giurisprudenza)*, Pisa, 1971, p. 36 s.; DE MARTINO, *op. cit.*, p. 30; *contra*, MENGONI, *Gli acquisti a non domino*, 2ª ed., Milano, 1968, p. 323, salvo per il caso in cui l'acquirente creda erroneamente nell'esistenza di un titolo, giuridicamente valido, dal quale il dante causa si dichiara legittimato a disporre della cosa altrui).

Quanto al trattamento del *non dominus* alienante, almeno per quanto riguarda il caso di cui all'art. 1153, prevale in dottrina la tesi dell'assimilazione all'erede apparente (art. 535, 2° comma, cod. civ.): cfr. FEDELE, *La compravendita dell'eredità*, Torino, 1957, p. 217, nota 13; BUSNELLI, *Buona fede*, cit., p. 39 dell'estratto (ove citazioni di giurisprudenza conforme). *Contra*, CARIOTA-FERRARA, *I negozi sul patrimonio altrui*, cit., p. 162.

Interessante anche l'orientamento giurisprudenziale sul terreno dell'art. 1154 (per un'applicazione, Cass. 26 luglio 1962, n. 2124, in *Foro it.*, *Rep.*, 1963, voce « *Responsabilità civile* », n. 323).

la scienza del pregiudizio o la dolosa preordinazione per il trasferimento revocabile, opereranno come altrettante condizioni per l'eventuale responsabilità del contraente o del debitore [22]. Così pure la

---

[22] In verità non è solo lo strumento aquiliano a difettare di una previsione espressa, in tali ipotesi, bensì la stessa azione concernente la restituzione dei frutti o della cosa: della quale, tuttavia, appare senz'altro pacifica la possibilità di esercizio, ogniqualvolta l'atto in questione sia stato adempiuto o eseguito; in tal caso, anzi, finirà per trovare frequente applicazione anche il mezzo aquiliano, per la forte probabilità che almeno l'autore del dolo versi in stato di malafede o colpa grave. È evidente, però, che così si viene ad assicurare la risarcibilità del solo danno che si collega direttamente alla temporanea perdita di godimento della cosa, e comunque nel solo caso di avvenuta esecuzione: non anche quella del più ampio pregiudizio che può essere in qualsiasi modo derivato alla vittima del dolo, sia o non sia l'atto in questione stato seguito da adempimento.

La resistenza ad ammettere una responsabilità, per questo secondo tipo di inconvenienti, può allora derivare dalla considerazione che il « dolo » appare qui già sanzionato mediante uno specifico provvedimento. Ma è facile accorgersi anche qui — come già per la restituzione (cfr. SCOGNAMIGLIO, *Il risarcimento del danno in forma specifica*, in *Studi in onore di F. Messineo*, I, Milano, 1959, p. 528 ss.) — che il mezzo tipico previsto dalla legge ha presupposti e finalità completamente diversi da quelli propri dell'azione aquiliana: tendendo all'eliminazione giuridica di un atto, o ad una sua dichiarazione di inefficacia, più che non alla diretta riparazione dell'eventuale pregiudizio risentito (cfr. TRABUCCHI, *Il dolo nella teoria dei vizi del volere*, Padova, 1937, p. 326 ss.; BARBERO, *Sistema*, cit., II, p. 856). È bensì vero che, una volta caduto quell'atto, la fonte stessa del (possibile) danno verrà normalmente a scomparire, ma non si può escludere che ripercussioni negative si siano intanto prodotte, in capo alla vittima, e perdurino anche dopo quella caduta: sicché, ove se ne accerti l'esistenza, e il rapporto di immediata consequenzialità rispetto all'atto, non v'è ragione di escluderne la risarcibilità; e ciò, con tanta maggior evidenza nel caso in cui una prescrizione, intervenuta eventualmente nel frattempo, impedisca ormai il ricorso al rimedio tipico, e non magari quello all'azione di danni (BEDARRIDE, *Traité du dol et de la fraude*, 2ª ed., Paris, I, 1867, p. 291; GUHL, *Das schweizerische Obligationenrecht*, 5ª ed., Zürich, 1956, p. 161); come anche nell'ipotesi in cui la vittima, preferendo mantenere in vigore il negozio, voglia limitarsi a richiedere la prestazione dell'*id quod interest* (ancora TRABUCCHI, *op. loc. cit.*; *Restatement of the law, Torts*, St. Paul, IV, 1939, § 871, comment *e, f*).

Piuttosto, il richiamo all'art. 2043 potrebbe valere come argomento per sostenere che, ove ricorrano i presupposti di una responsabilità, questa possa essere affermata anche a titolo di colpa lieve. All'indicazione del « dolo », che figura nel testo delle disposizioni in questione, non potrebbe attribuirsi un significato di deroga alla clausola generale, proprio perché afferenti a mezzi distinti dal risarcimento del danno; e, da un punto di vista pratico, il ricorso a quest'ultimo tornerebbe tanto più utile alla vittima, data l'impossibilità in

malafede nei casi di cui agli artt. 428, 2° comma, 936, 938, 1349

---

cui essa viene a trovarsi, per la mancanza del dolo della controparte, di chiedere e ottenere l'applicazione del rimedio specifico.

A un problema del genere non è forse più possibile offrire una risposta unitaria, identica cioè per tutte e tre le situazioni qui in esame: ci sembra, infatti, che una responsabilità a titolo diverso dal dolo possa essere assai più plausibile nel caso del raggiro negoziale (qui evidentemente involontario), o in quello di cui all'art. 2901, che non per l'ipotesi del contratto concluso in stato di bisogno e di pericolo; e, in ogni modo, difficilmente il limite soggettivo potrà essere fatto scendere sotto il confine della colpa grave (per l'irrilevanza del raggiro colposo, tra gli altri, KIPP, *Über den Begriff der Rechtsverletzung,* cit., p. 34; COSACK-MITTEIS, *Lehrbuch,* I, cit., p. 770; KRAINZ, *System des österreichischen allgemeinen Privatrechts,* 3ª ed. a cura di Armin Ehrenzweig, Wien, II, 1900, p. 325; v. TUHR, *Partie générale du code federal des obligations,* tr. franc. di De Torrenté e Thilo, Lausanne, I, 1929, p. 265; BONASSIES, *Le dol dans la conclusion des contrats,* Lille, 1955, p. 324 s.; P. S. JAMES, *Introduction to english law,* 6ª ed., London, 1966, p. 275 e p. 332; DIAS, in CLERK e LINDSELL, *On torts,* 13ª ed., London, 1969, p. 454; HAUSER, *Objectivisme et subjectivisme dans l'acte juridique,* Paris, 1971, p. 218). Questo non per sole ragioni di armonia, per evitare cioè che la concessione dell'azione aquiliana, anche contro la *culpa laevis* dell'agente, finisca per svuotare di significato pratico quelle disposizioni (uguagliando frequentemente, almeno nella sostanza, il risultato ch'esse condizionano al limite più severo); quanto, e ancor prima, per la forte probabilità che in presenza di una mera colpa non si riesca, nella maggior parte dei casi, a considerare realizzata nella sua pienezza la fattispecie illecita (si parlerà allora, presumibilmente, di colpa concorrente del danneggiato, di assenza di un vero e proprio nesso causale, di attività che è rimasta entro la sfera di libertà del singolo, di mancata lesione di un diritto soggettivo o di una situazione giuridicamente rilevante).

Sulla possibilità della responsabilità in questi casi, soprattutto per quanto concerne l'annullamento del contratto per dolo, BEDARRIDE, *Traité du dol et de la fraude,* 2ª ed., Paris, I, 1867, p. 292; PFAFF, *Zur Lehre von Schadenersatz und Genugthuung nach österreichischem Recht,* Wien, 1880, p. 64; HOLZSCHUHER, *Theorie und Casuistik des gemeinen Civilrechts,* 2ª ed., Leipzig, I, 1856, p. 230; GEMMECKER, *Schadensersatzansprüche aus Lieferung mangelhafter Ware,* Marburg, 1934, p. 27 ss.; HECK, *Grundriss des Schuldrechts,* Tübingen, 1929, p. 452; SOERGEL (-LINDENMAIER), *Bürgerliches Gesetzbuch,* 8ª ed., Stuttgart u. Köln, II, 1952, p. 584; AULETTA, *Istituzioni di diritto privato,* Napoli, 1946, p. 129; MAIORCA, *Colpa civile,* cit., p. 546; FORMICA, *Vizi della volontà: c) Dolo, rass. di giurisprudenza,* in *Riv. dir. civ.,* 1960, II, p. 245; SOERGEL (-KNOPP), *Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,* 10ª ed., Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, III, 1969, § 826, Anm. 109 ss.; LUPOI, *Il dolo del debitore,* cit., p. 302; VISINTINI, *La reticenza nella formazione dei contratti,* Padova, 1972, p. 120 ss.; BETTI, *Teoria del negozio giuridico,* cit., p. 458; CARRARO, *Valore attuale,* cit., p. 797; PUCCINI, *Il dolo civile* cit., p. 362 (ove richiami di giurisprudenza). *Contra,* G. STOLFI, *Teoria del negozio*

cod. civ. e art. 48 della legge sul marchio [23], la frode in quelli di cui

---

giuridico, rist., Padova, 1961, p. 152, nota 1 (secondo il quale il *deceptus* potrà rivalersi ex art. 2043 soltanto nei confronti del terzo autore del raggiro).

Favorevole alla responsabilità anche nel caso dell'art. 1195, BIGIAVI, *Dolo e « sorpresa » nell'imputazione dei pagamenti,* in *Riv. dir. civ.,* 1970, I, p. 97. Per una casistica in cui alla violenza può seguire il risarcimento: KOHLER, *Schuldrecht,* cit., p. 480; WEYL, *Das « Verschulden » und die verwandten Begriffe im BGB,* in *Archiv für Bürgerliches Recht,* 1898, p. 79 ss., 152; FUNAIOLI, *La teoria della violenza nei negozi giuridici,* Roma, 1927, p. 224, nota 1. Sull'art. 1438, di recente, CORSARO, *La minaccia di far valere un diritto,* in *Riv. dir. civ.,* 1971, I, p. 459 ss. (e per la possibilità del risarcimento Cass. 16 maggio 1958, n. 1585, in *Giur. it. Rep.,* 1958, voce *« Responsabilità civile »,* n. 278). Per la possibilità del concorso tra azione di rescissione del contratto e azioni di danni ex art. 2043, MIRABELLI, *La rescissione del contratto,* 2ª ed., Napoli, 1962, p. 383. Sul terreno dell'azione revocatoria, BARTIN, in AUBRY e RAU, *Cours de droit civil français,* cit., 6, p. 343.

[23] Per quanto concerne il trattamento di chi ha contrattato con l'incapace di intendere o di volere, valgono le considerazioni svolte nella nota precedente.

Quanto all'art. 936, esso prevede che il proprietario — sul cui fondo il terzo abbia effettuato, con materiali propri, piantagioni, costruzioni o altre opere — abbia facoltà di ritenerle, oppure di obbligare colui che le ha eseguite a rimuoverle; aggiungendo che, in questo secondo caso, oltre a dover sostenere le spese della demolizione, il terzo può anche esser condannato al risarcimento del danno; e precisando però, nel 4° comma, che l'obbligo della rimessa in pristino non sorge allorché il terzo abbia realizzato le opere in buona fede, o con l'inerzia consapevole del proprietario. Sembra logico concludere che, là dove non può chiedere la rimozione, il proprietario non possa neppure agire per i danni: e ciò, oltre che in via di interpretazione diretta della norma, per il fatto che nel danno domandato — e provocato dall'essersi le opere risolte in pura perdita — rientrerebbero altrimenti quelle spese per la demolizione che il proprietario non può qui richiedere.

In una situazione analoga viene a ricadere anche colui che, nella costruzione di un edificio, abbia occupato una porzione del fondo attiguo a quello che gli appartiene. Qui, invero, è prevista una responsabilità dello stesso costruttore in buona fede, al quale l'autorità giudiziaria — una volta constatata la mancanza della tempestiva opposizione del proprietario — abbia deciso di attribuire la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. L'ipotesi da tener presente è però quella inversa, del mancato acquisto della proprietà da parte del costruttore, dove il pregiudizio che viene in rilievo è ancora quello che il proprietario risenta eventualmente per la presenza dell'opera; se allora l'acquisto è mancato perché il costruttore era in malafede, questi, oltre alla demolizione a sue spese, potrà anche esser tenuto al ristoro dei danni; mentre tale obbligo non sorgerà a carico del costruttore che, pur di buona fede, non abbia acquistato per essersi il proprietario opposto tempestivamente, o per non aver comunque l'autorità giudiziaria ritenuto di assegnargli la proprietà dell'edificio e del suolo occupato (art. 938).

agli artt. 765, 926, 1505, 1606 cod. civ., il dolo nell'ipotesi di cui all'art. 2941, n. 8 cod. civ.[24], e ancora il dolo nei casi di cui agli artt. 395, n. 1 e 6, e 404, 2° comma, cod. proc. civ.[25].

Quanto all'art. 1349, esso prevede, nel 2° comma, che la determinazione dell'oggetto del contratto, qual è stata effettuata dal terzo, al cui mero arbitrio essa era stata rimessa dalle parti, non possa essere impugnata se non provando la malafede dell'arbitro. Non v'è dubbio che l'esercizio vittorioso dell'impugnativa — quale che sia l'accezione di tale malafede (semplice fatto dell'arbitro, oppure accordo tra questi ed una delle parti) — consentirà allora alla vittima di ottenere dall'arbitro, o dalla controparte complice, anche il risarcimento del pregiudizio eventualmente subito; pregiudizio che resta invece a carico del contraente danneggiato, in maniera definitiva, là dove l'assenza della malafede renda inattaccabile la determinazione stessa.

Quanto all'art. 48 della legge sul marchio, esso dispone che la validità di un brevetto non possa essere impugnata — per il motivo che il marchio brevettato può confondersi con un altro distintivo di merci dello stesso genere, o perché esso contiene un nome o ritratto di persone — allorché il titolare l'abbia usato in buona fede, e senza contestazioni, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del brevetto: anche qui è chiaro come soltanto la vittoria nel giudizio di impugnazione — condizionata dunque, tra l'altro, alla prova della malafede — riuscirà ad assicurare alla vittima il risarcimento del danno sofferto.

[24] Anche in questi casi, infatti, e cioè per quanto concerne la vendita del diritto ereditario tra coeredi, l'acquisto dei conigli, pesci o colombi fuggiti, il mantenimento delle locazioni, la sospensione della prescrizione del credito, è facilmente ipotizzabile, come effetto dell'apparenza dell'acquisto del diritto, l'esistenza di un danno che, almeno sotto l'aspetto del lucro cessante, l'esercizio dello specifico rimedio apprestato dalla legge non riuscirebbe in alcun modo a riparare.

Sul dolo di cui al n. 8 dell'art. 2941, cfr. di recente i rilievi di F. RANIERI. *Exceptio temporis e replicatio doli nel diritto dell'Europa continentale,* in *Riv. dir. civ.,* 1971, I, p. 253 ss.

[25] L'art. 402 cod. proc. civ., 2° comma, parla soltanto di un'« eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata ». Sembra evidente, però, come a questo silenzio non possa attribuirsi il significato di una voluta esclusione dell'esperibilità del rimedio aquiliano. Certamente, un problema di responsabilità neppur sorge dove manchi un pregiudizio da risarcire, o quando la decisione sul merito della causa, oppure l'eventuale restituzione, siano sufficienti ad eliminarlo. Ammesso però che un danno esista o che non sia stato cancellato dalla revocazione, la sua ingiustizia, e quindi la sua risarcibilità ex art. 2043 cod. civ., appaiono abbastanza ovvie da non richiedere particolari dimostrazioni (v. infatti Cass. 5 luglio 1955, n. 2057, in *Foro it., Mass.,* 1955, p. 459); mentre l'impossibilità di ammettere una responsabilità a titolo di colpa, sia pur grave, deriva dal fatto che in questo caso la sentenza è irrevocabile, e che il danno lamentato, appartenendo a una situazione conforme a diritto, non può pertanto dirsi ingiusto.

5. Talvolta, invece, è la giurisprudenza che di sua propria iniziativa, e senza la copertura di un sicuro indice legale, viene a subordinare all'esistenza del dolo l'ammissibilità della tutela aquiliana: profittando, a tal fine, di una qualche traccia normativa che, per quanto esile o indiretta, non può dirsi però assente del tutto[26], invocando in altri casi una delle massime tradizionali sull'intollerabilità della malizia o della frode[27], ricorrendo ora a qualche accorgimento tecnico, come quello di ritenere che il dolo ristabilisca un legame altrimenti perduto tra il fatto e il danno; evitando anche spesso di dar spiegazioni di sorta per l'immunità conferita in tal modo alla colpa[28].

Resta solo da chiedersi se una responsabilità non possa aver luogo anche nelle ipotesi di revocazione di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 395, e cioè allorché la sentenza è revocata per falsità delle prove o per la successiva scoperta di un documento decisivo che la parte non aveva potuto produrre per il fatto dell'avversario. La risposta, a nostro avviso, deve essere positiva, con la precisazione che anche qui sarà tuttavia necessario che la falsità provenga o sia stata comunque ispirata dalla parte che ha tratto giovamento da quella prova — mentre il rilievo di una mera conoscenza della falsità dovrà esser valutato caso per caso — e che il fatto che ha impedito alla parte la produzione del documento sia stato contrassegnato dal dolo o dalla malafede dell'avversario.

È appena il caso di ricordare come il criterio posto dagli artt. 395 e 404, per quanto riguarda le parti, sia più intenso di quello della malafede o colpa grave di cui all'art. 96 cod. proc. civ.; mentre, per quel che concerne il giudice, il n. 6 dell'art. 395 non offre se non un'occasione ulteriore per applicare l'art. 55 cod. proc. civ.

Gli stessi principi, in virtù dell'art. 656 cod. proc. civ., valgono per la revocazione del decreto ingiuntivo.

[26] Ci riferiamo qui a norme di carattere penale: l'elenco delle ipotesi nel testo chiarisce a quali disposizioni ci si riferisca.

[27] È questa la via percorsa d'abitudine allorché l'interesse che si vuol tutelare dinanzi al dolo rientra direttamente in una categoria più generale — ad esempio diritto di credito, o interesse di mero fatto — della quale si mira a riaffermare la normale irrilevanza per l'art. 2043; ed è quella poi seguita d'abitudine per respingere un'eccezione del convenuto fondata sul « *qui iure suo utitur, neminem laedit* » (cfr., ad esempio, Cass. 27 aprile 1951, n. 1028, in *Foro it., Rep.,* 1951, voce « *Responsabilità civile* », n. 105, ove fu condannato chi aveva in malafede provocato un decreto prefettizio di requisizione di locali già in affitto ad altri).

[28] In questi ultimi casi, la spiegazione appare sovente ridotta all'affermazione che l'atto dannoso, in quanto compiuto senza dolo, non contrasta col principio del *neminem laedere* (vedi, ad esempio, Cass. 11 febbraio 1966, n. 427, in *Foro it., Rep.,* 1966, voce « *Responsabilità civile* », n. 59, in cui

Così, in particolare, per alcuni comportamenti la cui repressione appare modellata su quella già prevista da una norma del codice penale: è il caso, ad esempio, della denuncia infondata, che è ritenuta fonte di danno ingiusto ove siano accertati gli estremi della simulazione di reato e della calunnia [29], dell'ingiuria e della diffamazione, per le quali si continua spesso ad esigere la prova di un *animus nocendi,* soprattutto fuori dell'ipotesi in cui il mezzo utilizzato per l'offesa sia stato il cinema o la stampa [30]; della seduzione,

---

fu appunto adottata questa giustificazione per escludere la responsabilità del coniuge donante per l'affidamento che un terzo aveva fatto sui beni del donatario).

[29] Cass. 10 giugno 1968, n. 1831, in *Foro it. Rep.,* 1972, voce « *Responsabilità civile* », n. 138; App. Napoli, 27 dicembre 1969, in *Giust. civ., Rep.,* 1973, voce « *Responsabilità civile* », n. 89; Trib. Bari 18 marzo 1968, in *Foro it., Rep.,* 1968, voce cit., n. 332; App. Firenze 24 febbraio 1967, in *Giust. civ., Rep.,* 1967, voce « *Responsabilità civile* », n. 185; Cass. 22 ottobre 1965, n. 2201, *ivi,* 1965, v. cit., n. 187; Cass. 27 settembre 1965, n. 2041, *ivi,* 1965, v. cit., n. 222; Cass. 30 agosto 1962, n. 2725, in *Arch. resp. civ.,* 1965, p. 371, con nota adesiva di MONTEL; Cass. 24 luglio 1963, n. 2057, in *Foro it.,* 1963, I, c. 2113; Cass. 28 gennaio 1963, n. 126, in *Giust. civ.,* 1963, *Rep.,* v. cit., n. 178; Trib. Napoli, 18 agosto 1962, in *Dir. giur.,* 1963, p. 62; Cass. 17 dicembre 1961, n. 3380, in *Giust. civ., Rep.,* 1962, voce « *Responsabilità civile* », n. 203; Trib. Foggia 15 novembre 1961, *ivi,* 1962, v. cit., n. 205; Trib. Messina 10 aprile 1961, *ivi,* 1962, v. cit., n. 206; Cass. 13 luglio 1960, n. 1899, *ivi,* 1960, v. cit., n. 201; Cass. 10 luglio 1959, n. 2233; *ivi,* 1959, v. cit., n. 212. Altre citazioni in VISINTINI, *La responsabilità civile,* cit., p. 82, che ricorda come la giurisprudenza applichi gli stessi principi anche per quanto riguarda la denuncia di cui all'art. 2409 cod. civ., e cioè quella fatta dai soci che sospettano irregolarità nell'operato degli amministratori e dei sindaci (cfr., ad esempio, Cass. 18 dicembre 1964, n. 2899, in *Riv. dir. comm.,* 1965, II, p. 194). Sotto il codice del 1865, ampi richiami in VENZI, *Note* a Pacifici-Mazzoni, IV, 1, cit., p. 352.

Per chi si è costituito parte civile, ove l'imputato sia stato assolto, si è ritenuto che al dolo possa essere equiparata la colpa grave (Cass. 16 luglio 1951, in *Foro pad.,* 1952, I, c. 127).

[30] Vedi Cass. 27 gennaio 1971, n. 199, in *Giur. cit.,* 1971, I, 1, c. 1290; Cass. 6 ottobre 1970, n. 1815, in *Giur. it., Rep.,* 1970, voce « *Responsabilità civile* », n. 89; Cass. 15 febbraio 1968, n. 542, *ivi,* 1968, v. cit., n. 27; Cass. 25 luglio 1967, n. 1959, in *Giust. civ., Mass.,* p. 1027; Cass. 16 maggio 1964, n. 1198, in *Giust. civ.,* 1964, I, p. 1795; App. Roma 13 giugno 1964, in *Foro it., Rep.,* 1965, voce « *Responsabilità civile* », n. 356; Cass. 24 aprile 1962, n. 816, in *Foro it.,* 1962, I, c. 1722; App. Catanzaro 16 aprile 1959, in *Calabria giud.,* 1959, p. 648; App. Napoli 20 agosto 1958, in *Foro it., Rep.,* 1959, v. cit., n. 129; Trib. Milano 4 aprile 1955, in *Foro it.,* 1955, I, c. 905. Da ultimo, Cass. 13 ottobre 1972, n. 3045, in *Giur. it., Rep.,* 1972, voce « *Responsabilità civile* », n. 267 (chi invii ad un altro una lettera offensiva

che, là specialmente dove la promessa cadesse su un bene diverso dalle nozze, è colpita soltanto in presenza di un vero e proprio inganno [31]. Così anche per talune figure di partecipazione del terzo alla lesione di un credito: si esige comunemente che egli sia stato com-

---

sul conto di un terzo, lettera il cui contenuto viene poi successivamente divulgato, è responsabile per diffamazione soltanto se ha voluto la divulgazione stessa).

[31] Vedi Cass. 24 gennaio 1972, n. 178, in *Giust. civ.,* 1972, p. 705 ss.; Cass. 19 ottobre 1962, n. 2035, in *Giust. civ., Mass.,* 1962, p. 1419; Trib. Perugia 25 marzo 1959, in *Giur. it., Rep.,* 1960, voce « *Responsabilità civile* », n. 149; App. Napoli 19 giugno 1957, *ivi,* 1958, v. cit., n. 70; Trib. Brescia 8 settembre 1954, in *Corti Brescia e Venezia,* 1957, p. 75; App. Trieste 23 ottobre 1956, in *Giur. it., Rep.,* 1957, v. cit., n. 462; App. Torino 26 aprile 1956, *ivi,* 1956, v. cit., n. 134; Cass. 9 marzo 1955, n. 710, in *Giust. civ., Mass.,* 1955, p. 242; Cass. 27 ottobre 1948, n. 1787, in *Giur. compl. Cass. civ.,* 1948, III, p. 477.

Per la necessità del dolo anche in caso di promessa di matrimonio non adempiuta: App. Torino 13 novembre 1958, in *Giust. civ.,* 1959, I, p. 789; App. Napoli 31 luglio 1956, in *Giur. it., Rep.,* 1957, v. cit., n. 460; App. Torino 22 dicembre 1956, *ivi,* 1957, v. cit., n. 468; App. Messina 28 marzo 1956, *ivi,* 1956, v. cit., n. 131; Cass. 4 luglio 1955, n. 2046, in *Giust. civ., Mass.,* 1955, p. 2046; Cass. 28 marzo 1952, n. 845, in *Giur. it., Mass.,* 1952, c. 236; Cass. 10 febbraio 1948, n. 2436, in *Giur. compl. Cass. civ.,* 1949, III, p. 429; Cass. 27 gennaio 1945, in *Foro it., Rep.,* 1943-45, voce « *Matrimonio* », nn. 32-33

In senso contrario, per quest'ultima ipotesi, Cass. 30 giugno 1959, n. 2035, in *Giust. civ.,* 1959, I, p. 1179; Cass. 6 dicembre 1957, *ivi,* 1958, I, p. 7, e numerose recenti decisioni (richiami in VISINTINI, *La responsabilità,* cit., p. 98) che possono considerarsi espressioni di un indirizzo ormai prevalente, approvato anche da una larga parte della dottrina.

La giustificazione della rilevanza della *culpa laevis* viene abitualmente ritrovata (ad esempio SACCO, *L'ingiustizia,* cit., c. 1440, testo e nota 51) nella pretesa natura contrattuale di questa responsabilità (v. anche Salv. ROMANO, *Il trasporto di cortesia,* in *Riv. dir. civ.,* 1960, I, p. 485 ss., 499-500). L'inquadramento non convince, giacché in tal modo si ricadrebbe in ipotesi analoga a quella di cui all'art. 81 cod. civ., mentre il danno che la sedotta può richiedere è soltanto quello che essa avrebbe evitato se non fosse stata sedotta; d'altra parte, è significativo che la colpevolezza che rileva sia quello del momento della seduzione, non l'altra del tempo dell'inadempimento. Né persuade un accostamento all'art. 1338 (SACCO, *loc. cit.*), dal momento che la promessa non è qui affatto invalida (la giurisprudenza — ad esempio Cass. 7 maggio 1969, n. 1560, in *Giur. it.,* 1970, I, 1, c. 545 ss. — considera poi responsabile anche l'incapace naturale). Meglio restare dunque all'articolo 2043, come fanno i nostri giudici, per riconoscere che si è dinanzi a un caso in cui l'evolversi del costume finirà prima o dopo per cancellare l'ingiustizia del danno, e forse il danno stesso (cfr. FORCHIELLI, *Responsabilità civile,* cit., III, p. 21).

plice del lavoratore nel caso dello storno dei dipendenti [32]; si pretende la sua malafede in quello di violazione di un patto di esclusiva [33] o di una promessa di vendita [34]; un accordo fraudolento col dante causa o la conoscenza del primo negozio son richiesti perché si possa agire contro colui che ha visto frustrato l'acquisto di un diritto di godimento, nel caso di cui all'art. 1380 cod. civ. [35], o contro colui che ha trascritto per primo il proprio acquisto di un immobile già venduto in precedenza ad altri [36]. Così pure per alcune ipo-

---

[32] Cfr. Cass. 19 novembre 1968, n. 3763, in *Giur. it., Rep.,* 1969, voce « *Concorrenza* », n. 66; Cass. 18 luglio 1967, n. 1824, *ivi,* 1967, v. cit., n. 25; Trib. Milano 17 luglio 1967, *ivi,* 1967, v. cit., n. 32; Cass. 17 giugno 1966, n. 1561, *ivi,* 1966, v. cit., n. 19; Cass. 17 luglio 1965, n. 1584, in *Foro it., Rep.,* 1966, voce « *Concorrenza* », n. 98; App. Milano 24 settembre 1963, *ivi,* 1965, v. cit., n. 119; App. Firenze 25 giugno 1965, *ivi,* 1965, v. cit., n. 126; Trib. Firenze 7 novembre 1963, *ivi,* 1964, v. cit., n. 92; App. Milano 21 settembre 1963, *ivi,* 1964, v. cit., n. 95.

[33] App. Milano 18 giugno 1954, in *Riv. dir. ind.,* 1954, p. 242; App. Torino 25 novembre 1955, in *Riv. dir. comm.,* 1955, II, p. 447. V. anche Trib. Trieste 18 maggio 1956, in *Foro pad.,* 1957, I, c. 356; Trib. Brescia 23 gennaio 1957, in *Dir. aut.* 1957, p. 205; Trib. Milano 15 ottobre 1964, in *Temi,* 1964, p. 392.

[34] App. Napoli 2 luglio 1965, in *Temi Nap.,* 1965, I, p. 409.

[35] Cass. 29 aprile 1960, n. 955, in *Giust. civ., Mass.,* 1960, p. 363. V. anche i rilievi di NATOLI, *Il conflitto dei diritti e l'art. 1380 del codice civile,* Milano, 1950, p. 162; da ultimo, LUMINOSO, *La tutela aquiliana,* cit., p. 347.

[36] Richiedono la frode Cass. 27 aprile 1960, n. 942, in *Foro it.,* 1961, I, c. 105; Cass. 16 luglio 1956, n. 2720, in *Resp. civ. e prev.,* 1957, p. 145 (per il bene mobile registrato); Cass. 8 maggio 1952, n. 1293, in *Foro it., Rep.,* 1952, voce « *Trascrizione* », n. 20. Vedi anche Cass. 31 luglio 1951, n. 2294, in *Foro it., Mass.,* 1951, p. 552; Cass. 22 ottobre 1955, n. 3428, in *Foro it.,* 1956, I, c. 170; Cass. 21 gennaio 1950, n. 174, *ivi,* 1950, I, c. 1497; App. Torino 26 marzo 1957, in *Foro pad.,* 1957, I, c. 698; App. Roma 10 aprile 1957, in *Foro it., Rep.,* 1958, voce « *Responsabilità civile* », n. 76. In dottrina, prevale la tesi che esige almeno la malafede: cfr. FERRI, *Della trascrizione immobiliare,* in *Commentario cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, Roma, 1955, p. 46; CARRARO, *Valore attuale,* cit., p. 782; BUSNELLI, *Buona fede,* cit., p. 16 dell'estratto, nota 37; RUBINO, *La compravendita,* in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. Cicu e F. Messineo, 2ª ed., 1967, p. 680 (il quale precisa che la malafede che rileva è quella del momento della trascrizione, sicché il terzo risponderà anche se era in buona fede al momento dell'acquisto); SALV. ROMANO, *Buona fede,* cit., p. 693. Per una recente applicazione, Cass. 26 aprile 1972, n. 1300, in *Foro it., Rep.,* 1972, voce « *Responsabilità civile* », n. 39, c. 2419 (condanna di chi aveva indotto un terzo a violare un patto di opzione). Sul punto, da ultimo, ZICCARDI, *L'induzione,* cit., p. 198 ss.

tesi di lesione del possesso [37], come quella dello spoglio effettuato a mezzo dell'ufficiale giudiziario (ove è richiesto il dolo della parte pro-

---

[37] Sarà appena necessario ricordare come i dubbi avanzati da alcuni autori circa l'ammissibilità di un'azione di danni in caso di spoglio (DEJANA, *Il diritto al risarcimento dei danni in caso di lesione del possesso,* in *Giur. compl. Cass. civ.,* 1946, I, p. 12; SACCO, *Possesso,* cit., p. 91; SCHERMI, in *Giur. agr. ital.,* 1960, II, p. 106), non abbiano avuto nessun seguito in dottrina (v. MONTEL, *Possesso,* cit., p. 470; PROTETTÌ, *Responsabilità per lesione del possesso e responsabilità per danno derivante da tale lesione,* in *Arch. resp. civ.,* fasc. *Responsabilità in materia di possesso,* p. 10; BARASSI, *Diritti reali e possesso,* Milano, 1952, II, p. 362; COLASURDO, *Cenni sulla inconvertibilità dell'azione possessoria,* in *Riv. dir. civ.,* 1956, I, p. 793; NATOLI, *Il possesso,* cit., p. 172 ss.), né abbiano turbato le abitudini della giurisprudenza (per tutte, Cass. 7 ottobre 1968, n. 3133, in *Foro it., Rep.,* voce « *Possesso* », n. 131; Cass. 22 luglio 1968, n. 2630, *ivi,* 1968, nn. 132-134; Cass. 2 agosto 1968, n. 2761, *ivi,* 1968, n. 135): all'obiezione secondo cui il danno non sarebbe da considerarsi ingiusto, si è infatti replicato dicendo che l'art. 2043 non richiede necessariamente la avvenuta violazione di un diritto soggettivo, e osservando che in ogni caso il possesso, pur non essendo in sé stesso un diritto, fa sorgere comunque diritti che lo spoglio viene a pregiudicare; quanto al timore di un doppio risarcimento al possessore e al proprietario, si è rilevato che lo *spoliator* non dovrà risarcire due volte lo stesso danno a due soggetti diversi, ma sempre e soltanto un unico danno, il cui ammontare corrisponde esattamente alla somma dei due distinti pregiudizi rispettivamente subiti dal possessore non proprietario e dal proprietario (in caso di distruzione, osserva ad esempio MONTEL, *Il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del possesso,* in *Arch. resp. civ.,* fasc. cit., p. 4, il danno del primo sarà quello causato dalla perdita del possesso e dal protrarsi di tale perdita, il danno del secondo corrisponderà al valore della cosa; v. anche Cass. 24 gennaio 1957, n. 225, in *Foro it.,* 1957, I, c. 559).

Qui, ad ogni modo, quel che importa è rilevare come il risarcimento del danno potrà aver luogo unicamente nei limiti entro cui è possibile la reintegrazione (ovvero, come si afferma nel testo, solo dinanzi all'*animus spoliandi* di chi effettua lo spoglio). E infatti, a parte ogni rilievo sul contenuto possessorio di quest'azione di danni (MONTEL, *Possesso,* cit., p. 470; BRANCA, in *Foro it.,* 1963, I, c. 2134; Cass. 22 luglio 1968, n. 2630, in *Foro it., Rep.,* 1968, voce cit., n. 133), e a parte ogni considerazione sul suo carattere di sussidiarietà (che ne determinerebbe l'inammissibilità, laddove lo spogliato volesse intentarla in luogo di una reintegrazione tuttora possibile; diversamente FORCHIELLI, *Lesione dell'interesse, violazione del diritto, risarcimento,* cit., p. 358), s'intende agevolmente la scarsa armonia di una soluzione che, negando la reintegrazione per difetto dell'*animus spoliandi,* ammettesse invece il risarcimento del danno — con effetti pratici simili a quelli realizzabili attraverso il mezzo rifiutato — per essere lo spossessamento stato effettuato colposamente.

Il dubbio contrario sembra trovare qualche appoggio nel passo di quelle sentenze che, per l'ipotesi di distruzione della cosa, parlano di azione per i

cedente)[38], e quella regolata dall'art. 1169 cod. civ. (che domanda la « conoscenza » dell'avvenuto spoglio, da parte dell'acquirente), se non proprio in altri o in tutti i casi di spoglio o di molestia, vista la tenacia con cui tante decisioni insistono sulla necessità dell'*animus spoliandi*[39] e *turbandi*[40]. Così ancora per certi atti di concorrenza

---

danni da esercitarsi « secondo le comuni norme » (Cass. 13 luglio 1963, n. 1900, in *Foro it.,* 1963, I, c. 2134; Cass. 28 aprile 1956, n. 1301, in *Arch. resp. civ.,* fasc. cit., p. 40; Cass. 28 ottobre 1961, n. 2448, in *Foro it., Rep.,* 1962, voce « *Possesso* », nn. 86-87). Appare chiaro, tuttavia, che una formula del genere, se un valore vuol mantenere, dovrà intendersi come riferita alle norme sulla reintegrazione, non già a quelle che concludono il quarto libro del codice: nel senso, cioè, che i diritti dello spogliato non devano rimanere insoddisfatti per il solo fatto del perimento. In realtà, com'è stato osservato, è probabile che con quelle parole si sia voluto dire che la distruzione dev'essere stata perlomeno colposa, affinché, a norma dell'art. 2043 cod. civ., possa farsi luogo ad una responsabilità; in tal caso, però, l'insegnamento sembra addirittura da respingere, giacché il solo momento cui occorre verosimilmente far capo per decidere della responsabilità è quello del compimento dello spoglio: per cui l'autore dello spoglio, se non mancava dell'*animus spoliandi,* sarà tenuto ai danni anche in caso di distruzione o alienazione incolposa, e se invece non è *spoliator,* per difetto di quell'elemento, non dovrà risarcire il pregiudizio pur se abbia distrutto volutamente la cosa (in tal senso, BRANCA, *op. loc. cit.;* Cass. 19 febbraio 1959, n. 508, in *Giust. civ., Mass.,* 1959, p. 177).

[38] Così, anche recentemente, Cass. 10 ottobre 1968, n. 3220, in *Foro it., Rep.,* 1968, voce « *Possesso* », n. 121; Cass. 19 luglio 1967, n. 1837, *ivi,* 1967, v. cit., n 49.

[39] Citazioni in GENTILE, *Il possesso,* in *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale* diretta da W. Bigiavi, Torino, 1965, p. 596 e segg.; cui *adde* Cass. 28 gennaio 1966, in *Foro it., Rep.,* 1966, voce « *Possesso* », n. 94; Cass. 18 ottobre 1968, n. 344, *ivi,* 1968, v. cit., n. 123. Non occorre una vera e propria intenzione di nuocere (Cass. 7 ottobre 1968, n. 3133, *ivi,* 1968, v. cit., n. 115; Cass. 13 dicembre 1957, n. 4688, *ivi,* 1957, v. cit., n. 77), ma non si avrà spoglio se l'asportazione della cosa sia stata involontaria (DE MARTINO, *Del possesso,* in *Commentario* diretto da Scialoja e Branca, 4ª ed., 1966, *sub* art. 1168, p. 111). Anche taluni autori propendono per la necessità dell'*animus spoliandi* (MONTEL, *Il possesso,* cit., p. 522; TALASSANO, *Variazioni sull'« animus spoliandi »,* in *Giur. it.,* 1962, I, 2, c. 123; TAMBURRINO, *In tema di spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario,* in *Foro civ.,* 1949, p. 16), ma la maggioranza della dottrina lo considera una semplice proiezione in termini psicologici della violenza e della clandestinità, ossia un inutile doppione di queste (DEJANA, *Un requisito non richiesto per lo spoglio: l'animus spoliandi,* in *Giur. compl. Cass. civ.,* 1946, I, p. 139; ID., *La tutela del locatario per le molestie di fatto,* cit., p. 47; SACCO, *Possesso,* cit., p. 74; C. A. FUNAIOLI, *A proposito di « animus spoliandi » e natura giuridica dello spoglio,* in *Foro civ.,* 1949, p. 34; ID., *L'« animus » nel possesso e il dogma della volontà,* in

sleale, quali le affermazioni denigratorie, lo sviamento della clientela,

---

Giust. civ., 1951, I, p. 16; PIGA, *Esercizio del diritto e « animus spoliandi »,* in *Giur. agr. ital.,* 1955, p. 655; EMANUELE, *Spoglio o « animus spoliandi »,* in *Giust. civ.,* 1953, p. 546; CORMIO, *Se sia necessario l'« animus spoliandi » per far valere l'azione di reintegrazione,* in *Nuovo dir.,* 1956, p. 22). Molte sentenze affermano, in effetti, che il requisito in esame può spesso ritenersi « insito » negli elementi obiettivi dello spoglio (Cass. 22 luglio 1968, n. 2630, in *Foro it., Rep.,* 1968, v. cit., n. 119; Cass. 11 gennaio 1967, n. 105, *ivi,* 1967, v. cit., n. 52; Cass. 27 aprile 1966, n. 1605, *ivi,* 1966, v. cit., n. 95), ma si precisa che il convenuto dev'essere sempre ammesso a provarne l'insussistenza (Cass. 10 ottobre 1968, n. 3212, in *Foro it., Rep.,* 1968, v. cit., n. 114; Cass. 20 giugno 1966, n. 1584, *ivi,* 1966, v. cit., n. 92) e che l'*a. s.* deve risultare in modo « certo e positivo » (Cass. 21 maggio 1964, n. 1225, *ivi,* 1964, v. cit., n. 68; Cass. 29 maggio 1957, n. 1981, *ivi,* 1957, v. cit., n. 97), per cui non si avrà spoglio là dove l'autore materiale ignori che chi l'ha determinato allo spossessamento agiva *animo spoliandi* (Pret. Capri 19 agosto 1964, in *Giur. agr. it.,* 1964, p. 703), oppure là dove manchi l'intento di sottrarre il bene al possessore (Cass. 13 maggio 1959, n. 1410, in *Foro it., Rep.,* 1959, v. cit., n. 101), o quando lo *spoliator* ignori l'esistenza dell'altrui possesso (Cass. 2 settembre 1964, n. 2380, in *Giur. it.,* 1964, I, 1, c. 1121; Cass. 27 gennaio 1958, n. 195, in *Foro it., Rep.,* 1958, v. cit., n. 149; Cass. 2 gennaio 1957, n. 4, in *Giur. it.,* 1957, I, 1, c. 144), ed ogni volta che « la cosa sia stata asportata per una ragione incompatibile col dolo » (Cass. 11 aprile 1959, n. 1064, in *Giust. civ.,* 1959, I, p. 2205).

È stato osservato che anche in queste ultime ipotesi l'accertamento negativo dell'*animus spoliandi* continuerebbe in realtà a riflettere (quello concernente) la mancanza di una delle componenti obiettive dello spoglio. Senza pretendere di offrire una risposta definitiva al problema, ci sembra però che allorquando — subito dopo aver svolto quel rilievo — si parla di violazione del possesso da valutarsi « alla stregua dell'uomo medio », e si ammette che « una certa correlazione tra spoglio e apparenza è ineliminabile » (SACCO, *Possesso,* cit., p. 76), si riapra implicitamente la via per una riconferma dell'autonomia dell'*animus spoliandi*: e ciò, per la necessità di riconoscere lo spoglio là dove, ad esempio, le sembianze di fatto concorrano a far presumere che un *animus spoliandi* mancasse, e di questo tuttavia l'attore riesca a fornire una prova sicura (situazione di apparente abbandono della cosa, della quale lo *spoliator* sapeva però voler il possessore continuare a mantenere il possesso). V. anche NATOLI, *Il possesso,* cit., p. 160.

[40] Cfr. Cass. 18 marzo 1961, n. 610, in *Giur. it.,* 1961, Rep., voce « *Possesso* », n. 86; Cass. 15 marzo 1952, n. 687, *ivi,* 1952, v. cit., n. 87; Cass. 26 febbraio 1943, n. 471, *ivi,* 1943, voce « *Azioni possessorie* », nn. 9-10. Contra DEJANA, *Molestia del possesso, « animus turbandi » ed azione di manutenzione,* in *Giur. compl. Cass. civ.,* 1946, II, 1, p. 7; SACCO, *Possesso,* cit., p. 84. A favore MONTEL, *Il possesso,* cit., p. 583 (ove altre citazioni). Per l'insufficienza della colpa lieve a integrare l'*animus turbandi,* v. Pret. Genova 24 novembre 1960, in *Arch. resp. civ.,* fasc. *Responsabilità in materia di*

il rifiuto di contrattare, il boicottaggio, il *dumping* [41]. Così di nuovo per le informazioni menzognere, quando sull'informatore non gravasse già un obbligo specifico di esattezza e diligenza: come nel caso in cui si condiziona al dolo o alla malafede la responsabilità di colui che ha presentato a terzi una persona insolvente, della quale è stata invece assicurata la solvibilità [42].

---

possesso, p. 56. Per la possibilità del concorso dell'azione di danni con quella di manutenzione, v. citazioni in GENTILE, *Il possesso*, cit., p. 596 e ss.

[41] Sulla denigrazione, Cass. 28 gennaio 1970, n. 172, in *Rep. ud.*, 1971, n. 1031; Cass. 30 aprile 1969, n. 1397, in *Giur. it., Rep.*, 1969, voce « *Concorrenza* », n. 54; Cass. 24 ottobre 1968, n. 3448, *ivi*, 1968, v. cit., n. 87; Trib. Padova 25 luglio 1966, *ivi*, 1969, v. cit., n. 75; App. Milano 8 luglio 1969, *ivi*, 1970, v. cit., n. 27; Cass. 15 luglio 1965, in *Foro it., Rep.*, 1965, voce « *Concorrenza* », n. 105. Sul boicottaggio, App. Milano 21 gennaio 1966, in *Rass. propr. ind. lett. art.*, 1967, p. 171; Trib. Milano 24 ottobre 1966, in *Mon. trib.*, 1966, p. 1209; Trib. Milano 18 aprile 1963, in *Riv. dir. ind.*, 1963, II, p. 240; Trib. Roma 15 giugno 1960, in *Foro it.*, 1961, I, c. 554. Sul rifiuto di contrattare, Trib. Milano 1 marzo 1963, in *Foro it., Rep.*, 1964, voce « *Concorrenza* », n. 84. Per qualche altra ipotesi, Cass. 21 febbraio 1970, n. 397, in *Giur. it., Rep.*, 1970, voce « *Concorrenza* », n. 43; Cass. 6 aprile 1968, n. 1051, in *Giur. it., Rep.*, 1968, v. cit., n. 44; Trib. Milano 26 maggio 1967, *ivi*, 1969, v. cit., nn. 62-64; Trib. Milano 15 gennaio 1962, in *Giur. it.*, 1964, I, 2, c. 166; Trib. Torino 24 febbraio 1959, in *Foro it., Rep.*, 1959, voce « *Responsabilità civile* », n. 130.

[42] Vedi App. Bologna 25 luglio 1964, in *Foro it., Rep.*, 1965, voce « *Responsabilità civile* », n. 224. Al dolo è stata anche condizionata la responsabilità degli amministratori di s.p.a. nei confronti dei terzi indotti ad attuare un finanziamento sulla base di false comunicazioni circa la consistenza economica della società: cfr. Cass. 28 marzo 1960, n. 669, in *Foro it.*, 1961, I, c. 109; App. Firenze 13 aprile 1966, in *Giur. tosc.*, 1966, p. 509. Il caso *leading*, in materia, resta quello risolto da Cass. 31 maggio 1937, in *Riv. dir. comm.*, 1937, II, p. 481 ss. e ottimamente commentato da LORDI, *Contratto a danno di terzi e danno recato da terzi ad un contraente*, *ivi*, p. 481 ss. (si era trattato della falsa e dolosa informazione, da parte di un terzo, circa le caratteristiche di un immobile che la vittima aveva poi comperato riportando un notevole danno). In generale, sulla responsabilità del terzo per il dolo-raggiro che non produce l'annullabilità del contratto, perché la parte cui gli inganni giovano era in buona fede, v. Cass. 29 marzo 1952, n. 862, in *Giur. it., Rep.*, 1952, voce « *Obbligazione e contratti* », n. 1885. Per un'ipotesi di induzione all'adempimento di una prestazione non ancora dovuta, v. App. Palermo 11 giugno 1959, in *Giust. civ.*, 1960, I, p. 182 e in *Foro pad.*, 1960, c. 1420, con la già citata nota di SACCO, *L'ingiustizia di cui all'art. 2043* (la responsabilità era stata ammessa in linea di principio, e fu negata nella specie per ritenuto difetto del requisito dell'immediatezza del danno). Per la responsabilità di chi, a proprio vantaggio, ha indotto un terzo a contrarre un vincolo *non aedificandi*,

6. Anche per la riparazione del danno non patrimoniale, è spesso determinante la presenza del dolo; dal momento ch'essa può ottenersi « solo nei casi determinati dalla legge » (art. 2059 cod. civ.) [43], e tenuto conto che tali casi — a parte quelli previsti negli artt. 89 cod. proc. civ. e 598 cod. pen. —, appaiono ristretti all'ipotesi in cui la lesione integri gli estremi del reato; reato che a sua volta, stando all'art. 42 cod. pen., 2° comma, e secondo quanto informa la stessa lettura del 2° e 3° libro del codice penale, non è tale, d'abitudine, se non quando sia stato commesso con dolo dall'agente [44].

In pratica, è vero che le occasioni in cui una sofferenza morale ha più facilmente modo di prodursi, e per le quali la giurisprudenza appare anche propensa ad ammettere un risarcimento ex art. 2059, son quelle dei reati contro la persona: e si tratta di delitti che il codice penale reprime molto spesso già a titolo di colpa [45].

Tuttavia, mentre non mancano reati dai quali discende un danno morale ritenuto già oggi degno di riparazione, e che rilevano penal-

---

App. Torino 19 maggio 1955, in *Giur. it., Rep.*, 1956, voce « *Responsabilità civile* », n. 65. Il dolo è stato ancora richiesto per la responsabilità dei coniugi i quali abbiano tratto in inganno il compratore circa la competenza del giudice che doveva autorizzare la alienazione dell'immobile dotale: Cass. 12 gennaio 1954, n. 224, in *Foro it.*, 1954, I, c. 1107, con nota di G. STOLFI. Vedi anche TRIMARCHI, *Illecito*, cit., p. 105, secondo cui sarà sempre necessario il dolo o la colpa grave quando la falsa informazione sia gratuita.

[43] L'eccezione di illegittimità costituzionale di questa norma, in relazione alla limitazione della responsabilità alle ipotesi di un fatto costituente reato, è stata recentemente ritenuta manifestamente infondata dalla Cassazione (sent. 8 ottobre 1973, n. 2529, in *Arch. resp. civ.*, 1974, p. 399).

[44] Una tendenziale differenza, sotto il profilo soggettivo, fra disciplina del danno patrimoniale e del danno morale, potrebbe aversi anche sul terreno dello stato di necessità (art. 2045 cod. civ. e art. 54 cod. pen.), almeno se si ammettesse che la « volontarietà » nella causazione del pericolo — dinanzi alla quale rimane esclusa l'applicabilità della scriminante — vada intesa ai fini civili come comprensiva dell'ipotesi di colpa (così, ad esempio, BRIGUGLIO, *Lo stato di necessità nel diritto civile*, cit., p. 43; RIOU, *L'acte de dévouement*, in *Rev. trim. droit civ.*, 1957, p. 239), ed abbia invece un significato più ristretto nel diritto criminale: chi ha causato negligentemente il pericolo sarebbe infatti in tal caso responsabile unicamente per il danno patrimoniale, e soltanto chi l'ha provocato deliberatamente — non potendo più fruire della scriminante ex art. 54 cod. pen. — sarebbe anche penalmente responsabile, e quindi soggetto al maggior obbligo previsto dall'art. 185 cod. pen.

[45] RUBINO, *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, cit., p. 30; RAVAZZONI, *La riparazione del danno non patrimoniale*, cit., p. 104.

mente solo se dolosi — tali, ad esempio, le offese all'onore[46] —, resta il fatto che l'orientamento restrittivo adottato dalla giurisprudenza, ossia l'irrisarcibilità del danno morale patito a seguito di reati diversi da quelli appena detti, può giustificarsi solo in modo empirico di fronte all'ampiezza di dettato dell'art. 185 cod. pen.[47]; è giusto, quindi, sottolineare come ogni espansione di quell'ambito, tale da ricomprendere situazioni dannose diverse da quelle tradizionali, trovi proprio nel dolo il suo punto di riferimento positivo, almeno tendenzialmente[48].

7. Diverso è anche il peso che il dolo può assumere, rispetto alla colpa, nel giudizio che tende a stabilire se sussista il nesso di causalità tra la condotta e l'evento: è infatti possibile che un certo evento dannoso, abbastanza insolito, per il modo in cui si è prodotto, da giustificare una conclusione di irresponsabilità nei confronti di chi ha pur concorso a provocarlo con la propria imprudenza, debba invece ritenersi « causato » dall'agente, e debba quindi porsi a suo carico, allorché risulti che questi abbia agito con la specifica intenzione di realizzarlo[49].

[46] È stato ribadito di recente (Cass. 13 ottobre 1972, n. 3045, cit.; Cass. 27 gennaio 1971, n. 1282, in *Giur. it.*, 1971, I, 1, c. 1290; Trib. Napoli 25 gennaio 1971, in *Giur. it.*, 1971, I, 2, c. 1012) che la diffamazione meramente colposa non dà diritto al risarcimento dei danni morali.

[47] Cfr. RESCIGNO, *Manuale*, cit., p. 652.

[48] Cfr., ad esempio, GHIDINI, *La repressione della concorrenza sleale nel sistema degli artt. 2598 ss. cod. civ.*, (*rass. di giur.*), in *Riv. dir. civ.*, 1970, II, p. 341, per quanto concerne i reati di concorrenza sleale di cui agli artt. 517 e 613 cod. pen.; e v. l'ampia casistica offerta da MESSINEO, *Manuale*, V, cit., p. 642, lett. f. Per la frode, in particolare, MC GREGOR, *On damages*, 13ª ed. del Mayne's Treatise on the law of damages, London, 1972, p. 42. Con riferimento alle *emotional disturbances* provocate da turpiloquio, bestemmie etc., HARPER e JAMES, *The law of torts*, Boston-Toronto, 1956, I, p. 668 ss. Per qualche altra ipotesi, DABIN-LAGASSE, in *Rev. crit. jurispr. belge*, 1959, p. 310.

[49] Sulla rilevanza del dolo nel giudizio di causalità, LAROMBIÈRE, *Théorie et pratique des obligations*, cit., p. 561; DEMOLOMBE, *Cours de code Napoléon, Traité des contrats et des obligations*, cit., p. 594; GIORGI, *Obbligazioni*, II, cit., p. 154 (v. *retro*, cap. I, nota 4). E ancora v. KRIES, *Über den Begriff der objektiver Möglichkeit und einige Anwendungen desselben*, in *Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie*, 1888, pp. 229-230 (su cui RADBRUCH, *Die Lehre von der adäquaten Verursachung*, Berlin, 1902, p. 34; TRAEGER, *Der Kausalbegriff im Straf- und Zivilrecht*, Marburg, 1904, p. 159; MARTEAU, *De la notion de la causalité dans la responsabilité civile*, Marseille, 1914, p. 102, testo e nota 1; ENNECCERUS KIPP u. WOLFF, *Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts*, I, 2, *Recht der Schuldverhältnisse*, 12/14 ed., Marburg, 1920, p. 34; Hermann LANGE, *Begrenzung der Haftung für schuldhaft verursachte Schaden*, Gutachten in *Verhandlungen des 43. deutschen Juristentages*, Tübingen, 1960, p. 13); FERRINI, *Delitti e quasi-delitti*, cit., p. 795; P. F. HALL, *Some observations on the doctrine of proximate cause*, in *Harv. law rev.*, 1901-02, p. 541 ss., 562; TEISSEIRE, *Essai d'une théorie générale sur le fondement de la responsabilité*, Aix, 1901, p. 178 ss.; DERNBURG, *Pandette*, tr. it. sulla 6ª ed. di B. Cicala, Torino, II, 1903, p. 181; BEALE, *Recovery for consequences of an act*, in *Harv. law. rev.*, 1895-96, p. 80 ss., 86; SALEILLES, *Les accidents de travail et la responsabilité civile*, Paris, 1897, pp. 79-87; DE HAENE, *Une théorie nouvelle de la responsabilité*, in *La Flandre judiciaire*, 1901, p. 238 ss.; KOHLER, *Schuldrecht*, cit., p. 514; GENY, *Risques et responsabilité*, in *Rev. trim. droit civ.*, 1902, p. 842; LITTEN, *Recensione* a Traeger, Der Kausalbegriff im Straf- und Zivilrecht (Marburg, 1904), in *Krit. Vierteljahrschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, 1906, pp. 1 ss., 22 ss.; L. HUGUENEY, *L'idée de peine privée en droit contemporain*, Dijon, 1904, p. 241 ss.; COPPA ZUCCARI, *La « compensazione delle colpe »*, cit., p. 245; Lord Dunedin in *Dominion Natural Gas Co. Ltd.* v. *Collins and Perkins* (1909) e Lord Summer in *Weld-Blundell* v. *Stevens* (1920), su cui DIAS, in CLERK e LINDSELL, *On torts*, cit., pp. 184-187; KRÜCKMANN, *Verschuldensaufrechnung, Gefährdungsaufrechnung und Deliktsfähigkeit*, in *Jhering's Jahrbücher*, 1909, p. 1 ss., 91; BOHLEN, *Contributory negligence*, in *Harv. law rev.*, 1907-08, p. 233 ss., p. 235 testo e nota 2; TERRY, *Proximate consequences in the law of torts*, in *Harv. law rev.*, 1914, p. 10 ss., 17; Jeremiah SMITH, *Legal cause in actions of tort*, in *Harv. law rev.*, 1911-12, p. 228 ss.; Otto v. GIERKE, *Deutsches Privatrecht*, III, *Schuldrecht*, München u. Leipzig, 1917, p. 79, nota 68; D. MANDRIOLI, *Le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento doloso*, in *Riv. dir. comm.*, 1921, I, p. 34 ss., specialmente p. 56, nota 1; LEGAL, *De la négligence et de l'imprudence comme source de responsabilité civile délictuelle*, Paris, 1922, p. 195 ss. (ove un ampio confronto degli indirizzi seguiti dalla giurisprudenza tedesca, inglese e francese); POLLOCK, *The law of torts*, 12ª ed., London, 1923, p. 334; ancora BEALE, *The proximate consequences of an act*, in *Harv. law rev.*, 1920, p. 633 ss., 644 ss.; TILSCH, *Del nesso causale nel diritto civile*, in *Scritti giuridici dedicati a G. Chironi*, Torino, I, 1915, p. 619 e pp. 627-628; MC LAUGHLIN, *Proximate cause*, in *Harv. law rev.*, 1925-26, p. 149 ss., spec. p. 151 e p. 198; N. STOLFI, *Le obbligazioni*, cit., p. 242; BAUER, *The degree of moral fault as affecting defendant's liability*, in *Univ. of Pennsylvania law rev.*, 1933, p. 586 ss., specialmente pp. 592-596; L. RIPERT, *La réparation du préjudice dans la responsabilité délictuelle*, Paris, 1934, p. 99 ss.; HECK, *Grundriss des Schuldrechts*, cit., p. 55; *Restatement of the law, Torts*, cit., II, *Negligence*, 1934, § 430, comment *b*, p. 1157, § 433, comment *c*, p. 1167 e IV, *Miscellaneous torts, defences, remedies*, 1939, § 870 ss., § 915; ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Padova, 1934, p. 174 ss.; PACCHIONI, *Delitti e quasi-delitti*, cit., p. 143; LEONHARD,

Si può fare l'esempio di Tizio, il quale somministra ad un malato una dose minima di veleno dotato di virtù terapeutiche, e tut-

tavia letale per chi sia affetto da una malattia rarissima, e che provoca in effetti la morte di quel malato il quale era appunto affetto

---

Allgemeines Schuldrecht des BGB, München u. Leipzig, 1929, p. 143; GREEN, *The duty problem in negligence cases,* II, *The moral, economic, preventive and justice factors,* in *Col. law rev.,* 1929, p. 255 ss., 265; VOISENET, *La faute lourde en droit privé français,* Paris, 1934, p. 277; STARCK, *Essai d'une théorie générale de la responsabilité considerée en sa double fonction de garantie et de peine privée,* Paris, 1947, p. 416; G. RIPERT, *La règle morale dans les obligations civiles,* 4ª ed., Paris, 1949, p. 342; SNYDER, *Negative conduct,* in *Virg. law rev.,* 1949, p. 446 ss., 458; SAVATIER, *Traité de la responsabilité civile,* 2ª ed., Paris, II, 1951, n. 473 p. 27 e n. 485 p. 41; GORLA, *Sulla cosiddetta causalità giuridica,* cit., p. 412; SEAVEY, *Cogitations on torts,* University of Nebraska, 1954, p. 31 ss.; P. ESMEIN, in PLANIOL-RIPERT, *Traité pratique,* VI, *Obligations,* 1, cit., p. 695; PLANIOL-RIPERT-BOULANGER, *Traité de droit civil,* II, cit., p. 357 e p. 439; LAWSON, *Negligence in the civil law,* 2ª ed., Oxford, 1955, p 64; Heinrich LANGE, *Herrschaft und Verfall der Lehre vom adäquaten Kausalzusammenhang,* in *Arch. civ. Praxis,* 1957, p. 114 ss., p. 132; LARENZ, *Tatzurechnung und « Unterbrechung des Kausalzusammenhanges »,* in *Neue jurist. Wochenschrift,* 1955, p. 1009 ss., 1012; MAYSON, *Law and the engineer,* London, 1955, pp. 289-290; HART e HONORÉ, *Causation in the law,* Oxford, 1959, p. 40; WELZEL, *Das deutsche Strafrecht,* 8ª ed., Berlin, 1958, p. 42; BARBERO, *Sistema,* II, cit., p. 856, nota 7; VENZMER, *Mitverursachung und Mitverschulden im Schadensersatzrecht,* München u. Berlin, 1960, p. 147; CARBONNIER, *Théorie des obligations,* Paris, 1963, p. 363; FINZI, *Rapporto di causalità e concorso di cause nel codice penale italiano,* in *Riv. dir. pen.,* 1963, p. 498; DEUTSCH., *Fahrlässigkeit und erforderliche Sorgfalt,* Köln, 1963, p. 123 ss.; WINFIELD, *On tort,* 7ª ed., a cura di Jolowicz e Ellis Lewis, London, 1963, p. 224; SINISCALCO, voce « *Causalità* », in *Enc. del dir.,* VI, 1960, p. 644; FROSALI, *Sistema penale italiano,* I, *Diritto penale sostanziale,* Torino, 1958, p. 405; Glanville WILLIAMS, *The risk principle,* in *Law quart. rev.,* 1961, p. 200 ss.; SALMOND, *Law of torts,* 14ª ed., a cura di Heuston, London, 1965, p. 224; BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni,* cit., p. 228, nota 8, p. 231, p. 244; PROSSER, *Handbook of the law of torts,* 3ª ed., St. Paul Minn., 1964, p. 302; STAUDINGER (-WERNER), *Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,* II, *Recht der Schuldverhältnisse,* 1, c, 10/11ª ed., Berlin, 1967, pp. 56-57 (almeno nelle conclusioni); TRIMARCHI, *Causalità e danno,* cit., p. 84 ss.; REALMONTE, *Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno,* cit., p. 178 ss.; MÜNZBERG, *Verhalten und Erfolg als Grundlagen der Rechtswidrigkeit und Haftung,* Frankfurt a. Main, 1966, p. 337; SCOTT, *Casebook on torts,* London, 1969, p. 273; GREGORY e KALVEN, *Cases and materials on torts,* 2ª ed., Boston-Toronto, 1969, p. 5; PUCCINI, *Il dolo civile,* cit., p. 341; HANAU, *Die Kausalität der Pflichtwidrigkeit,* Göttingen, 1971, p. 110; FLEMING, *An introduction to the law of torts,* Oxford, 1969, p. 124; *Note* a *Simpson Timper Co.* v. *Parks,* in *New York Univ. law rev.,* 1967, p. 381; DALCQ, *Traité de la responsabilité civile,* I, cit., p. 168; MC GREGOR, *On damages,* cit., p. 81.

da quella malattia. Oppure quello di Caio, il quale, nel mentre sta trasportando un cliente all'aereoporto, resta coinvolto con il proprio taxi in un incidente di macchina: col risultato che, perduto l'areo, il cliente è costretto a partire con l'aereo immediatamente successivo, che è stato però sabotato e finisce per esplodere in aria. Ovvero quello di Sempronio, il quale distrugge il documento che contiene l'unica prova sicura dell'innocenza di Caio, il quale viene in seguito condannato. O ancora quello di Mevio, il quale, predicendo l'avvenire a una persona particolarmente impressionabile, le provoca uno *shock* col pronosticarle una morte imminente. O infine quello di Publio il quale, investendo l'automezzo dei pompieri, impedisce a costoro di poter spegnere l'inizio di incendio che si è sviluppato nella casa di Pomponio, sicché questa finisce per bruciare interamente.

In tutti questi casi, è abbastanza intuitivo che se l'agente ignorava la circostanza che ha operato come causa immediata del danno — e cioè la malattia rarissima, il sabotaggio dell'aereo, il contenuto del documento, lo stato di emotività della persona, l'inizio d'incendio — non può essere sufficiente a renderlo responsabile il fatto di essersi pur comportato, in ipotesi, imprudentemente [50]; mentre, se

---

[50] Così un geometra non è responsabile per aver rilasciato negligentemente un certificato in cui, contrariamente alla verità, risultano elementi sulla base dei quali un terzo è indotto ad attuare un finanziamento improduttivo (*Le Lièvre* v. *Gould,* 1893, 1 Q. B. 491); né lo è il passeggero che, urtando per disattenzione la valigia di un altro viaggiatore, fa esplodere i fuochi d'artificio che vi erano contenuti, ciò che provoca il ferimento di una terza persona (*Palsgraf* v. *Long Island Railroad,* 1928, 248 N. Y. 339); né un motociclista, per il trauma che una spettatrice in stato interessante riporti avendo assistito a uno scontro dovuto all'imprudenza del primo (*Bourhill* v. *Young,* 1943, A. C. 92); né un giornale per lo *shock* che, in seguito all'erronea e negligente pubblicazione della morte di una persona, colpisca i famigliari di quest'ultima (*Guay* v. *Sun Publishing Co.,* 1953, 4 D. L. R. 577).

In generale, nel senso dell'irresponsabilità dell'agente in colpa per l'evento imprevedibile o estraneo al rischio da lui creato, DERNBURG, *Das Bürgerliche Recht des Deutschen Reichs und Preussens,* II, *Die Schuldverhältnisse,* 4ª ed., Halle, 1, *Allgemeine Lehren,* a cura di Engelmann, 1909, p. 75 ss.; ENDEMANN, *Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts* (*Einführung in das Studium des Bürgerlichen Gesetzbuchs,* 9ª ed.), Berlin, I, 1903, § 129, nota 11; G. RIPERT, *Note* a Bordeaux 23 avril 1907, in *Rev. crit. de législ. et de jurispr.,* 1909, p. 131 (caso di un automobilista che aveva attraversato temerariamente i binari, e scagionato per la morte che la casellante cardiopatica aveva riportato avendo assistito alla scena); KRÜCKMANN, *Verschuldensaufrechnung,* cit., p. 72 ss.; BONFANTE, *Criterio fondamentale dei rapporti di vicinanza,* in *Riv. dir. civ.,*

di quella circostanza egli era invece a conoscenza, e ha agito proprio

1911, p. 517 ss., 550 ss.; Throckmorton, *Damages for fright*, in *Harv. law rev.*, 1920-21, p. 260 ss., 268 ss. (ove, peraltro, anche una critica a certe decisioni delle corti americane in cui una domanda per risarcimento di danni da *shock* era stata respinta sulla base della *remoteness of damage*); Enneccerus-Kipp-Wolff, *Recht der Schuldverhältnisse*, cit., p. 32 ss.; Demogue, *Traité des obligations*, 1, IV, cit., p. 9 (suicidio dovuto più allo stato di abnorme emotività della vittima, che non alle proposte imprudenti del convenuto); Scribano, *Trattato della malafede*, cit., pp. 354, 365 ss., 372 ss.; Leonhard, *Allgemeines Schuldrecht*, cit., p. 160; Antolisei, *Il rapporto di causalità* cit., p. 232 (irresponsabilità per l'augurio di morte, nel caso in cui il destinatario dell'augurio muoia per collasso), p. 236 e p. 241; *Restatement of torts*, II, cit., § 432, subs. (1); v. Tuhr, *Partie générale*, I, cit., p. 81; Green, *The Palsgraf case*, in *Col. law rev.*, 1930, p. 789 ss.; Goodhart, *Unforeseeable consequences of a negligent act*, in *Yale law journ.*, 1930, p. 449 ss.; Honig, *Kausalität und objektive Zurechnung*, in *Festgabe für R. Frank*, Tübingen, I, 1930, p. 197, nota 1; Seavey, *Mr. Justice Cardozo and the law of torts*, in *Col. law rev.*, 1939, p. 20 ss. e in *Harv. law rev.*, 1939, p. 372 ss.; Id., *Principles of tort*, in *Harv. law rev.*, 1942-43, p. 72 ss., 90 ss.; Id., *Cogitations*, cit., p. 31 e p. 36; Enneccerus-Lehmann, *Recht der Schuldverhältnisse*, 13ª ed., Tübingen, 1950, p. 63 ss.; Kunstler, *The law of accidents*, New York, 1954, p. 8 e p. 24; P. Esmein, in Aubry e Rau, *Droit civil français*, VI, cit., p. 484 ss.; Id., in Planiol-Ripert, *Obligations*, 1, cit., p. 736 (prestazione effettuata in ritardo dal convenuto, ma irresponsabilità per il fatto che il ritardo ha messo la vittima in una situazione in cui una concausa imprevedibile ha poi generato l'evento dannoso); Charlesworth, Bourhill *v.* Young, in *Law quart. rev.*, 1943, p. 150 ss.; Kornprobst, *La responsabilité médicale*, Paris, 1947, p. 235; Savatier, *Traité*, II, cit., p. 382; Nathan, *Medical negligence*, London, 1957, p. 58; Cattaneo, *La responsabilità del professionista*, cit., p. 321 e p. 330, testo e nota 49, ove richiami di giurisprudenza (questi ultimi quattro autori, per l'ipotesi del medico trovatosi a dover curare un soggetto affetto da una malattia rarissima); Rudolf Schmidt, *Bürgerliches Recht*, 2ª ed., II, *Das Schuldrecht*, Berlin, 1953, p. 18; Soergel (-Lindenmaier), *Bürgerliches Gesetzbuch*, II, cit., p. 586; Grönfors, *Apportionment of damages in the sweedish law of torts*, in *Scand. stud. in law*, 1957, p. 93 ss., 102; Hart e Honoré, *Causation in the law*, cit., p. 157 (ancora per il caso di ritardo); Schusserl, *Torts*, New York, 1961, p. 63; Rehfeldt, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Berlin, 1962, p. 217; Enneccerus-Nipperdey, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, 15ª ed., Tübingen, I, 2, 1960, p. 1275; Molitor, *Schuldrecht*, I, *Allgemeiner Teil*, 7ª ed., München u. Berlin, 1963, p. 35; ancora Green, *Foreseeability in negligence law*, in *Col. law rev.*. 1961, p. 1401 ss., 1405-1406; Harper e James, *The law of torts*, II, cit., p. 1018 ss.; Heuston, in Salmond, *Law of torts*, cit., p. 409; Fikentscher, *Schuldrecht*, cit., p. 274; Dias, *Trouble on oiled waters: problems of the Wagon Mound (n. 2)*, in *Cambr. law journ.*, 1967, p. 76; Soergel (-Reimer Schmidt), *Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, 10ª ed., Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, II, 1967, §§

in vista dell'evento dannoso che, grazie al suo intervento, è diventato così possibile [51], la soluzione sembra dover essere differente [52].

249-253, Bem. 32 ss.; Dejean de la Batie, *Appréciation in abstracto et appréciation in concreto en droit civil français*, Paris, 1965, p. 276, nota 28; Fleming, *Distant shock in Germany (and elsewhere)*, in *Am. journ. comp. law*, 1973, p. 485 ss., 487 s.; Id., *An introduction*, cit., p. 73 e p. 120; ancora Dias, in Clerk e Lindsell, *On torts*, cit., p. 217; Livneh, *Factors determining the amount of damages*, in *Israel law rev.*, 1969, p. 175 ss.; Cass. 6 giugno 1972, n. 1752, in *Giur. it.*, *Rep.*, 1972, voce « *Responsabilità civile* », n. 28; Mc Gregor, *On damages*, cit., p. 98 ss.; M. Barcellona, « *Scopo della norma violata* », *interpretazione teleologica e tecniche di attribuzione della tutela aquiliana*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 311 ss. e specialmente p. 340.

[51] « A sa che per opera di alcuni anarchici, ad una certa ora, sarà fatta scoppiare una bomba in un determinato luogo. Odiando in segreto B, gli dà appuntamento nel momento e nel posto stabilito dagli anarchici per l'attentato e B, recandovisi, rimane ucciso. Chi pone in dubbio la responsabilità di A? Chi può contestare che egli debba considerarsi autore della morte di B? Si supponga, per l'incontro, che A non conoscesse il disegno degli anarchici e non fosse neppure in grado di sospettarlo. Se per un motivo affatto innocente egli ha procurato la presenza del suo amico B nella località e nell'ora dello scoppio dell'ordigno (per esempio, lo ha invitato a teatro per farlo assistere ad una rappresentazione), certamente egli ha posto in essere una condizione della morte di B, ma nessuno si sentirebbe di affermare che A ha ucciso l'amico » (Antolisei, *Il rapporto di causalità*, cit., p. 181; per questo esempio, già F. Leone, *Sul nesso causale*, cit., p. 642; Scribano, *Trattato della malafede*, cit., p. 368). Così, se A sostituisce con del veleno una medicina destinata a C, e B, incaricato di curare C, somministra il veleno a C che muore, B non sarà responsabile — ove ignaro della sostituzione — anche nel caso in cui la sua condotta sia stata in qualche modo negligente (Oertmann, *Zur Lehre des Kausalzusammenhanges*, in *Goltdammer's Arch. für Strafrecht*, 1875, p. 277). Ed ancora, se A accende un fuoco sapendo che un'ora dopo passerà in quella zona un uragano, dovrà rispondere dell'incendio generato dalla congiunzione fra fuoco e uragano (Hart e Honoré, *Causation in the law*, cit., p. 159). Si vedano inoltre M. E. Mayer, *Der Kausalzusammenhang zwischen Handlung und Erfolg im Strafrecht*, Strassburg, 1889, p. 72 ss.; Liepmann, *Einleitung in das Strafrecht*, Berlin, 1900, p. 72; Marty, *La relation de cause à effet comme condition de la responsabilité civile*, in *Rev. trim. droit civ.*, 1939, p. 685 ss., specialmente p. 694: nota comune di questi scrittori — come del resto di v. Kries, Endemann, Traeger e M. Rümelin — è quella di ammettere la tendenziale rilevanza delle condizioni che, pur non riconoscibili dall'uomo più assennato, siano state tuttavia conosciute dall'agente (« ... wenn jemand auf Grund eines überdurchschnittlichen Wissens oder Könnens erkannt hat, dass sein Verhalten zur Herbeiführung des Erfolges generell geeignet war »: così Oertmann, *Bürgerliches Gesetzbuch*, II, *Recht der Schulverhältnisse*, 3/4ª ed., Berlino 1910, p. 33; v. anche i rilievi di Engisch, *Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit*, 2ª ed., Heidelberg,

Resta naturalmente da vedere se, oltre che imporsi sul piano del buon senso, una conclusione del genere possa giustificarsi anche

---

1968, p. 59, nonché la recente sintesi di CHABAS, *L'influence de la pluralité de causes sur le droit à réparation,* Paris, 1967, p. 93).

[52] Secondo un autore che ha particolarmente approfondito questo tema in Italia — e cioè GORLA, *Sulla cosiddetta causalità giuridica,* cit., p. 412 — tale differenza si spiega con la necessità di « costruire » il « fatto » dannoso di cui all'art. 2043 (o 1218) sempre *a posteriori,* sulla base del tipo di colpevolezza ascrivibile all'agente, e cioè in funzione del criterio di colpevolezza che può farsi operare in concreto. Nel caso di condotta dolosa, il fatto si estenderebbe dunque sino a ricomprendere l'ultimo evento voluto, mentre nell'ipotesi di colpa esso si arresterebbe all'evento che un comportamento diligente avrebbe evitato. Anche per le conseguenze esterne al fatto si porrebbe un problema di imputabilità, ma da affrontarsi alla stregua dei principi della causalità « ordinaria » di cui all'art. 1223 cod. civ. E quest'ultima norma, per l'evento insolito voluto, non potrebbe valere a escludere la responsabilità dell'agente, anzi non sarebbe neppur chiamata in gioco: rientrando l'evento voluto già nel fatto, il problema della causalità sarebbe qui risolto positivamente attraverso il primo passaggio.

È la c. d. teoria del duplice rapporto di causalità, proposta, sia pur in versioni o con sfumature parzialmente diverse rispetto alla lettura di Gorla, soprattutto nell'ambiente tedesco — dove si parla di *haftungsbegründende* e *haftungsausfüllende Kausalität*: v. già MOMMSEN, *Beiträge zum Obligationenrecht,* cit., *Lehre vom Interesse,* pp. 137-141 (specialmente p. 139: « Im letzten Fall kommt ein doppelter Kausalnexus in Betracht; es fragt sich nämlich zuerst, ob die Tatsache wirklich auf diejenige Weise herbeigeführt ist, wie das erfordert wird, damit sie zur Leistung des Interesses verpflichte... und sodann, ob und inwieweit der eingetretene Schaden durch die verpflichtende Tatsache herbeigeführt ist »); e poi TRAEGER, *Der Kausalbegriff,* cit., pp. 191-192; ENDEMANN, *Lehrbuch,* I, cit., p. 739; LITTEN, *Recensione* a Traeger, Der Kausalbegriff, cit., p. 27; MÜLLER, *Die Bedeutung des Kausalzusammenhanges im Straf- und Schadensersatzrecht,* Tübingen, 1912, p. 7 ss.; Otto v. GIERKE, *Schuldrecht,* cit., p. 74; ENNECCERUS-KIPP-WOLFF, *Lehrbuch,* I, cit., p. 35 e p. 649; ENNECCERUS-LEHMANN, *Recht der Schuldverhältnisse,* cit., p. 60 ss.; ENNECCERUS-NIPPERDEY, *Allgemeiner Teil,* I, 2, cit., p. 1275; recentemente BLOMEYER, *Allgemeines Schuldrecht,* 3ª ed., Berlin u. Frankfurt a. Main, 1964, p. 166; LARENZ, *Die Schadenshaftung nach dem Wasserhaushaltsgesetz im System der zivilrechtlichen Haftungsgründe,* in *VersR,* 1963, p. 593 ss., 602-603; Hans STOLL, « *The Wagon Mound* », - *Eine neue Grundsatzentscheidung zum Kausalproblem im englischen Recht,* in *Vom Deutschland zum Europäischen Recht* (*Festschrift für H. Dolle*), Tübingen, I, 1963, p. 371 ss., specialmente p. 397; DEUTSCH, *Fahrlässigkeit und erforderliche Sorgfalt,* cit., p. 387; ID., *Regressverbot und Unterbrechung des Haftungszusammenhangs im Zivilrecht,* in *Juristen Zeitung,* 1972, p. 551 ss., 552; WEITNAUER, *Aktuelle Fragen des Haftungsrechts,* in *VersR,* 1970, p. 585 ss.; FIKENTSCHER, *Schuldrecht,* cit., p. 239; SOERGEL (-Reimer SCHMIDT), *Kommentar,* II, cit., p. 158 ss.;

alla luce dei principî accolti dal nostro ordinamento in tema di cau-

---

DEUBNER, *Kausalität und Verantwortlichkeit,* in *Juristische Schulung,* 1969, p. 561; WEITNAUER, *Zur Lehre vom adäquaten Kausalzusammenhang - Versuch einer Ehrenrettung,* in *Revolution der Technik, Evolutionen des Rechts* (*Festgabe K. Oftinger*), Zürich, 1969, p. 321 ss., 325-326; SOERGEL (-ZEUNER), *Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,* 10ª ed., cit., III, 1969, § 823, Bem. 180; HUBER, *Normzwecktheorie und Adäquanztheorie,* in *Juristen Zeitung,* 1969, p. 677 ss., 681; ESSER, *Schuldrecht,* 4ª ed., Karlsruhe, I, *Allgemeiner Teil,* 1970, p. 298; Eike SCHMIDT, *Grundlagen des Haftungs- und Schadensrechts,* nel volume collettaneo *Athenäum-Zivilrecht,* I, *Grundlagen des Vertrags- und Schuldrechts,* Frankfurt a. Main, 1972, pp. 478-479 —, seguita dalla più aggiornata dottrina anglo-americana — HART e HONORÉ, *Causation in the law,* cit., p. 79; Glanville WILLIAMS, *The risk principle,* cit., p. 184; PROSSER, *Handbook,* cit., p. 247 ss.; FLEMING, *An introduction,* cit., p. 124; MC GREGOR, *On damages,* cit., p. 12; ATIYAH, *Accidents, compensation and the law,* London, 1970, p. 122; WINFIELD e JOLOWICZ, *On tort,* 9ª ed., a cura di Ellis Lewis e D. M. Harris, London, 1971, p. 569 —, da qualche autore francese — MARTY, *La rélation de cause à effet,* cit., p. 685 ss.; P. ESMEIN, in PLANIOL-RIPERT, *Obligations,* 1, cit., pp. 743-744; TUNC, *Les récents développements des droits anglais et américain sur la rélation de causalité entre la faute et le dommage dont on doit réparation,* in *Rev. int. droit comp.,* 1953, p. 9, nota 3 — e belga — PIRSON - DE VILLÉ, *Traité de la responsabilité civile extracontractuelle,* Bruxelles-Paris, 1935, I, p. 406 e II, p. 6 ss. —, e che anche in Italia ha trovato assai meno resistenze — CARNELUTTI, *Perseverare diabolicum,* in *Foro it.,* 1952, IV, c. 97 ss.; FORCHIELLI, *Il rapporto di causalità nell'illecito civile,* Padova, 1960, p. 22; ID., *Anatomia dell'illecito civile,* in *Riv. dir. civ.,* 1963, II, p. 599 ss., 600; DE CUPIS, *Il danno,* I, cit., p. 205, nota 54; ID., *Il problema giuridico del « quantum respondeatur »,* in *Riv. dir. civ.,* 1967, I, p. 516 ss., p. 517; SCOGNAMIGLIO, in più occasioni, e da ultimo *Appunti sulla nozione di danno,* in *Riv. trim. dir. proc. civ.,* 1969, p. 464 ss., 482; DISTASO, *Le obbligazioni,* cit, p. 408 — che consensi — CASETTA, *L'illecito degli enti pubblici,* cit., p. 19; SCHLESINGER, *La « ingiustizia » del danno,* cit., p. 954 ss.; ID., *Recensione* a Forchielli, Il rapporto di causalità, cit., p. 409 ss.; C. F. GROSSO, *Sulla rilevanza di principi e norme penali,* cit., p. 80 e p. 91; M. L. RUFFINI, *Il concorso di colpa e di caso fortuito nella produzione del fatto dannoso,* in *Riv. dir. comm.,* 1964, I, p. 59, nota 42; BUSNELLI, *La lesione del credito,* cit., p. 120, nota 42; ONDEI, *Osservazioni sul concetto di « evento » dannoso,* in *Foro pad.,* 1957, I, c. 371; RAVAZZONI, *La riparazione,* cit., p. 34; RESCIGNO, *Libertà del « trattamento » sanitario e diligenza del danneggiato,* in *Studi in onore di A. Asquini,* Padova, IV, 1965, p. 1637 ss., 1644-1645; P. BARCELLONA, *Recensione* a Rovelli, Il risarcimento del danno alla persona, Torino, 1963, in *Riv. dir. civ.,* 1964, I, p. 532; DEVOTO, *La concezione analitica dell'illecito,* in *Riv. dir. civ.,* 1965, I, p. 498 ss., p. 510, nota 34; RUFFOLO, *Il problema della responsabilità vicaria,* cit., pp. 889-890; TRIMARCHI, *Causalità e danno,* cit., p. 82, nota 43; REALMONTE, *Il problema del rapporto di causalità,* cit., p. 15 ss.; BIANCA, *Dell'inadempi-*

salità [53], com'è pure evidente, in caso di risposta affermativa, la necessità che si provveda a definire l'esatta portata della regola; identificandola in relazione agli eventi che vanno imputati all'agente in dolo anche se non sono stati da lui previsti e voluti [54] sia a quelli che nep-

mento, cit., p. 227; CIAN, *Antigiuridicità e colpevolezza,* cit., p. 148, testo e nota 23; PUCCINI, *Il dolo civile,* cit., p. 341; LUMINOSO, *La tutela aquiliana,* cit., p. 68, nota 13; DI PRISCO, *Concorso di colpa,* cit., p. 246, nota 38; M. BARCELLONA, « *Scopo della norma violata* », cit., *passim*; ZICCARDI, *L'induzione,* cit., p. 180 ss.; in giurisprudenza, per tutte, Cass. sez. un., 26 gennaio 1971, n. 174, in *Foro it.,* 1971, I, c. 342 ss., 352).

[53] Ma si può dire sin d'ora come una risposta negativa sia assai improbabile, anche per chi non voglia accogliere la teoria del duplice rapporto di causalità, dal momento che non vi è alcuna norma generale che contrasta con tale conclusione, mentre è conforme a ragione il principio che può ritenersi applicato negli artt. 1227, cod. civ., 1° comma e 2055 cod. civ., 2° comma, nonché in tutte le figure legali dove la rilevanza del dolo possa spiegarsi in base a considerazioni causalistiche (tra le disposizioni del codice penale, si segnala particolarmente l'art. 62, n. 5, il quale considera come un'attenuante generica « l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa »).

[54] Ciò è possibile in quanto il « grado di rischio necessario per il giudizio di illiceità della condotta » deve ritenersi variabile in funzione dell'« utilità sociale della condotta » (TRIMARCHI, *Causalità e danno,* cit., p. 85), utilità evidentemente minima, almeno di regola, quando si è dinanzi ad un'attività esercitata allo scopo di nuocere (si vedano *infra,* cap. III, n. 4, le considerazioni sull'imputabilità delle conseguenze indirette in caso di dolo: ma sin d'ora PROSSER, *Handbook,* cit., pp. 34-36, dov'è particolarmente interessante la casistica sul « *transferred intent* » nel *tort* di *battery*; e in senso analogo *Restatement of torts,* cit., I, *Intentional torts,* 1934, p. 35 ss. e p. 46; IV, cit., § 870, comment *d*; SEAVEY, *Principles,* cit., p. 94; SCHUSSERL, *Torts,* cit., p. 22; COLYER, *A modern view of the law of torts,* Pergamon Press, 1966, p. 72; GREGORY e KALVEN, *Cases and materials,* cit., pp. 22, 339, 921, 945).

Così, se A lancia un razzo in un mercato, e B lo raccoglie e lo getta facendolo ricadere presso C, il quale fa altrettanto scagliandolo nei pressi di D, che rimane infine ferito dallo scoppio, A è responsabile verso D (è il ben noto caso *Scott* v. *Sheperd,* della fine del Settecento, riportato in tutti i manuali inglesi). Chi lega un proprio nemico ad un albero nel mezzo della foresta, pensando di farlo morire di fame, risponderà anche se la morte avviene per sete (v. BURI, *Über Kausalität und deren Verantwortung,* Leipzig, 1973, p. 17). Colui che, volontariamente, incute ad un altro terrore tale da spingerlo alla fuga dovrà rispondere se la vittima, fuggendo, venga addentata da un cane, eccitato dal correre incomposto della persona atterrita, come deve rispondere se questa, non badando a inciampi, precipiti (BRASIELLO, *I limiti,* cit., p. 365). Se A ferisce di proposito B in un bosco notoriamente frequentato da belve feroci e si allontana, e B nell'impossibilità di muoversi viene divorato dalle bestie, A è responsabile anche se non intendeva uccidere B e pur se ignorava

pure la presenza di un *animus nocendi* può valere a sottrarre al regno

l'esistenza delle fiere (OERTMANN, *Zur Lehre des Kausalzusammenhangs,* cit., p. 99; ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità,* cit., p. 232; MARTEAU, *De la notion de la causalité,* cit., p. 58; DEMOGUE, *Traité des obligations.* 1, IV, cit., p. 14). Se Nym colpisce Pistol che cade dentro una buca, rovinandosi i vestiti, Nym è responsabile del danno conseguente a tale evento (POLLOCK, *The law of torts,* cit., p. 32: così pure se Nym, volendo colpire un'autorità municipale, rompe invece col suo sasso la botte di birra che passava di lì sopra un carro). Se A prepara una bevanda avvelenata per B, contando di propinargliela nella notte, e B trova casualmente la bevanda e la beve ignaro del contenuto velenoso, A sarà responsabile della morte (Glanville WILLIAMS, *The risk principle,* cit., p. 201). Se A picchia a sangue un terzo in un luogo pubblico, è responsabile dello *shock* patito da una gestante che abbia assistito per caso alla scena (*Rogers* v. *Williard,* 1920, in PROSSER, *Handbook,* cit., p. 54, nota 31). Chi compie un'azione fraudolenta, volendo recar pregiudizio a qualcuno, può esser responsabile anche nei confronti di un terzo, che ne sia rimasto danneggiato (Cass. 8 febbraio 1972, n. 314, in *Foro it., Rep.,* 1972, voce « *Responsabilità civile* », n. 181, c. 2436). Chi si è appropriato di un costosissimo diamante è responsabile della morte che il gioielliere-proprietario ha poi incontrato « by reason of... extreme apprehension and emotional distress » (*Cauverien* v. *De Metz,* 1959, in GREGORY e KALVEN, *Cases and materials,* cit., p. 354). A sarà responsabile se ha propinato a B con intenzioni omicide una dose di veleno ad azione lenta, quando B sia morto immediatamente perché affetto da una rarissima anomalia fisica di cui A non era a conoscenza (REALMONTE, *Il problema del rapporto di causalità,* cit., p. 182).

Pressoché unanime è la conclusione circa la piena responsabilità di chi ha inflitto a un terzo un colpo sulla testa, nel caso in cui la vittima riporti un maggior danno per avere una calotta cranica più sottile del consueto (*eggshell skull*), e in generale per l'ipotesi in cui il soggetto leso avesse una predisposizione congenita (DERNBURG, *Das Bürgerliche Recht,* cit., *Die Schulverhältnisse,* 2, *Einzelne Obligationen,* a cura di Raape, 1915, p. 758; BEALE, *Recovery for consequences of an act,* in *Harv. law rev.,* 1895-96, p. 80 ss., pp. 81-82; ENDEMANN, *Lehrbuch,* I, cit., p. 739, nota 18; v. TUHR, *Partie générale,* I, cit., p. 73, nota 5; SCRIBANO, *Trattato della malafede,* cit., p. 368; LEONHARD, *Allgemeines Schuldrecht,* cit., p. 159; *Restatement of torts,* I, cit., pp. 35-36; ENNECCERUS-LEHMANN, *Recht der Schuldverhältnisse,* cit., p. 65; SCHEUERLE, *La dottrina della causalità e la sua funzione nel diritto civile vigente nell'Unione Sovietica,* in *Ann. dir. comp.,* XXVII, fasc. 3, p. 152 ss., 159; HART e HONORÉ, *Causation in the law,* cit., p. 75; DEKKERS, *Précis,* II, cit., p. 137; GOODHART, *Liability and compensation,* in *Law quart. rev.,* 1960, p. 567 ss., 581; v. CAEMMERER, *Das Problem des Kausalzusammenhangs im Privatrecht,* Freiburg i. Br., 1956, p. 20 ss. e in *Gesammelte Schriften,* Tübingen, I, 1968, p. 395 ss., 408; DE PAGE, *Traité,* II, cit., p. 908; Hermann LANGE, *Begrenzung der Haftung,* cit., p. 14; DEJEAN de la BATIE, *Appréciation in abstracto,* cit., p. 274; SCOTT, *Casebook on torts,* cit., p. 54; COLYER, *A modern view,* cit., p. 36, nota 1; FLEMING, *An introduction,* cit., p. 119; SEAVEY, *Mr. Justice*

del caso (l'esempio corrente, per questi ultimi, è quello del tutore che fa compiere frequenti viaggi in aereo al pupillo, nella speranza che prima o poi succeda un incidente [55]).

Cardozo, cit., p. 33; Mc Gregor, *On damages,* cit., p. 102 ss.; a quanto pare anche Bianca, *Dell'inadempimento,* cit., p. 242; diversamente Ferrini, *Delitti e quasi-delitti,* cit., p. 764; Pirson - De Villé, *Traité,* II, cit., p. 34).

Frequentissima anche l'affermazione secondo cui chi abbia ferito intenzionalmente un altro sarà responsabile dell'aggravamento della ferita dovuto alla colpa del medico cui la vittima si era rivolta per farsi curare (v. Tuhr, *Partie générale,* I, cit., p. 82; Demogue, *Traité des obligations,* 1, IV, cit., pp. 524-525; Seavey, *Principles of tort,* cit., p. 91; Enneccerus-Lehmann, *Recht der Schuldverhältnisse,* cit., p. 66; De Page, *Traité,* II, cit., p. 907; Payne, *Foresight and remoteness of damage in negligence,* in *Mod. law rev.,* 1962, p. 1 ss., 13; Prosser, *Handbook,* cit., p. 255; Staudinger (-Werner), *Kommentar,* cit., p. 34; v. anche K. Wolff, in Klang, *Commentar zum allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch,* 2ª ed., Wien, VI, 1951, p. 57; Bianca, *Dell'inadempimento,* cit., p. 245; Street, *The law of torts,* 5ª ed., London, 1972, p. 147); mentre, se il medico ha agito con dolo (Crome, *System des Deutschen Bürgerlichen Rechts,* I, *Einleitung und allgemeiner Theil,* Tübingen u. Leipzig, 1900, p. 477; Beale, *The proximate consequences,* cit., p. 649; Antolisei, *Il rapporto,* p. 232; Prosser, *Handbook,* cit., p. 319), o quando l'errore da lui compiuto sia straordinario (Endemann, *Lehrbuch,* I, cit., p. 742, nota 32; Loy, *Applicazione giuridica del principio di causalità,* in *Riv. dir. priv.,* 1938, II, p. 124; Heinrich Stoll-Felgentraeger, *Vertrag und Unrecht,* 3ª ed, Tübingen, I, 1943, p. 198; *Restatement of torts,* II, cit., § 547, ill. 4; Enneccerus-Lehmann, *op. loc. ult. cit.;* Hart e Honoré, *Causation in the law,* cit., p. 169; Höhn, *Allgemeines Schuldrecht,* Berlin, 1934, p. 34; Görner, nel volume collettaneo *Das Zivilrecht der deutschen demokratischen Republik. Schuldrecht - Besonderer Teil,* a cura di H. Such, Berlin, 1956, p. 509; Oftinger, *Schweizerisches Haftpflichtrecht,* 2ª ed., I, *Allgemeiner Teil,* Zürich, 1958, p. 105, nota 168; v. Caemmerer, *Das Problem des Kausalzusammenhangs,* cit., p. 408; Rother, *Haftungsbeschränkung im Schadensrecht,* München u. Berlin, 1965, p. 27; Fikentscher, *Schuldrecht,* cit., p. 273; Staudinger (-Werner), *Kommentar,* cit., p. 34; Weitnauer, *Zur Lehre vom adäquaten Kausalzusammenhang,* cit., pp. 345-346), non vi sarà alcuna responsabilità del feritore per il danno connesso con l'aggravamento (diversamente solo v. Liszt, *Die Deliktsobligationen im System des Bürgerlichen Gesetzbuchs,* Berlin, 1898, p. 79; Randa, *Die Schadenersatzpflicht,* cit., p. 58).

[55] Hart e Honoré, *Causation in the law,* cit., p. 160; Glanville Williams, *The risk principle,* cit., p. 200, nota 51; Seavey, *Cogitations,* cit., p. 34; Id., *Mr. Justice Cardozo,* cit., p. 34; Cohen, *Field theory and judicial logic,* in *Yale law journ.,* 1950, p. 238 ss., 259; Colyer, *A modern view,* cit., p. 74; Forchielli, *Responsabilità civile,* I, cit., p. 76; si vedano anche v. Buri, *Über Kausalität und deren Verantwortung,* cit., p. 15; Coppa Zuccari, *La « compensazione delle colpe »,* cit., pp. 72-73, nota 3; Litten, *Recensione* a Traeger,

Per il momento, tuttavia, è sufficiente aver messo in chiaro il carattere generale di questo criterio, la possibilità che si ha cioè di

---

Der Kausalbegriff, cit., p. 25 ss.; Candice, *La compensazione delle colpe,* cit., p. 37; Leonhard, *Allgemeines Schuldrecht,* cit., p. 156.

Altro esempio corrente è quello di A che colpisce B con intenzioni omicide riuscendo solo a ferirlo; se B muore poi in seguito a una circostanza indipendente — incidente stradale dell'autoambulanza, incendio dell'ospedale — A non sarà responsabile di tale evento (P. Esmein, in Aubry e Rau, *Droit civil français,* VI, cit., p. 484; Antolisei, *Il rapporto di causalità,* cit., p. 197; Loy, *Applicazione giuridica,* cit., p. 132, nota 1; Hart e Honoré, *op. cit.,* p. 159; Payne, *Foresight and remoteness,* cit., p. 13; Trimarchi, *Causalità e danno,* cit., p. 85; Mc Gregor, *On damages,* cit., p. 58; v. anche Realmonte, *Il problema del rapporto di causalità,* cit., p. 181, nota 66; contrario, *de jure condito,* Forchielli, *Il rapporto di causalità,* cit., p. 115, che si dichiara peraltro favorevole *de jure condendo* — *ivi,* p. 140 — all'esclusione per questa ipotesi dell'applicabilità dell'art. 2055, ossia della regola della solidarietà passiva: diversamente, ad ogni modo, questo scrittore, e anch'egli cioè nel senso dell'irresponsabilità, in *Responsabilità civile,* I, cit., p. 54).

Così, non sarà responsabile chi ferisca mortalmente un barcaiolo, il quale anneghi, prima che la ferita abbia determinato la morte, perché un colpo di vento inatteso ha rovesciato la barca (v. Liszt, *Lehrbuch des Deutschen Strafrechts,* 14/15ª ed., Berlin, 1905, p. 127); né chi ferisca in modo grave un animale, morto subito dopo per un colpo di fulmine (Windscheid, *Pandette,* cit., II, p. 43, nota 15); né chi sequestra in una casa un terzo, il quale muore perché un aereo nemico ha lasciato cadere una bomba proprio su quella casa (Antolisei, *Il rapporto di causalità,* cit., p. 247; v. anche Kohler, *Schuldrecht,* cit., p. 473) o perché un terremoto l'ha fatta crollare (Gabba, *Nuove questioni,* I, 2, cit., p. 234); né chi, sperando che l'odiato nipote venga mangiato da un leone, gli regala il biglietto d'ingresso ad uno zoo, dove accade poi che un leone fugga davvero dalla sua gabbia e divori il malcapitato (Müller, *Die Bedeutung,* cit., p. 59); né la cuoca che versi veleno in una vivanda per uccidere il proprio padrone, morto in seguito ad un colpo apoplettico nel momento stesso in cui essa gli porgeva il piatto (v. Liszt, *Lehrbuch des Deutschen Strafrechts,* cit., p. 127); né il feritore di un terzo, per il fatto che il medico accorso per curare l'ammalato abbia contagiato di una malattia infettiva i parenti di quest'ultimo (Dernburg, *Pandette,* II, cit., p. 180, nota 8; Id., *Das bürgerliche Recht,* cit., II, 1, p. 75; *contra* v. Liszt, *Die Deliktsobligationen,* cit., p. 70; ma ancora per l'irresponsabilità Crome, *System,* I, cit., p. 478, nota 13; v. Tuhr, *Partie générale,* cit., p. 81; Enneccerus-Kipp-Wolff, *Lehrbuch,* I, 2, cit., p. 33; Enneccerus-Lehmann, *Recht der Schuldverhältnisse,* cit., p. 63); né chi insegue un terzo, minacciandolo di morte, laddove quest'ultimo muoia nella fuga perché colpito da un pezzo di cornicione (*Restatement of torts,* IV, cit., § 870, ill. 9), o da una saetta (*Restatement of torts,* IV, cit., § 915, p. 595; v. anche Rosenthal, *Bürgerliches Gesetzbuch,* Berlin, 1923, II, p. 73; Staudinger (-Werner), *Kommentar,* cit., p. 34); né chi somministri una dose letale di veleno a qualcuno che in precedenza era stato ferito mortalmente da

farvi appello ogni qualvolta ricorrano determinate condizioni di fatto,

---

un terzo, nel caso in cui l'avvelenato deceda per le ferite ricevute, e prima dell'entrata in azione del veleno (CROME, *System,* I, cit., p. 417, nota 6; MARTEAU, *De la notion de la causalité,* cit., p. 17; DEMOGUE, *Traité des obligations,* 1, IV, cit., p. 18; ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità,* cit., p. 194; v. anche Rudolf SCHMIDT, *Bürgerliches Recht,* II, cit., p. 117; LOY, *Applicazione giuridica,* cit., p. 130; BLOMEYER, *Allgemeines Schuldrecht,* cit., p. 167; STAUDINGER (-WERNER), *Kommentar,* cit., p. 48; diversamente HECK, *Grundriss,* cit., p. 49); né la madre che abbia abbandonato il figlioletto, rinvenuto poi da un passante e portato in un brefotrofio, dove il piccolo resta vittima del crollo di un'impalcatura o dell'imprevedibile negligenza di un'infermiera (ANTOLISEI, *op. cit.,* p. 200); né il commesso di un ricevitore del lotto, il quale abbia commesso un furto, per il danno che il suo principale subisca essendo costretto a pagare la pigione dei locali del banco, divenuto inutile con la revoca della ricevitoria decisa dallo Stato in seguito al fatto (DEGNI, *Sul nesso causale fra colpa e danno,* cit., p. 167; TILSCH, *Del nesso causale nel diritto civile,* cit., p. 629); né chi ferisca di proposito un marinaio che, ricoverato in ospedale, contrae poi il colera e muore (DERNBURG, *Das bürgerliche Recht,* II, 1, cit., p. 75; ENNECCERUS-KIPP-WOLFF, *Lehrbuch,* I, 2, cit., p. 33; DEMOGUE, *Traité des obligations,* 1, IV, cit., p. 125; ENNECCERUS-LEHMANN, *Recht der Schuldverhältnisse,* cit., p. 63; diversamente v. LISZT, *Deliktsobligationen,* cit., p. 71; qui, peraltro, occorrerà distinguere a seconda che si pensi, con Demogue, la cui conclusione appare quindi discutibile, ad un ospedale in Indocina, oppure, con gli autori tedeschi, all'ospedale di Amburgo, dal momento che, a seconda dei due casi, ben diversa è la probabilità dell'evento dannoso che l'azione del feritore ha procurato alla vittima); né chi spara alla moglie con intenzioni omicide, nel caso in cui questa, rifugiatasi in casa dei genitori, rimanga uccisa dalla caduta di una tegola (Glanville WILLIAMS, *The risk principle,* cit., p. 201); né chi, sapendo perfettamente che una ragazza un po' grassa è complessata per il suo fisico, le dà dell'« ippopotamo », per cui questa, in seguito alla mortificazione nella quale l'ha gettata quell'apprezzamento, incorre per sua colpa in un incidente (*Restatement of torts, Second,* 1965, § 46, ill. 15); né, infine, chi dolosamente dà una falsa informazione stradale ad un automobilista, il quale resta poi ucciso in un incidente capitatogli mentre seguiva quell'itinerario (OFTINGER, *Schweizerisches Haftpflichtrecht,* cit., p. 92).

Presso le corti di *common law,* si è ritenuto d'altra parte irresponsabile un uomo il quale, per fare uno scherzo, si era vestito da donna, in relazione allo *shock* che un terzo aveva riportato nel vederlo (*Nelson* v. *Crawford,* 1899, in PROSSER, *Handbook,* cit., p. 51, nota 15); un calunniatore per il fatto che il calunniato, in seguito all'accusa, si era visto rifiutare l'ammissione a un *club* (*Chamberlain* v. *Boyd,* 1883, in Mc GREGOR, *On Damages,* cit., p. 81); l'autore di una diffamazione per il fatto che il datore di lavoro del diffamato aveva finito per licenziare quest'ultimo (*Vicars* v. *Wilcox,* 1806, in WINFIELD e JOLOWICZ, *On tort,* cit., p. 250 o in WRIGHT, *Cases on the law of torts,* 4ª ed., London, 1969, p. 429; *Speake* v. *Hughes,* 1904, in Mc GREGOR, *On*

anche al di fuori dei casi e delle singole figure in cui esso è utilizzato abitualmente dalla giurisprudenza [56].

8. Piuttosto, va accennato sin d'ora come il diverso rilievo che il dolo può avere, in confronto alla colpa, sul terreno del nesso causale, abbia un riflesso immediato anche sul problema della distribuzione delle responsabilità nel caso in cui il danneggiante e la vittima, o più autori diversi, abbiano concorso tra loro nella produzione del danno [57].

---

damages, cit., p. 81; v. ad ogni modo F. LEONE, *Nesso causale,* cit., p. 581).

Gli stessi principi valgono nel campo dell'inadempimento delle obbligazioni: se Tizio loca in malafede a Caio una vettura tirata da un cavallo che non vuol correre, sicché, indugiando Caio nella strada, vien sorpreso da un temporale e colpito a morte da un fulmine, che non gli avrebbe certamente nuociuto se egli fosse potuto arrivare a destinazione nel tempo debito, Tizio non sarà responsabile della morte (GABBA, *Nuove questioni,* I, 2, cit., p. 234); e parimenti, se un conduttore, per l'inadempimento doloso del locatore, ha dovuto lasciare la casa prima del termine pattuito, e viene derubato da un terzo durante il trasloco, non potrà agire contro il locatore per il danno collegato con il furto (DEMOLOMBE, *Cours de code Napoléon,* cit., XXIV, p. 584; GIORGI, *Obbligazioni,* cit., II, n. 98; POLACCO, *Le obbligazioni,* cit., n. 128, p. 595; F. LEONE, *Nesso causale,* cit., p. 600, nota 3; SCRIBANO, *Trattato della malafede,* cit., p. 371). In questi esempi, l'evento in discussione non era rientrato nel piano dell'inadempiente: ma il risultato non cambierebbe anche immaginando che tale desiderio vi fosse stato.

[56] La giurisprudenza dichiara di utilizzarlo, ad esempio, nel caso della denuncia infondata (*retro,* nota 29), o per escludere la corresponsabilità del provocatore (*infra,* cap. III, nota 22).

[57] PFAFF, *Zur Lehre von Schadenersatz,* cit., p. 39; H. S. DAVIS, *The plaintiff's illegal act as a defense in actions of tort,* in *Harv. law rev.,* 1904-05, p. 505 ss., 518; COPPA ZUCCARI, *La « compensazione delle colpe »,* cit., p. 242 ss.; H. A. FISCHER, *Die Rechtswidrigkeit,* cit., p. 181; BOHLEN, *Contributory negligence,* cit., p. 255; MAYR, *Lehrbuch des bürgerlichen Rechts,* Reichenberg, I, 1922, p. 272; *Restatement of torts,* cit., § 282, comment *d,* p. 740, § 448, p. 1199 ss., § 481, p. 1260, § 870, comment *i,* § 918; Albert EHRENZWEIG, *Die Schuldhaftung im Schadenersatzrecht,* Wien, 1936, p. 257; SWOBODA, *Das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch. Eine systematische Darstellung für das Studium und für die Praxis,* Wien, III, *Das Recht der Schuldverhältnisse,* 1942, p. 92; Glanville WILLIAMS, *Joint torts and contributory negligence,* London, 1951, pp. 157-158; Fl. JAMES Jr., *Contributory negligence,* in *Yale law journ.,* 1952-53, p. 691 ss., 707 ss.; MOTULSKY, *Die Zurechenbarkeit des Kausalzusammenhanges im französischen Schadenersatzrecht,* in *RabelsZ.,* 1960, p. 242 ss., 256; GRÖNFORS, *Apportionment of damages,* cit., p. 112; LARENZ, *Lehrbuch des Schuldrechts,* I, *Allgemeiner Teil,* München u. Berlin, 1953, p. 128; OFTINGER, *Schwei-*

Per fare un esempio del primo tipo di concorso, si può immaginare il caso di Tizio il quale investe con la propria automobile quella di Caio, nel tratto di strada che quest'ultimo è abituato a percorrere, uscendo di casa, in senso vietato; e l'esempio può valere anche per il secondo tipo di concorso, bastando ipotizzare che al fianco di Caio vi fosse un passeggero, il quale, in seguito all'incidente, abbia subito un danno alla persona.

In entrambi questi casi, Caio versa certamente in colpa, per il fatto di essersi trovato a marciare in direzione vietata al momento dello scontro: e la sua responsabilità è inevitabile — sia nel senso di non poter egli ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito, e di dover anzi riparare il pregiudizio risentito da Tizio; sia nel senso di essere tenuto verso il trasportato — nel caso in cui nessun rimprovero possa esser mosso alla guida di Tizio.

Può darsi, invece, che anche Tizio sia in colpa, ad esempio per aver imboccato quella strada a velocità eccessiva, e in tal caso la responsabilità di Caio potrà subire una riduzione, in base ai criteri indicati dall'art. 1227 (richiamato dall'art. 2056) e dall'art. 2055 cod. civ., secondo che si tratti dell'uno o dell'altro tipo di concorso.

In un solo caso Caio può considerarsi esonerato del tutto da obblighi risarcitorî: quando cioè sia accertato che Tizio, conoscendo l'abitudine di Caio, o incrociandolo anche solo casualmente, abbia approfittato dell'occasione per investirlo; la colpa di Caio resta allora assorbita dal dolo di Tizio, che subisce interamente le conseguenze giuridiche dell'evento dannoso che ha cagionato di proposito [58].

---

zerisches Haftpflichtrecht, cit., p. 104 ss.; EXNER, *Fahrlässiges Zusammenwirken*, in *Festgabe für R. Frank*, I, cit., p. 591 ss.; CHAPMAN, *Statutes on the law of torts*, London, 1962, p. 18; DE JUGLART, *Cours de droit civil*, II, cit., p. 257; MAASDORP'S *Institutes of South African law*, IV, 1, *Delicts*, 7ª ed. a cura di C. G. Hall, Cape Town-Wynberg-Johannesburg, 1963, p. 77 ss.; FIKENTSCHER, *Schuldrecht*, cit., p. 605; Mc GREGOR, *On damages*, cit., p. 84; PALANDT (-DANCKELMANN), *Bürgerliches Gesetzbuch*, 26ª ed., München u. Berlin, 1967, p. 201; GREGORY e KALVEN, *Cases and materials*, cit., p. 237; SOERGEL (-Reimer SCHMIDT), *Kommentar*, II, cit., §§ 249-253, Bem. 35, p. 166 e § 254, Bem. 19, p. 196; FLEMING, *An introduction*, cit., p. 157; WRIGHT, *Cases on the law of torts*, cit., p. 591 (ove interessanti richiami di legislazione canadese); Alfred KELLER, *Haftpflicht im Privatrecht*, 2ª ed., Bern, 1971, pp. 59-61 e p. 81.

[58] Ricorderemo qui come la legge 23 maggio 1960, n. 504, modificando l'art. 571 cod. proc. pen., ha mantenuto comunque la disposizione per cui chi è stato condannato per un reato non commesso, ed ha espiato una parte o

Considerando la lesione che Caio ha subito e Tizio arrecato, e vedendo allora il primo come vittima e il secondo come autore del danno, possiamo cioè dire che la colpa del danneggiato non provoca nascita di responsabilità — o può non provocarla, resta da vedere se il principio sia assoluto o meno [59] — allorché concorra con il dolo del danneggiante; guardando invece al pregiudizio risentito da Tizio

---

l'intero della pena, ha diritto di ottenere la riparazione per l'errore giudiziario soltanto se non ha concorso a dar causa all'errore con *dolo* o *colpa grave*.

[59] Assoluto o meno, s'intende, in relazione a serie causali relativamente semplici, e cioè ad ipotesi in cui i vari contributi causali ineriscano ad un'unità spazio-temporale, oppure in rapporto ad illeciti singoli o tipizzati: per l'inadempimento, ad esempio, MENGONI, *Rassegna sull'inadempimento*, in *Temi*, 1946, p. 577, ha affermato che la colpa del creditore non concorrerà mai con il dolo del debitore; lo stesso, per la seduzione, Cass. 9 marzo 1955, n. 170, in *Foro it., Rep.*, 1955, voce « *Responsabilità civile* », n. 109 (ma qui l'affermazione è rituale in ogni decisione della nostra giurisprudenza); è facile osservare, in generale, che la responsabilità del produttore per la *réclame* menzognera dei propri prodotti, o del commerciante per la vendita di merci dalle quali derivi un danno al compratore o a terzi, non sarà certo eliminata dall'aver l'acquirente comprato o il terzo usato *volontariamente* il prodotto, così come la responsabilità del *deceptor*, in caso di dolo negoziale, non viene certo meno per il fatto che il *deceptus* accede di propria iniziativa alla conclusione del contratto; significativo anche l'orientamento giurisprudenziale (ad esempio Cass. 4 aprile 1960, n. 756, in *Riv. giur. circ. e trasp.*, 1960, p. 430, ove altri richiami nella motivazione), secondo cui la responsabilità del committente ex art. 2049 cod. civ., nell'ipotesi in cui il sottoposto abbia arrecato danno a terzi utilizzando abusivamente l'automobile del committente stesso, non è esclusa o ridotta ove il terzo danneggiato sia a conoscenza dell'abuso, ma può esserlo quando costui abbia agito con frode o con violenza istigando il dipendente a compiere l'abuso. È indubbio invece che, allorquando la sequenza consti di alcune azioni del tutto indipendenti, potrà spesso affermarsi, accanto alla responsabilità del coautore in dolo, l'obbligo risarcitorio dello stesso agente in colpa (v. infatti Cass. 17 giugno 1966, n. 1558, in *Foro it., Rep.*, 1966, voce « *Responsabilità civile* », n. 69; App. Genova 19 gennaio 1950, *ivi*, 1950, voce cit., n. 40; nel senso dell'autonomia fra art. 187 cod. pen., 2° comma e art. 2055 cod. civ. VISINTINI, *La responsabilità civile nella giurisprudenza*, cit., p. 600, ove richiami ulteriori; in generale DEMOLOMBE, *Cours de code Napoléon*, XXXI, cit., p. 442, § 510; K. WOLFF, in KLANG *Commentar*, VI, cit., p. 56; NIPPEL, *Commento sul codice civile generale austriaco*, tr. it., Pavia, VIII, 1, 1842, p. 117; VALSANESCO, *La solidarité au cas de faute commune*, Paris, 1931, pp. 100-101; COHNFELD, *Die Lehre vom Interesse*, cit., p. 149 ss.; LAWSON, *Negligence in the civil law*, cit., p. 55; SOERGEL (-HAHNE), *Bürgerliches Gesetzbuch*, 2ª ed., cit., I, 1952, p. 706; SOERGEL (-KNOPP), *Kommentar*, II, cit., § 826, Bem. 63; ALFF, *Das Bürgerliche Gesetzbuch*, Berlin-New York, 1974, § 254, 20).

e prodotto da Caio assumendo cioè Tizio come vittima e Caio come autore del danno, la regola diventa che la colpa dell'agente non fa sorgere — o, anche qui, può non far sorgere — alcun obbligo riparatorio, allorché si combini con il dolo dell'offeso [60]; e lo stesso deve

[60] ZEILLER, *Commentario sopra il codice civile universale austriaco,* tr. it. di De Calderoni, Venezia, III, 2, p. 270; MOMMSEN, *Zur Lehre vom Interesse,* cit., pp. 257-259; STOBBE, *Handbuch des deutschen Privatrechts,* Berlin, III, 1878, p. 384; PERNICE, *Zur Lehre von den Sachbeschädigungen,* cit., p. 62; FERRINI, *Delitti e quasi-delitti,* cit., p. 765; REGELSBERGER, *Pandekten,* Leipzig, I, 1893, p. 653; GIANTURCO, *Sistema,* I, cit., p. 228; WINDSCHEID, *Pandette,* II, cit., p. 45; TEISSEIRE, *Essai d'une théorie générale,* cit., p. 180; SOURDAT, *Traité,* I, cit., p. 615; VENEZIAN, *Danno e risarcimento,* cit., p. 308; BORSARI, *Commentario,* III, 2, cit., p. 335; STUBENRAUCH, *Commentar zum österreichischen allgemeinen Gesetzbuche,* 8ª ed., Wien, 1903, p. 658; CHIRONI, *Colpa extracontrattuale,* cit., II, 1906, p. 557; v. TUHR, *Partie générale,* I, cit., p. 92; CESAREO CONSOLO, *Risarcimento del danno,* cit., p. 312; HALLER, *Essai sur l'influence du fait et de la faute de la victime sur son droit à réparation,* Paris, 1926, pp. 40, 60, 91; LEGAL, *De l'imprudence et de la négligence,* cit., p. 205; GIORGI, *Obbligazioni,* V, cit., p. 261; DEMOGUE, *Traité des obligations,* 1, IV, cit., p. 514; VENZI, *Note* a Pacifici Mazzoni, Istituzioni, IV, 1, cit., p. 363; DESCHIZEAUX, *De l'influence du fait de la victime sur la responsabilité délictuelle,* Grenoble, 1934, p. 112 ss.; SAVATIER, in *Rev. crit. de législ. et de jurispr.,* 1934, p. 409 ss.; GIUSIANA, *Il concetto di danno giuridico,* cit., p. 74; Glanville WILLIAMS. *Joint torts and contributory negligence,* cit., p. 198; LOWNDES, *Contributory negligence,* in *Geo. law journ.,* 1934, p. 674 ss., 686; COOLEY, *Problems in contributory negligence,* in *Univ. of Pennsylvania law rev.,* 1941, p. 335 ss., 348; HARPER e JAMES, *The law of torts,* cit., II, p. 1211 ss.; H. e L. MAZEAUD e TUNC, *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile,* 5ª ed., Paris, I, 1957, p. 466 e II, 1958, pp. 474-475; HART e HONORÉ, *Causation in the law,* cit., p. 195 ss.; P. ESMEIN, *Le nez de Cleopatre ou les affres de la causalité,* in *Dalloz,* 1964, *Chr.,* p. 205; HEUSTON, in SALMOND, *Law of torts,* cit., p. 739; PROSSER, *Handbook,* cit., pp. 181, 276, 436; K. WOLFF, in KLANG *Commentar,* VI, cit., p. 47; DURRY, in *Rev. trim. droit civ.,* 1967, p. 821; BRICOLA, *Recensione* a Trimarchi, Causalità e danno (Milano, 1967), in *Riv. dir. civ.,* 1967, I, p. 534 ss., 540; SEBERT, *Products liability - The expansion of fraud, negligence, and strict tort liability,* in *Mich. law rev.,* 1966, p. 1355; ROBB e BROOKES, *An outline of the law of contract and tort,* 3ª ed., London, 1966, p. 247; JEMOLO, *Concorso di colpe,* in *Riv. dir. civ.,* 1968, II, p. 220 ed ora nel volume *Gli occhiali del giurista,* Padova, 1970, p. 557 s.; DIAS, in CLERK e LINDSELL, *On torts,* cit., p. 319 e p. 579; HONORAT, *L'idée d'acceptation des risques dans la responsabilité civile,* Paris, 1969, p. 56 ss.

Comune a tutti questi autori è la conclusione circa l'irresponsabilità del convenuto, sia pur negligente, per il danno che la vittima venga a subire a seguito di un proprio atto volontario. V. anche Trib. La Spezia, 27 marzo 1953, in *Dir. lav.,* 1953, II, p. 251, che ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio

dirsi per l'ipotesi del danno arrecato alla vittima da una pluralità

occorso ad un operaio il quale, per motivi estranei al suo lavoro, aveva fatto esplodere una delle bombe pirofughe in dotazione al cantiere, restandone ferito. D'altra parte, il notaio che abbia omesso di indicare nell'elenco apposito i protesti elevati contro un concorrente poi fallito, sarà responsabile verso il terzo che ha fornito a quest'ultimo merci a credito soltanto se il fornitore ignorava, sia pure colposamente, lo stato di dissesto (App. Torino 27 luglio 1934, in *Mon. trib.,* 1935, p. 624; ANDRIOLI, *La responsabilità del notaio per i protesti,* in *Riv. notar.,* 1947, I, p. 203 ss.; CATTANEO, *La responsabilità del professionista,* cit., p. 147; VISINTINI, *La responsabilità civile nella giurisprudenza,* cit., p. 161). Tuttavia, l'atto volontario della vittima non potrà ritenersi « interruttivo » del nesso di causalità, nel caso in cui la regola colposamente violata dal convenuto mirasse proprio a prevenire il realizzarsi di quel tipo di atto: è discutibile perciò la decisione dei tribunali di due diversi paesi (R. G. 18 giugno 1917, in *Leipziger Zeitschrift,* 1918, p. 157; App. Amiens 12 maggio 1937, in *Gaz. Pal.,* 1937, II, p. 441) i quali scagionarono una compagnia elettrica per la morte di un bambino che aveva provocato di proposito un corto circuito in un trasformatore. Occorrerà, d'altra parte, che la volontà in questione sia completa ed effettiva: se un operaio, ad esempio, resta ferito per il crollo di un'impalcatura, l'imprenditore negligente sarà o meno responsabile per l'aggravamento della lesione che il ferito arreca a se stesso, strappandosi le bende in ospedale, a seconda che l'operaio abbia così agito in un accesso di febbre, ovvero « con piena coscienza, allo scopo di lucrare una più lauta indennità di infortunio » (ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità,* cit., p. 175). Neppur vi sarà interruzione laddove il gesto della vittima sia giustificato da una oggettiva situazione di pericolo, o quando, tenuto conto anche della condotta del convenuto, il rischio del danno apparisse ragionevolmente basso: il conducente di un tram è responsabile, pertanto, se un viaggiatore è saltato a terra, ferendosi, perché spaventato dall'eccessiva velocità con cui la vettura marciava in una discesa (DEMOGUE, *op. cit.,* 1, IV, p. 5; DE PAGE, *Traité,* II, cit., p. 908; WINFIELD e JOLOWICZ, *On tort,* cit., p. 115), o perché il guidatore si è rifiutato di arrestare la carrozza (FUZIER-HERMAN, *Code civil annoté,* cit., IV, p. 544), mentre la soluzione è opposta se il tranviere ha semplicemente trascurato di arrestarsi a una fermata obbligatoria (BRASIELLO, *I limiti,* cit., p. 354). Il convenuto resterà ancora responsabile se l'atto della vittima sia stato mosso da spirito umanitario, o imposto da un dovere morale: « così, quell'animoso, che si avventa contro taluno, che tenta di vibrare colpi di coltello, e, per disarmarlo, ne impugna la lama, e ne riporta una ferita nella mano, avrà diritto a richiedere il risarcimento del danno al feritore » (VITALI, *Del danno,* cit., p. 43; v. anche BIANCA, *Dell'inadempimento,* cit., p. 247); il conducente di una carrozza o l'autore di un incendio saranno responsabili per il danno subito dal passante che è rimasto ferito lanciandosi sulla strada per salvare un bambino, o da una madre che si getta nell'incendio per salvare il figlio (BRASIELLO, *I limiti,* cit., pp. 348-349). Sarà comunque necessario che il tentativo di soccorso non apparisse disperato in partenza: lascia quindi perplessi la decisione con cui, ottant'anni fa, la Cassazione (richiami in BRA-

siello, *I limiti,* cit., p. 346 ss.) chiuse il famoso « caso del colonnello La Piane », confermando la condanna a un ferroviere — il quale aveva lasciato semiaperto lo sportello di una carrozza, sicché un bambino era caduto dal treno in corsa, ciò che aveva indotto il padre a buttarglisi dietro, col risultato di perire anch'egli — pure in relazione alla morte del padre.

Regole analoghe varranno per l'ipotesi del suicidio della vittima. Quand'anche in colpa, poniamo per eccesso di velocità, il conducente non è responsabile se qualcuno si getta volontariamente sotto le ruote dell'autoveicolo (Gaudemet, *Théorie générale,* cit., p. 316; Planiol-Ripert-Boulanger, *Traité,* cit., p. 787; Oftinger, *Schweizerisches Haftpflichtrecht,* cit., p. 93); se dei fanciulli, nel corso di un banchetto in riva al mare, scrivono su un tumulo il nome di un compagno non arrivato a nuoto con loro, ed il padre, nel leggere l'iscrizione, s'impicca per il dolore, non vi è alcuna responsabilità dei fanciulli (Quintiliano, *De institutione oratoria,* VII, 3, 31, citato da Endemann, *Lehrbuch,* I, cit., p. 736, nota 11). La soluzione può restare anzi la stessa anche se l'atto del convenuto sia stato doloso: il seduttore non è responsabile, ad esempio, per i danni che risentano i parenti della sedotta suicidatasi in seguito al fatto (Tilsch, *Del nesso causale,* cit., p. 629; Degni, *Sul nesso causale tra colpa e danno,* cit., p. 167; diversamente Randa, *Die Schadenersatzpflicht,* cit., p. 60); se A prepara una bevanda avvelenata per B, e B la beve e muore, A non sarà responsabile ove risulti che B ha bevuto sapendo che la bevanda era avvelenata (Glanville Williams, *The risk principle,* cit., p. 202, nota 56; Hart e Honoré, *Causation in the law,* cit., p. 72). Pacifica è invece la conclusione circa la responsabilità dell'ospedale psichiatrico, in caso di negligenza degli infermieri, per il suicidio dell'alienato (richiami giurisprudenzali in Cattaneo, *La responsabilità del professionista,* cit., p. 352; v. anche App. Rennes, 22 novembre 1955, in *JCP,* 1956, p. 9326; Nathan, *Medical negligence,* cit., p. 96; per il caso dell'ospedale aperto, v. però la rassegna *Liability of mental hospitals for acts of their patients under the open door policy,* in *Virg. law rev.,* 1971, p. 156 ss.). Più oscillante l'orientamento per l'ipotesi in cui il convenuto sia il sorvegliante o l'Amministrazione carceraria, oppure il farmacista che abbia venduto la specialità senza ricetta: in un caso la responsabilità di quest'ultimo fu negata (App. Napoli, 17 maggio 1926, in *Foro it., Rep.,* 1927, voce « *Omicidio e lesioni personali colpose* », n. 34), così come venne scagionato, in un altro, il secondino che aveva dimenticato una corda nella cella del detenuto, il quale se n'era poi servito per impiccarsi (Cass. pen., 12 febbraio 1904, in *Giur. it.,* 1904, II, c. 102); in due casi analoghi, la responsabilità del farmacista e del guardiano fu invece ammessa (Cass. pen. 6 novembre 1948, in *Foro it.,* 1948, II, c. 72 e 110; Trib. Ravenna 14 marzo 1949, in *Riv. pen.,* 1949, II, p. 753). Per l'irresponsabilità del farmacista, ancora, Demogue, *op. cit.,* 1, IV, cit., p. 7; in senso opposto Cass. 25 ottobre 1954, in *Riv. pen.,* 1955, II, p. 678; e, per l'ipotesi di un tossicomane, App. Bologna 23 giugno 1938, in *Foro it., Rep.,* 1938, voce « *Resp. civ.* », n. 146. In Francia si segnala una tendenza favorevole a scagionare l'Amministrazione pubblica per il suicidio del detenuto, tranne il caso di colpa grave del sorvegliante (Moderne, *Note* a Cons. d'Etat, 14 novembre 1973, in *Dalloz,* 1974, *Jurispr.,* p. 315 ss., ove richiami di numerose decisioni in tal senso); ma, in generale, appare chiaro che tale colpa dovrà calcolarsi proprio in funzione

di soggetti in concorso tra di loro [61] (salvo vedere se ciò importi che

---

delle condizioni mentali in cui versa il detenuto. Va approvata pertanto la decisione in cui si è ritenuto responsabile un carabiniere il quale, durante lo stato di detenzione di un minorenne, il quale si trovava in condizioni di *shock* nervoso con parziale perdita di coscienza dovuta ai prolungati interrogatori subiti, gli aveva lasciato a portata di mano la rivoltella d'ordinanza, con la quale il ragazzo si era poi ferito (App. Aquila 13 marzo 1958, in *Foro it.,* 1958, I, c. 955).

Presso di noi, è largamente condivisa poi la tesi secondo cui il suicidio non è ostativo dell'indennizzo infortunistico, quando sia determinato da incidente lavorativo tale da provocare alla vittima un'anormale emozione psichica (per tutti Brasiello, *op. cit.,* p. 19); ed anche in Belgio, quella *faute intentionnelle* che, in base alla legge del 1903, comporta per il prestatore la perdita del diritto all'indennità previdenziale, è stata ravvisata ben di rado nel caso di suicidio del prestatore stesso (Simone David, *Responsabilité civile et risque professionnel,* Liège, 1957, p. 244). In Francia, d'altro canto, la giurisprudenza è favorevole a riconoscere la responsabilità dell'automobilista-investitore per il suicidio della vittima che avvenga anche a distanza di anni, e che sia dovuto a turbe mentali conseguenti all'incidente (da ultimo, Ch. civ. 26 oct. 1972, in *Dalloz,* 1973, *Jurispr.,* p. 51, ove ulteriori richiami); e le corti americane sono orientate in prevalenza ad ammettere che, anche se compiuto da una persona sana di mente, il suicidio possa essere imputabile all'autore dell'ingiuria iniziale, almeno nel caso in cui questa sia stata arrecata di proposito (Prosser, *Handbook,* cit., p. 320).

[61] Clarence Morris, *On the teaching of legal cause,* in *Col. law rev.,* 1939, p. 1087 ss., 1106; K. Wolff, in Klang *Commentar,* VI, cit., p. 57; Note, *The Shipowner's liability for injuries suffered by a seaman as the result of an unprovoked assault by a fellow servant,* in *Virg. law rev.,* 1954, p. 599 ss.; Larenz, *Tatzurechnung und « Unterbrechung des Kausalzusammenhanges »,* cit., pp. 1012-1013 testo e nota 29; Hart e Honoré, *Causation in the law,* cit., p. 250; Prosser, *Handbook,* cit., p. 327 ss.; Trimarchi, *Causalità e danno,* cit., p. 116 ss.; Bricola, *Recensione* a Trimarchi, Causalità e danno, cit., p. 539; Payne, *Foresight and remoteness,* cit., p. 11; Deutsch, *Regressverbot und Unterbrechung des Haftungszusammenhangs im Zivilrecht,* cit., p. 552; E. Boehmer, *Die zivil- und strafrechtliche Rechtsprechung zum Verkehrsrecht,* in *Juristen Zeitung,* 1973, p. 158 ss., 159.

L'interruzione si avrà normalmente nell'ipotesi in cui il fatto doloso del terzo sia stato successivo all'atto illecito che ha contribuito alla produzione del danno: così, ad esempio, quando il conducente di un tram abbia negligentemente permesso che sulla vettura salisse troppa gente, sicché nella calca un passeggero non è riuscito ad evitare un furto (*Cobb* v. *Great Western Rly.,* 1893, in Robb e Brookes, *An outline,* cit., p. 247; v. anche Mc Gregor, *On Damages,* cit., p. 120; v. Caemmerer, *Das Problem des Kausalzusammenhangs,* cit., p. 403; Dias, in Clerk e Lindsell, *On torts,* cit., p. 186); quando A abbia ferito il cavallo di B, e la bestia sia morta soltanto perché il veterinario, deliberatamente, ha versato veleno nella ferita (M. Rümelin, *Die Verwendung*

il danneggiato possa agire soltanto contro il coautore doloso, o se

der *Causalbegriffe im Straf- und Civilrecht*, in *Arch. für civ. Praxis*, 1900 e Tübingen, 1900, p. 92; per un esempio simile ENDEMANN, *Lehrbuch*, I, cit., p. 743, nota 35; KRÜCKMANN, *Verschuldensaufrechnung*, cit., p. 73); nel caso in cui un impiegato postale abbia negligentemente permesso ad un vecchio amico di trattenersi nell'ufficio postale, e quest'ultimo ne abbia approfittato per bollare alcuni moduli di vaglia postali rubati (HART e HONORÉ, *Causation in the law*, cit., p. 182; FORCHIELLI, *Il rapporto di causalità*, cit., p. 120, nota 60; v. anche DEMOGUE, *Traité des obligations*, IV, cit., p. 5 e p. 126); se una compagnia carbonifera non è riuscita a impedire che un suo dipendente, un forzato ingaggiato per il lavoro in miniera, fugga e poi rapisca una ragazza (*Henderson* v. *Dade*, 1897, in GREGORY e KALVEN, *Cases and materials*, cit., p. 359); nel caso in cui sia stato ucciso da un infermiere brutale chi era stato internato in manicomio in seguito alla diagnosi errata di un medico (TRIMARCHI, *Causalità e danno*, cit., p. 120); quando A abbia provocato una fuoruscita d'acqua su un fondo, e il proprietario limitrofo subisca un'inondazione per aver un terzo maliziosamente ostruito un possibile sbocco (*Rickard* v. *Lothian*, 1913, in ARMITAGE, in CLERK e LINDSELL, *On torts*, cit., p. 30; v. anche WRIGHT, *Cases on the law of torts*, cit., p. 792); se A rompe una molla dell'orologio di B, e l'orologiaio, in un impeto d'ira contro quest'ultimo, scaglia contro il muro l'orologio, distruggendolo (così — contro v. LISZT, *Deliktsobligationen*, cit., p. 80 — M. RÜMELIN, *Die Verwendung*, cit., p. 92); quando un'insegnante non abbia trattenuto una scolara dall'affacciarsi ad una finestra, dove quest'ultima è rimasta poi colpita dal sasso lanciato da una fionda (IOFFE, *Sovetskoe gosudarstvo i pravo*, 1958, p. 451 — citato da RUDDEN, *Soviet tort law*, in *New York Un. law rev.*, 1967, p. 596 — ove appunto una critica all'opposta soluzione che venne data al caso); quando qualcuno lasci distrattamente aperta la porta di casa di un altro, ed un intruso incendi l'appartamento, oppure acquisti e venda droga ad un terzo con i soldi rubati (HART e HONORÉ, *op. cit.*, p. 186); quando il principale abbia omesso di adottare quelle cautele che avrebbero impedito un furto a danno del suo dipendente (*Deyong* v. *Shenburn*, 1946, in WRIGHT, *Cases on the law of torts*, cit., p. 187 e in DIAS, in CLERK e LINDSELL, *On torts*, cit., p. 470); se un passante rimane ferito essendogli piombato addosso un detenuto che era saltato dalla finestra lasciata imprudentemente aperta dall'agente di custodia (DABIN-LAGASSE, in *Rev. crit. jurispr. belge*, 1959, p. 314); nel caso in cui taluno abbia abbandonata incustodita un'arma di cui un terzo adulto si è poi servito per uccidere un compagno (ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità*, cit., p. 174; TRIMARCHI, *Causalità e danno*, cit., p. 118, nota 103); allorché un costruttore abbia lasciato nel pavimento un buco in cui la vittima viene gettata con la forza da un nemico (FLEMING, *An introduction*, cit., p. 124); se il proprietario di una scala l'ha dimenticata per la strada, sicché un ladro ne approfitta per salire in una casa e compiervi un furto (SOURDAT, *Traité*, I, cit., p. 660); oppure quando un cantiere o un negozio è stato mal sorvegliato, onde i ladri hanno potuto utilizzare quel passaggio per penetrare in un appartamento (Cass. 10 giugno 1968, n. 1836, in *Giust. civ., Mass.*, 1968, p. 933; Trib. Roma 24 febbraio

significhi invece che anche il coautore in colpa è legittimato passivo

1971, in *Foro it., Rep.*, 1972, voce « *Resp. civ.* », n. 60, c. 2422; Trib. Roma 1 marzo 1971, *ivi*, 1972, voce cit., n. 61; Trib. Roma 25 maggio 1971, in *Giust. civ.*, 1972, I, p. 941; *contra* App. Roma, 28 marzo 1972, *ivi*, 1972, loc. cit.); se l'autorità municipale ha trascurato di prendere le misure che potevano impedire ad un lattaio di venir assalito e derubato nell'ascensore di un edificio della convenuta (*Goldberg* v. *Housing Authority of City of Newark*, 1962, in GREGORY e KALVEN, *Cases and materials*, cit., p. 282); se A per negligenza danneggia la casa di B, e quest'ultimo viene derubato dall'operaio chiamato per la riparazione (così — contro v. LISZT, *Deliktsobligationen*, cit., p. 70 — DERNBURG, *Pandette*, II, cit., p. 180, nota 8; ID., *Das bürgerliche Recht*, II, 1, cit., p. 75; v. anche ENNECCERUS-KIPP-WOLFF, *Lehrbuch*, I, 2, cit., p. 33; SCRIBANO, *Trattato della malafede*, cit., p. 364); se A getta una sigaretta accesa tra le stoppie che prendono fuoco, e B deliberatamente versa benzina sulla fiammella, provocando l'incendio del bosco (HART e HONORÉ, *Causation in the law*, cit., p. 69). Si è inoltre affermato — ma la conclusione lascia alquanto perplessi — che se il compratore di un prodotto dannoso ha rivenduto il prodotto stesso ad un terzo, sapendo che il prodotto era dannoso, il produttore non sarebbe tenuto nei confronti del terzo (SEBERT, *Products liability*, cit., p. 1377; v. pure *Arantsev* v. *Ashinskii Timber Technical Combine*, riferita da RUDDEN, *Soviet tort law*, cit., p. 530).

Così anche per l'inadempimento di un'obbligazione: l'albergatore non è responsabile per il furto delle cose affidategli dal cliente, quando il ladro abbia agito con particolare scaltrezza o violenza (GIORGI, *Obbligazioni*, V, cit., p. 461; BIANCA, *Dell'inadempimento*, cit., p. 122, nota 4); né il vettore può essersi tenuto se il viaggiatore venga aggredito da un terzo (MAJELLO, *Custodia e deposito*, Napoli, 1958, p. 114 ss.).

Il fatto doloso successivo può spezzare frequentemente il nesso anche rispetto ad un fatto doloso iniziale: si è ritenuto, ad esempio, che, se A diffama B presso C, e quest'ultimo spontaneamente comunica il fatto diffamatorio a D, soltanto C sia responsabile del rifiuto da parte di D di vendere a credito ad A (*Ward* v. *Weeks*, 1830, e *Riding* v. *Smith*, 1876, in Mc GREGOR, *On damages*, cit., p. 86), allorquando A non avesse autorizzato C alla divulgazione (*Speight* v. *Gosnay*, 1890, sempre in Mc GREGOR, *op. cit.*, p. 87); così come, se A comunica a B che C è stato l'amante della moglie di B, e invita B a non riceve C più in casa, A non è responsabile del danno che la moglie di B risente per il fatto che B, in seguito alla confidenza, ha rotto addirittura il matrimonio (è la notissima *Lynch* v. *Knight*, 1861, 9 H. L. C. 577). Oggi soluzioni del genere possono forse apparire meno convincenti di un tempo: ma è certo che, se A ha ferito volontariamente B, ed un anestesista propina con dolo a B una sostanza che ne determina il decesso, A non è responsabile (ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità*, cit., p. 175); così come non sarà tenuto un bracconiere che abbia ferito una guardia forestale, la quale è stata poi sorpresa esanime da un altro bracconiere e uccisa con una pugnalata al cuore (v. LISZT, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, cit., p. 128); e nemmeno chi abbia preparato una limonata velenosa per B, limonata che C ha poi trovato

e successivamente propinato a B con scopi omicidi (Glanville WILLIAMS, *The risk principle*, cit., p. 201), oppure chi abbia consegnato in malafede un cavallo infetto che appesta le altre bestie del compratore, nel caso in cui il veterinario interpellato seduca la figlia di questi (CROME, *System*, I, cit., p. 478, nota 13), o se un ladro rubi il cavallo stesso e lo uccida (PLANCK-SIBER, *Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, 4ª ed., Berlin u. Leipzig, II, 1, 1928, p. 76).

Quando — all'interno di uno stesso ciclo causale — il fatto doloso sia iniziale e quello colposo successivo, quest'ultimo non varrà d'altra parte ad interrompere, così come potrebbe invece avvenire altrimenti, il nesso di causalità rispetto a quel primo fatto: così, chi è riuscito a provocare l'internamento in manicomio di un soggetto che egli sapeva perfettamente sano, sarà responsabile malgrado l'internamento sia stato possibile solo in virtù di un certificato rilasciato negligentemente da un medico (DEMOGUE, *op. cit.*, 1, IV, cit., p. 6); se A scrive a B una lettera diffamatoria sul conto di C, A è responsabile se qualcuno ha potuto leggerla solo perché B l'ha lasciata negligentemente sopra un tavolo (*Weld-Blundell* v. *Stephens*, 1920, in ROBB e BROOKES, *An outline*, cit., p. 247; v. anche CHARLESWORTH, *On negligence*, 3ª ed., London, 1956, p. 606; WRIGHT, *Cases*, cit., p. 429; Mc GREGOR, *On damages*, cit., p. 120; DIAS, in CLERK e LINDSELL, *On torts*, cit., p. 187); lo stesso anche « nel caso in cui il successivo acquirente di un bene, il cui precedente trasferimento sia nullo per causa di notaio, possa facilmente rilevare la nullità dell'atto precedente, ma sia indotto a confidare nella sua validità dal comportamento doloso della controparte o del notaio rogante il nuovo atto » (CATTANEO, *La responsabilità del professionista*, cit., pp. 163-164, il quale precisa che « in tal caso la responsabilità ricade su questi ultimi »; così appunto Cass. 16 febbraio 1957, n. 553, in *Foro it.*, 1957, I, c. 777).

Tutti questi principi — e in special modo il primo, relativo all'interruzione del nesso causale dinanzi al fatto doloso successivo — sono destinati ad incontrare una serie di limiti diversi.

Così, in particolare, quando il fatto doloso del terzo abbia semplicemente anticipato il prodursi di un evento che si sarebbe comunque realizzato già in forza del fatto iniziale: A è responsabile, ad esempio, se ha ferito mortalmente B il quale muore alcune ore prima del previsto perché il suo medico gli ha somministrato per eutanasia una forte dose di morfina (v. LISZT, *Deliktsobligationen*, cit., p. 80). Così, ancora, quando il fatto iniziale abbia introdotto un elemento senza cui il danno arrecato dal terzo in dolo sarebbe stato minore o diverso: risponderà quindi il direttore di una fabbrica che abbia affittato alla famiglia di un dipendente la soffitta di un palazzo in costruzione, ancora ingombro di materiale incendiario, nell'ipotesi in cui un terzo abbia appiccato fuoco all'edificio, ciò che ha causato danni vari a quegli inquilini (R. G. 303/27, in *Jur. Wochenschrift*, 1927, p. 2804, citata da EXNER, *Fahrlässiges Zusammenwirken*, cit., p. 591).

Così, inoltre, quando il fatto doloso del terzo fosse facilmente prevedibile (BEALE, *Recovery for consequences of an act*, cit., p. 87; Fl. JAMES Jr. e PERRY, *Legal cause*, in *Yale law journ.*, 1951, p. 761 ss., 794 ss.; Fl. JAMES Jr., *Accident liability: some wartime developments*, *ivi*, 1945-46, p. 365 ss., 381; PAYNE, *The 'direct' consequences of a negligent act*, in

Curr. leg. probl., 1952, p. 189 ss., 194; GOODHART, *The third man or novus actus interveniens*, *ivi*, 1951, p. 177 ss., 189 ss.), o allorché il fatto del coautore abbia notevolmente semplificato al terzo la produzione del danno, o posto comunque la vittima in una situazione in cui essa si trova esposta in misura fuori del comune al rischio di atti dolosi altrui (M. RÜMELIN, *Die Verwendung*, cit., p. 125; CROME, *System*, I, cit., p. 477; v. TUHR, *Partie générale*, cit., I, p. 73, nota 8; TILSCH, *op. cit.*, p. 624; *Restatement of torts*, cit., II, § 302, comment *m* e *n*; PROSSER, *op. cit.*, p. 314; HART e HONORÉ, *op. cit.*, p. 180; FIKENTSCHER, *Schuldrecht*, cit., p. 253; EXNER, *op. cit.*, p. 593; WIEFELS, *Allgemeines Schuldrecht*, Düsseldorf-Stuttgart, 1958, p. 43; v. CAEMMERER, *op. ult. cit.*, p. 401; BIANCA, *op. cit.*, p. 245 ss.; Hermann LANGE, *Begrenzung der Haftung*, cit., pp. 13-14; ID., *Umfang der Schadensersatzpflicht bei einem Verkehrsunfall; Methoden der Schadensbegrenzung*, in *Jur. Schul.*, 1973, p. 280 ss., 282-283; ESSER, *Schuldrecht*, I, cit., p. 306; SIRP, in ERMAN *Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, 4ª ed., Münster, 1967, p. 442; DEUTSCH, *Regressverbot*, cit., p. 553): risponde pertanto chi ha perduto l'altrui cosa di cui un terzo si è poi illecitamente impadronito (v. TUHR, *op. cit.*, I, p. 74; Rudolf SCHMIDT, *op. cit.*, II, p. 22; FIKENTSCHER, *op. cit.*, p. 278); il vettore che ha messo una ragazza nelle condizioni di dover scendere in un posto notoriamente frequentato da malviventi, i quali hanno in effetti finito per rapirla (*Hines* v. *Garret*, 1921, in HART e HONORÉ, *op. cit.*, p. 181; GREGORY e KALVEN, *op. cit.*, p. 359; v. anche *Restatement of torts*, II, cit., § 302, ill. 17 e § 449, ill. 1); la Compagnia Ferroviaria per l'assassinio di un proprio dipendente da parte di una banda di pirati cinesi, per fronteggiare la notoria attività dei quali essa non aveva preso alcuna misura (Cass. req. 5 février 1929, in *Sirey*, 1930, I, p. 8, citata da FUZIER-HERMAN, *op. cit.*, IV, p. 541); chi ha lasciato incustodito un cavallo su una strada affollata da monelli, anche se a far imbizzarrire il destriero, con conseguenze dannose per il terzo che cercherà di fermarlo, sia il sasso tirato addosso alla bestia da un ragazzo (*Pearl* v. *Macauley*, 1896, in HARPER e JAMES, *op. cit.*, II, p. 1145, nota 37 e *Haynes* v. *Harwood*, 1935, in MUNKMAN, *Damages for personal injuries and death*, 5ª ed., London, 1973, p. 31); l'imbianchino il quale ha lasciato aperta la porta della casa in cui lavorava, sicché un ladro ha potuto rubare l'argenteria (*Stansbie* v. *Troman*, 1948, su cui STREET, *The law of torts*, cit., p. 148 e *Petrovitch* v. *Callaghams*, 1969, in Mc GREGOR, *op. cit.*, p. 85; v. anche, per esempi analoghi, F. LEONE, *op. cit.*, p. 627; *Restatement of torts*, § 302, ill. 11; LEONHARD, *Allgemeines Schuldrecht*, cit., p. 148; SEAVEY, *Principles of tort*, cit., p. 92; v. CAEMMERER, *op. cit.*, p. 401; ATIYAH, *Vicarious liability in the law of torts*, London, 1967, p. 4; soluzione opposta se ad entrare sia stato un assassino: HART e HONORÉ, *op. cit.*, p. 76); l'automobilista imprudente che investe un pedone, abbandonandolo inanimato su una strada, dove un ladro finisce per derubarlo (RANDA, *Die Schadenersatzpflicht*, cit., p. 58; *Restatement of torts*, II, cit., § 302, ill. 12 e IV, cit., § 915; incerti, peraltro, PROSSER, *op. cit.*, p. 322; PAYNE, *op. cit.*, p. 13; STREET, *op. cit.*, p. 148; FLEMING, *op. cit.*, p 124; diversamente, infatti, *Duce* v. *Rourke*, 1951, in WRIGHT, *op. cit.*, p. 429); un padre il quale, sapendo che sua moglie ha intenzione di uccidere il loro bambino, colposamente trascura di impedirglielo (EXNER, *op. cit.*, p. 596); il proprietario di una casa che ha

assunto un portiere di temperamento violento, per il danno che risente un inquilino il quale, avendo protestato per la scarsezza del riscaldamento, è stato malmenato dal portiere stesso (*Restatement of torts,* II, cit., § 307, ill. 1).

Nemmeno si avrà interruzione nel caso in cui la regola di condotta violata, soprattutto se assunta contrattualmente, fosse « intesa a proteggere proprio contro il pericolo di un danno volontariamente cagionato da terzi » (Trimarchi, *Causalità e danno,* cit., p. 123; v. anche D'Amelio, *La responsabilità della compagnia dei Wagon-lits per i furti a danno dei viaggiatori,* in *Riv. dir. civ.,* 1910, p. 540 ss.; *Restatement of torts,* II, cit., § 302, comment *n*, lett. 4; Charlesworth, *On negligence,* cit., p. 463): risponderà pertanto l'Ente pubblico ove l'atto doloso del funzionario sia stato possibile per la colposa omissione di sorveglianza imputabile ad altri organi dell'amministrazione (Brasiello, *I limiti,* cit., p. 147); la compagnia ferroviaria se i suoi funzionari non hanno impedito ad alcuni viaggiatori, visibilmente ubriachi e attaccabrighe, di salire su uno scompartimento-cuccette dov'era una ragazza, che resterà poi ferita avendo tentato di respingere le sgradevoli *avances* di uno di essi (*Restatement of torts,* II, cit., § 449, comment *a,* ill. 4, p. 1203); l'Amministrazione provinciale se un malato di mente, ospite in un ospedale psichiatrico, colpisce e ferisce un infermiere, quando risulti che il numero degli infermieri in servizio era insufficiente rispetto al fabbisogno dell'ospedale (Trib. Milano 28 settembre 1972, n. 60, in *Giust. civ.,* 1973, Rep., voce « *Responsabilità civile* », n. 60); il guardiano che, per scarsa vigilanza, non sia riuscito ad impedire un furto (F. Leone, *op. cit.,* p. 627; Scribano, *op. cit.,* p. 366 e p. 374; Bianca, *op. cit.,* p. 122); il consulente che ha raccomandato un agente di cambio poco serio il quale si è poi appropriato del denaro affidatogli dal cliente (*De la Bère* v. *Pearson Ltd.,* 1908, in Hart e Honoré, *op. cit.,* p. 181); l'agenzia turistica per la rapina subita da un cliente nella zona malfamata di una città, dov'era stata organizzata una gita con la protezione di alcuni *detective* che proprio al momento buono hanno però abbandonato la comitiva (*Restatement of torts,* II, cit., § 302, ill. 4); la polizia per non aver saputo evitare che il testimone in un processo contro un noto *gangster* venisse assassinato da ignoti (*Schuster* v. *City of New York,* 1958, in Gregory e Kalven, *op. cit.,* p. 282, o in Mac Donald, *Comment,* in *Boston Univ. law rev.,* 1959, p. 467 ss.); il proprietario di un edificio esposto al pericolo di incendi per l'incendio che un terzo, giovandosi dell'aver il proprietario trascurato le cautele prescritte dai regolamenti, abbia dolosamente appiccato al palazzo (Antolisei, *Il rapporto di causalità,* cit., p. 238); la direzione di una clinica privata che trascura di vigilare su un maniaco omicida, il quale scappa e ferisce un terzo (*Restatement of torts,* II, cit., § 302, ill. 20); l'artigiano che abbia consegnato in ritardo una cancellata, quando in seguito a ciò abbia avuto luogo un furto (Barth, *Schadenersatz bei nachträglicher Unmöglichkeit der Erfüllung,* Zürich, 1958, p. 106; Forchielli, *Il rapporto di causalità,* cit., p. 121, nota 61); i sorveglianti di alcuni detenuti, che, evasi grazie al difetto di vigilanza dei primi, distruggono uno *yacht* durante un tentativo di fuga (*Dorset Yacht Co.* v. *Home Office,* 1970, in Mc Gregor, *op. cit.,* p. 85). Sconcertante però *Liberty National Life Ins. Co.* v. *Weldon,* 1958, in Gregory e Kalven, *op. cit.,* p. 80 e p. 359, in cui una compagnia di assicurazione che, in violazione di una legge dell'Alabama, aveva stipulato una polizza di assicurazione sulla

vita di una bambina di 2 anni — polizza di cui era sottoscrittrice e beneficiaria la zia della piccola — fu ritenuta responsabile per il fatto che la zia aveva finito per avvelenare la nipotina.

A maggior ragione, l'atto doloso del terzo non sarà interruttivo quando proprio tale atto abbia formato oggetto della macchinazione del convenuto; così, se A dice falsamente all'odiato B che C, un domestico di B, ha rubato del denaro a B, e lo dice contando appunto sul fatto che C, una volta incolpato ingiustamente, reagirà colpendo B, A è responsabile verso B se C ferisce poi effettivamente quest'ultimo (*Restatement of torts,* IV, cit., § 870, ill. 7). E ancora una volta, però, nel caso in cui l'atto volontario del terzo poteva facilmente esser previsto, non occorrerà che l'autore dell'illecito doloso iniziale abbia agito proprio per provocare quell'evento: così, se A, sapendo di dire il falso e volendo recar danno a B, diffonde la voce che B, membro di un certo sindacato, è divenuto membro di un'organizzazione rivale — e ciò in un momento in cui i rapporti tra le due associazioni sono notoriamente assai tesi — A è responsabile verso B per il fatto che un lavoratore ha poi picchiato B, anche se il pestaggio era magari al di fuori dei desideri di A (*Restatement of torts,* IV, cit., § 873, ill. 3).

D'altro canto, il fatto del terzo non interromperà il nesso di causalità se compiuto in stato di necessità, o per effetto dell'altrui costrizione, o nell'adempimento di un dovere imposto dalla situazione da altri creata: in tal senso già v. Tuhr, *op. cit.,* I, p. 350; Mc Laughlin, *Proximate cause,* cit., p. 169; Coppa Zuccari, *op. cit.,* 158; *Restatement of torts,* II, cit., § 449, comment *b* e § 472; e in generale ancora Hart e Honoré, *op. cit.,* p. 129 ss.; Trimarchi, *op. cit.,* p. 125 ss.; H. e L. Mazeaud e Tunc, *Traité,* II, cit., p. 658 e p. 668; Bianca, *op. cit.,* p. 245; sul principio « danger invites rescue », in particolare, Seavey, *Mr. Justice Cardozo,* cit., pp. 28-29; Id., *Judge Magruder and torts,* in *Harv. law rev.,* cit., p. 1248 ss., 1253; Heuston, in Salmond, *op. cit.,* p. 736; Colyer, *A modern view,* cit., p. 51; Robb e Brookes, *op. cit.,* p. 247; Millner, *Negligence in modern law,* London, 1967, p. 34; Tiley, *The rescue principle,* in *Mod. law rev.,* 1967, p. 25 ss.; Fridman, *Modern tort cases,* London, 1968, p. 99 e p. 113; Harper e James, *op. cit.,* II, p. 1146; *contra* Briguglio, *Lo stato di necessità,* cit., p. 190 ss., il quale, se di fatto tempera in modo consistente il rigore dell'opposta soluzione, non ci pare riesca però a giustificare tecnicamente — proprio perché afferma che il nesso eziologico si interromperebbe — la responsabilità del terzo che in seguito vuol riconoscere; v. ancora, ad ogni modo, sempre nel senso dell'interruzione, Dabin-Lagasse in *Rev. crit. jur. belge,* 1959, p. 222; Riou, *L'acte de dévouement,* cit., p. 231 ss.; *Videan* v. *B.T.C.* (1963) 2 Q. B. 650; *Chadwick* v. *British Railways Board* (1967) 1 W. L. R. 912; Winfield, *The Restatement of the law of torts,* nel volume collettaneo *Law - A century of progress 1835-1935,* New York, 1937, III, p. 1 ss., 19; Rubino, *Osservazioni in tema di stato di necessità e concorso di persone nel fatto colposo,* in *Riv. giur. circ. trasp.,* 1953, c. 206 (almeno nelle conclusioni); Armitage, in Clerk e Lindsell, *op. cit.,* p. 68; Dias, in Clerk e Lindsell, *op. cit.,* pp. 184, 195 e 483; Rother, *Haftungsbeschränkung,* cit., p. 103; Mc Gregor, *op. cit.,* p. 78 e p. 90 ss.; Street, *The law of torts,* cit., p. 147; per un richiamo ad alcuni casi più imbarazzanti Bohlen, *Incomplete privilege to inflict intentional inva-*

sion of interests of property and personality, in *Harv. law rev.*, 1926, p. 307 ss.; PROSSER, *op. cit.*, pp. 113-114; SALMOND, *op. cit.*, p. 49.

Anche qui sarà però necessario distinguere talvolta fra comportamento doloso o colposo: così, nell'ipotesi in cui alcuni sportivi abbiano preso la macchina di un terzo — riluttante a prestarla — per portare all'ospedale un atleta bisognoso di urgente intervento chirurgico, opererà l'esimente dello stato di necessità laddove la macchina sia stata danneggiata anche colposamente (PIRAS, *Saggio sul comportamento necessitato nel diritto privato*, Sassari, 1948, p. 50), mentre si avrà piena responsabilità ex art. 2043 se il danno è stato arrecato di proposito dal guidatore « mosso da rancore per il poco umanitario atteggiamento del proprietario dell'auto » (BRIGUGLIO, *Lo stato di necessità*, cit., p. 87, nota 164).

Non diversa la soluzione sul terreno della responsabilità oggettiva. Andrà scagionato il proprietario degli animali se un terzo ha aperto per *méchanceté* il recinto del pascolo (DEMOGUE, *op. cit.*, 1, V, p. 253); la società tranviaria per il ferimento commesso da un suo impiegato intromessosi in una rissa tra passeggeri (Cass. 22 marzo 1898, in *Mon. trib.*, 1898, II, p. 148, citata da VENZI, *Note* a Pacifici Mazzoni, Istituzioni, IV, 1, cit., p. 378); il proprietario dell'autoveicolo, che abbia tolto le chiavi, per l'incidente provocato dal ladro della vettura (PLANIOL-RIPERT-BOULANGER, *Traité*, cit., pp. 383-383; P. ESMEIN, in PLANIOL RIPERT, *Obligations*, VI, 1, cit., p. 738, nota 1; PROSSER, *op. cit.*, p. 323; DEKKERS, *Précis*, II, cit., p. 137; HART e HONORÉ, *op. cit.*, p. 187; H. e L. MAZEAUD e TUNC, *Traité*, cit., II, 1958, p. 657; CHAPUS, *Responsabilité publique et responsabilité privée*, Paris, 1957, p. 436); il farmacista per il furto che il suo garzone ha effettuato nella casa in cui era stato mandato a portare medicine (v. TUHR, *op. cit.*, I, p. 81 e p. 352); il gestore di un tiro a segno se un tiratore ha colpito un altro non già per scarsa destrezza, bensì di proposito (H. e L. MAZEAUD e TUNC, *op. cit.*, I, p. 663); l'impresa elettrica se l'omicida ha gettato la vittima contro i fili ad alta tensione (TRIMARCHI, *op. cit.*, p. 156). Ma, anche qui, l'Amm. militare risponderà dell'esplosione del deposito militare dovuta ad un atto di sabotaggio; come pure l'impresa di pulizie per il furto compiuto da un dipendente nella casa in cui veniva svolta la pulizia (F. FERRARA, *Responsabilità contrattuale per fatto altrui*, in *Scritti giuridici*, Milano, 1954, p. 133; BIANCA, *Dell'inadempimento* cit., p. 388). La natura della cosa nel primo caso, l'esercizio delle incombenze nel secondo, hanno infatti « fornito una facilitazione non facilmente sostituibile » all'autore del danno (TRIMARCHI, *op. cit.*, p. 156).

È stata comunque affermata la responsabilità dell'investitore, in caso di scontro tra autoveicoli, per il furto di merci effettuato da terzi (Cass. 18 ottobre 1954, n. 3827, in *Giust. civ.*, 1955, I, p. 578, riportata da VISINTINI, *La responsabilità civile nella giurisprudenza*, cit., p. 604); si è anche ritenuta responsabile l'azienda tranviaria della caduta di un passeggero da una vettura tranviaria in movimento con le porte aperte, per quanto la caduta fosse stata provocata dalla spinta di un ladro in fuga (Cass. 31 luglio 1951, n. 2313, in *Resp. civ. e prev.*, 1952, p. 230). Si vedano pure DESCHENAUX, *Cours sur la responsabilité civile*, Friburg, 1969, p. 21; TENDLER, *Le rapprochement des droits français et suisse en matière de responsabilité des commettants du fait de leurs préposés*, in *Rev. int. droit comp.*, 1972, p. 677 ss., 682.

Per la responsabilità dell'ufficiale giudiziario in colpa, accanto a quella della parte procedente in dolo, nell'ipotesi di sequestro o pignoramento eccessivo rispetto al credito, Cass. 31 gennaio 1957, n. 342, in *Foro pad.*, 1958, I, c. 1159. In generale, nel senso dell'irresponsabilità del preponente (art. 2049 cod. civ.) ove il danno sia stato arrecato da sottoposto con dolo MESSINEO, *Manuale*, V, cit., p. 578; BRIGUGLIO, *op. cit.*, p. 78; v. anche STAUDINGER (-WERNER), *Kommentar*, cit., p. 395; PIRSON-DE VILLÉ, *Traité*, I, cit., p. 277; PLANIOL-RIPERT-BOULANGER, *Traité*, II, cit., p. 399; JEMOLO, « *Culpa in eligendo* » *e* « *in vigilando* », in *Riv. dir. civ.*, e nel vol. *Gli occhiali del giurista*, cit., p. 535; DIAS, *Employer's liability for employee's negligent misrepresentation*, in *Cambr. law journ.*, 1967, p. 157; BARAK, *Mixed and vicarious liability*, in *Mod. law rev.*, 1966, p. 160 ss., 165; per qualche ipotesi, Cass. 12 luglio 1965, n. 1440, in *Foro it.*, 1966, I, c. 345; WINFIELD e JOLOWICZ, *On tort*, cit., p. 538 ss., specialmente p. 542; LARROUMET, *Note* a Ch. crim. 2 novembre 1971, in *Dalloz*, 1973, *Jur.*, p. 21 ss. (la sentenza, criticata dall'a., aveva condannato un imprenditore per l'incendio doloso appiccato dal suo dipendente); per quanto concerne i dipendenti della P. A. — e sempre nel senso di attribuire valore interruttivo al dolo — Trib. Firenze, 13 novembre 1958, in *Foro it.*, 1959, II, c. 407; Trib. Terni, 13 luglio 1963, *ivi*, 1964, II, c. 34; Trib. Aosta, 23 giugno 1962, in *Giur. it.*, 1964, I, 2, c. 66; richiami di decisioni francesi orientate nello stesso senso in P. ESMEIN, in PLANIOL-RIPERT, *op. cit.*, VI, 1, pp. 1024-1025. Bisogna aggiungere che questa tendenza è però ormai decisamente in declino: v. *infra*, cap. IV, nota 15 e sin d'ora SCOTT, *Casebook on torts*, cit., p. 68 ss.; sugli eccessi di una generalizzazione in senso opposto — qual è ad esempio, almeno in parte, quella di ATIYAH, *Vicarious liability*, cit., p. 171 ss., e specialmente p. 262 ss. — mette però opportunamente in guardia JOLOWICZ, *Recensione* a Atiyah, Vicarious liability, in *Cambr. law journ.*, 1968, p. 152.

Pacifica è infine « la rilevanza del nesso causale tra azione ed evento dannoso... quando l'evento sia il risultato di una preordinata cooperazione fra più soggetti » (BIANCA, *op. cit.*, p. 244; v. LISZT, *Deliktsobligationen*, cit., p. 75; KOHLER, *Schuldrecht*, cit., p. 485; v. TUHR, *op. cit.*, I, p. 77; HOLZSCHUHER, *Theorie und Casuistik*, III, cit., p. 1019, ss.; SIBER, *Grundriss des Deutschen bürgerlichen Rechts*, 2, *Schuldrecht*, Leipzig, 1931, p. 488; BYDLINSKI, *Mittäterschaft im Schadensrecht*, in *Arch. für civ. Prax.*, 1959-60, p. 410 ss.; KEUK, *Die Solidarhaftung der Nebentäter*, *ivi*, 1968, p. 175 ss.; BRAMBRING, *Mittäter, Nebentäter, Beteiligte und die Verteilung des Schadens bei Mitverschulden des Geschädigten*, Berlin, 1973, *passim*, e comunque p. 50), oppure nel caso di un « comportamento volto ad indurre ad atti dannosi chi abbia una ridotta capacità di intendere o di volere » (BIANCA, *op. cit.*, p. 247, p. 346 nota 9 e p. 350 ss.; NIPPEL, *op. cit.*, VIII, 1, p. 126; WINIWARTER, *Il diritto civile austriaco*, tr. it., Venezia, IV, 1837, p. 603; H. A. FISCHER, *Die Rechtswidrigkeit*, cit., p. 248; KRÜCKMANN, *Verschuldensaufrechnung*, cit., p. 95 ss.) e, in generale, nell'ipotesi di istigazione (v. LISZT, *Deliktsobligationen*, cit., p. 75; v. TUHR, *op. loc. ult. cit.*; STUBENRAUCH, *Commentar*, II, cit., p. 645; ENNECCERUS-LEHMANN, *op. cit.*, p. 67; POLLOCK, *The law of torts*, cit., p. 334; MAASDORP, *Delicts*, cit., p. 9; HART e HONORÉ, *op. cit.*,

dell'azione di danni, ed anzi responsabile solidalmente [62], con il diritto di essere ripagato dal coautore doloso dell'intero ammontare del risarcimento versato [63]).

---

p. 66, p. 78 e p. 171 ss.; PROSSER, *op. cit.*, p. 259; HEUSTON, in SALMOND, *op. cit.*, p. 334).

[62] Verso questa seconda soluzione parrebbe orientata, secondo quanto può ricavarsi da certe affermazioni, la nostra giurisprudenza (ad esempio, Cass. 4 ottobre 1968, n. 3116, in *Giur. it., Rep.*, 1969, voce « *Responsabilità civile* », n. 258, p. 3921; Cass. 15 gennaio 1969, n. 70, *ivi*, 1969, voce cit., n. 262, p. 3922; Cass. 9 maggio 1969, n. 1598, *ivi*, 1969, voce cit., n. 266, p. 3923), ma si tratta di *obiter dicta* cui sarebbe errato voler attribuire un'importanza decisiva: è chiaro che là dove una corresponsabilità del coautore colposo possa affermarsi accanto alla responsabilità del coautore in dolo, non potrà essere negato l'obbligo in solido del primo; altrimenti la soluzione non può che essere la prima accennata nel testo, dal momento che la solidarietà può operare solo nei confronti del corresponsabile, e che la corresponsabilità manca ove la colpa debba ritenersi « assorbita » dal dolo del coautore.

Sarebbe però erroneo concludere che il limite antico — secondo cui la solidarietà era possibile solo in ipotesi di collusione tra gli autori del danno — abbia perduto tutto il suo significato; la solidarietà, è vero, non postulerà un dolo comune allorché i vari contributi causali, quale che sia il criterio di rilevanza di ciascuno, integrino un fatto lesivo unitario: ma è appunto sul giudizio circa tale unitarietà che il dolo spiegherà frequentemente un'influenza autonoma, nel senso che eventi i quali dovrebbero considerarsi, se colposi o incolposi, indipendenti l'uno dall'altro, e quindi tali da giustificare ognuno l'attribuzione di un circoscritto carico risarcitorio, potranno diventare invece elementi di un unico fatto dannoso quando risulti la prova di una dolosa preordinazione da parte dei singoli coautori (cfr. RUBINO, *L'appalto*, Torino, 1946, p. 182 ss.; DISTASO, *Le obbligazioni in generale*, cit., p. 436).

Così, negli esempi della nota precedente in cui si doveva concludere che il fatto doloso del terzo aveva « interrotto » il nesso causale tra la condotta colposa di partenza e l'evento lesivo, basterà immaginare che l'autore del fatto iniziale avesse invece preordinato il risultato finale (con o senza la complicità del secondo coautore), per concludere che in tal caso il primo soggetto non sarebbe più tenuto soltanto nei limiti delle conseguenze dannose dell'evento a lui imputabile, ma dovrebbe rispondere solidalmente dell'intero pregiudizio.

Diverso, a seconda dei due casi, sarà anche l'esito dell'azione di regresso che il secondo autore in dolo, il quale abbia risarcito l'intero danno, intenti contro il primo coautore: ma su ciò, *infra*, cap. III, n. 2.

[63] Quest'ultima è la soluzione adottata dall'art. 6, f, 2, del trattato dell'O.E.C.E., in materia di sfruttamento dell'energia nucleare, e dall'art. II, 6, della Convenzione di Bruxelles 25 maggio 1962, per quanto concerne i veicoli spinti a energia nucleare: il terzo danneggiato può agire direttamente contro l'imprenditore o l'esercente, ma questi può rivalersi contro l'autore materiale del fatto dannoso che abbia agito con l'intenzione di arrecare il danno.

9. Infine, merita ancora ricordare un ulteriore profilo di indipendenza del dolo rispetto alla colpa; che riguarda molte delle ipotesi già prese in considerazione, e, più in generale, tutti i casi in cui un danno, anche quello che in astratto è risarcibile a titolo di colpa, sia stato provocato con dolo.

Mentre chi si è condotto imprudentemente può sempre sfuggire alle conseguenze del suo comportamento, nel caso in cui sia assicurato per i danni prodotti a terzi, chiamando in causa il suo assicuratore o facendosi comunque rimborsare da costui la somma liquidata all'offeso, chi ha invece agito con dolo resta in ogni caso il solo obbligato al risarcimento del danno, anche se sia assicurato per la responsabilità civile: così infatti dispone l'art. 1917 cod. civ., 1° comma, sottraendo espressamente dal novero dei danni che possono essere fatti oggetto di un'assicurazione per la responsabilità civile quelli « derivanti da fatti dolosi » [64].

Invece, con riferimento al danno a persone o a beni sulla superficie cagionato dall'aeromobile, l'art. 965 del codice della navigazione, 2° comma, lett. a, prevede che la responsabilità dell'esercente è esclusa allorché questi provi « che i danni sono stati volontariamente prodotti, senza connessione con l'esercizio dell'aeromobile, da persone estranee all'equipaggio, che si trovano a bordo, e che egli medesimo e i suoi dipendenti e preposti non hanno potuto impedirli ».

[64] Un'importante applicazione di questo principio si ha in materia di assicurazione per infortuni sul lavoro: in base agli artt. 11 e 65 del T. U. 30 giugno 1965, n. 1124, il lavoratore perde il diritto all'indennità assicurativa « quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale » (per richiami di giurisprudenza in cui è stato escluso che al dolo possano essere equiparate la colpa grave e la temerarietà, BRASIELLO, *I limiti*, cit., p. 18, testo e nota 20).

Si tratta di una soluzione affermata negli ordinamenti di numerosi altri paesi: così, ad esempio, in Francia già l'art. 20 della ben nota legge 9 aprile 1898, su cui per tutti CHARMONT, *Les transformations du droit civil*, Paris, 1912, pp. 253-254; RODIÈRE, *Responsabilité civile et risque atomique*, in *Rev. int. droit comp.*, 1959, p. 505 ss., 509; per l'Inghilterra, PAYNE, *Compensation for industrial injuries*, in *Curr. leg. probl.*, 1957, p. 85 ss., 98; per l'Austria, richiami legislativi in ELDBACHER, *Wandel und Krise des Haftungsgrundes des Verschuldens*, in *Festschrift für W. Wilburg*, Graz, 1965, p. 81 ss., 89; per la Germania, successivamente, COSACK-MITTEIS, *Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts*, 8ª ed., Jena, I, *Die Allgemeinen Lehren und das Schuldrecht*, 1927, pp. 781-782; RABEL, *Le vicende del codice civile tedesco*, in *Ann. dir. comp.*, 1927, 1929, 1930, ripubblicato in *Gesammelte Aufsätze*, Tübingen, I, 1965, p. 397 ss., 463-464; ROTHER, *Haftungsbescränkung*, cit., p. 61.

Per quanto concerne l'imprenditore — ossia affinché il lavoratore infortunato possa ottenere da questi il risarcimento intero del danno, invece del

Questa disposizione ripete un limite già indicato dall'art. 1900 cod. civ., 1° comma, in relazione ai sinistri subiti dall'assicurato: con la differenza che nell'art. 1900 il dolo è equiparato alla colpa grave, ed è necessario un « patto contrario delle parti per i casi di colpa grave »; mentre nell'art. 1917 tale equiparazione non è prevista, sicché, in mancanza di una specificazione della polizza, la colpa grave resta compresa nell'area di ciò che è stato assicurato, e soltanto il dolo rimane invece escluso [65].

---

solo *forfait* indennitario da parte dell'ente previdenziale — è invece sufficiente l'accertamento penale di una colpa dell'imprenditore stesso o di un suo sottoposto (art. 10, 3° comma, del decreto citato); in argomento, da ultimo, App. Milano 5 aprile 1974, in *Arch. resp. civ.*, 1974, p. 359, ove nota con ulteriori richiami di giurisprudenza.

[65] Mette ancora conto ricordare il disposto del 1° comma dell'art. 1229 cod. civ., secondo cui « è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave »: si tratta di un limite che opera certamente anche in materia extracontrattuale, pur se non figura richiamato in modo espresso dalle norme che concludono il IV libro del codice; in tal senso — ed anche per l'accenno a qualche ipotesi in cui esso può assumere pratica importanza — SCOGNAMIGLIO, voce « *Responsabilità civile* », cit., p. 657; ID., voce « *Risarcimento del danno* », cit., p. 18; BIANCA, *Dell'inadempimento*, cit., p. 401; DISTASO, *Le obbligazioni*, cit., p. 514; nella sostanza MAIORCA, voce « *Colpa civile* », cit., p. 564; e già FERRINI, *Delitti e quasi delitti*, cit., p. 787.

Analogamente — sia con riferimento alla limitazione della nullità al solo caso di dolo, sia per quanto concerne l'applicabilità del principio al campo aquiliano — appaiono orientati numerosi altri ordinamenti stranieri. Per la Francia, dove un'espressa disposizione non esiste, cfr. per tutti STARCK, *Essai*, cit., p. 454 ss.; per il Belgio, Van RYN, *Responsabilité aquilienne et contrat*, Paris, s. d., p. 308; per l'Austria v. BONNOT, *Grundriss des Obligationenrechts*, Leipzig, 1899, p. 23, nota 8 e p. 265 oppure, più recentemente, Albert EHRENZWEIG, *Die Schuldhaftung im Schadensersatzrecht*, cit., p. 32. Per il sistema tedesco, e con riferimento al § 276 BGB, 2° comma, CROME, *System*, I, cit., p. 488; ROSENTHAL, *op. cit.*, II, p. 83; Otto v. GIERKE, *Schuldrecht*, cit., p. 79, nota 66; RIEZLER, *Haftung für Schädigung durch Sachen nach französischem und englischem Recht*, in *Zeitschr. für Ausl. und Int. Privatrecht*, 1931, p. 567 ss., 577; HECK, *Grundriss*, cit., p. 79, HÖHN, *op. cit.*, p. 108; STOLL-FELGENTRAEGER, *Vertrag und Unrecht*, cit., p. 209; BAUMANN, *Schuldtheorie und Verbotsirrtum im Zivilrecht?*, in *Arch. civ. Praxis*, 1956, p. 495 ss., 512; NIESE, *Die moderne Strafrechtsdogmatik und das Zivilrecht*, in *Juristen Zeitung*, 1956, p. 457 ss., 465; NIPPERDEY, *Rechtswidrigkeit, Sozialadäquantz, Fahrlässigkeit, Schuld im Zivilrecht*, in *Neue jurist. Wochenschrift*, 1957, p. 1777 ss., 1781; DREES in ERMAN, *Handkommentar*, cit., p. 1687; STAUDINGER (-WERNER), *Kommentar*, cit., p. 364; SMITIS, *Soll die Haftung des Produzenten gegenüber dem Verbraucher durch Gesetz, Kann sie durch richt-*

erliche Fortbildung des Rechts geordnet werden? Im welchem Sinne?, Gutachten in *Verhandlungen des siebenundvierzigsten deutschen Juristentages*, I, c, München, 1968, p. 89; ESSER, *Schuldrecht*, I, cit., p. 242; FIKENTSCHER, *Schuldrecht*, cit., p. 263. Sui §§ 61 e 161 VVG, Eike v. HIPPEL, *Die Haftung bei Gefälligkeitsfahrten*, in *Festschrift Fritz v. Hippel*, Tübingen, 1967, p. 233 ss., 243; per una interessante applicazione, da ultimo, WUNDERLICH, *Zur Haftung für unrichtige oder unvollständige Prospekte über Vermögensanlagen*, in *Monatsschr. für Deutsch. Recht*, 1975, p. 102 ss., 105.